

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDAGenova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.01.2007 N. 7**

Approvazione dell'iniziativa regionale sperimentale "Percorsi di qualificazione professionale 2007/2010" e avviso di presentazione e selezione delle candidature dei soggetti attuatori.

pag. 824

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.01.2007 N. 11

Individuazione capitoli nell'ambito delle unita' previsionali di base previste dall'art. 16 della l.r. 18/12/2006 n. 42 "Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria".

pag. 835

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.01.2007 N. 12

Individuazione capitoli nell'ambito delle U.P.B. previste dall'art. 5 della l.r. 27/12/2006 N. 47 "Modificazioni alla l.r. 9/8/1994 n. 43 (norme di attuazione della l. 5/10/1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese)".

pag. 836

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.01.2007 N. 16

Indirizzi relativi alla ripermetrazione delle fasce di inondabilità nell'ambito della pianificazione di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico di rilievo regionale.

pag. 837

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.01.2007 N. 25

Direttiva 91/676/CEE - Modifica del "Pogramma d'azione per le zone dichiarate vulnerabili da nitrati di origine agricola" a seguito dell'adozione dei D.Lgs. n. 152/2006 e n. 217/2006.

pag. 847

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.01.2007 N. 29

Individuazione capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base previste dall'art. 161 della l.r. 02.01.2007 n. 1 "Testo Unico in materia di commercio".

pag. 894

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.01.2007 N. 30

Nulla osta, ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 4.9.1997 n. 36 e successive modificazioni, a variare il Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Follo (SP).

pag. 895

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.01.2007 N. 31

Comune di Vendone (SV) - Modifica del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 219 del 14.9.1999 di approvazione del Piano Regolatore Generale con correlative modifiche al Piano territoriale di coordinamento paesistico.

pag. 896

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.01.2007 N. 33

Presa d'atto cessazione dal servizio Sig. Giampietro Mattioli Direttore pro tempore dell'Agenzia Liguria Lavoro e adempimenti conseguenti. pag. 897

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.01.2007 N. 38

Approvazione graduatoria Bando sperimentale per progetti di Servizio civile regionale. pag. 897

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.01.2007 N. 41

Proroga durata in carica del Collegio dei Revisori dell'Istituto G. Gaslini. pag. 902

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.01.2007 N. 42

Approvazione Accordo Integrativo Regionale per disciplina rapporti medici incaricati nel servizio di Continuità Assistenziale ai sensi Accordo Collettivo Nazionale medicina generale di cui all'intesa in Conferenza Stato-Regioni del 23.3.2005. pag. 903

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.01.2007 N. 57

Approvazione dell'iniziativa regionale sperimentale nell'ambito del Polo Formativo dell'Economia del Mare "Percorsi di qualificazione professionale 2007/2010" e avviso di presentazione e selezione delle candidature dei soggetti attuatori. pag. 908

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.01.2007 N. 60

L.R. 4.10.2006 n. 28 - Art. 14 - Linee di indirizzo per il riconoscimento e il finanziamento dei Sistemi turistici locali. pag. 917

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE 08.01.2007 N. 5

Cancellazione dall'Albo Regionale della Piccola Società Cooperativa Sociale "Il Castello" Tellaro SP. pag. 921

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE 18.01.2007 N. 8

Parziale modifica dell'allegato alla D.G.R. n.7 del 12/01/2007 per errore materiale. pag. 921

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO
10.01.2007 N. 15**

Art. 109 D.Lgs. 152/06. Modifica autorizzazione alla società Marina di Varazze s.r.l. per il riutilizzo del materiale dragato nell'ambito dei lavori di rifacimento ed ampliamento del porto di Varazze per ripascimento strutturale.

pag. 922

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO
09.01.2007 N. 36**

Art. 109 D.Lgs. n. 152/06 - Autorizzazione alla Società "Bagni Molo" di Rapallo (GE) all'immersione in mare presso lo stabilimento balneare "Bagni Molo", di montanti tubolari di acciaio e massi naturali.

pag. 923

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO
09.01.2007 N. 37**

Art. 109 D.Lgs. n. 152/06 - Autorizzazione al Comune di Genova all'immersione in mare, all'interno del porticciolo di Nervi, di pietrame e calcestruzzo, ai fini di ricostruzione e ampliamento delle banchine.

pag. 924

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI GIURIDICI E LEGISLATIVI 04.01.2007 N. 39

Approvazione modifiche statutarie della Associazione "Pubblica assistenza di Castelnuovo Magra e Ortonovo" di Castelnuovo Magra (SP).

pag. 925

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE 12.01.2007 N. 66

Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della Società Cooperativa Sociale Primoaprile con sede in Rapallo (GE).

pag. 926

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 11.01.2007 N. 67

Svincolo garanzia finanziaria prestata dall'IMATION SpA ora FERRANIA Imaging Technologies SpA a favore del Ministero Ambiente per il trasporto di rifiuti, di cui al D.M. n. 370/1998.

pag. 926

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 11.01.2007 N. 68

Svincolo garanzia finanziaria prestata dall'IMATION SpA ora FERRA-

NIA Imaging Technologies SpA a favore del Ministero Ambiente per il trasporto di rifiuti, di cui al D.M. n. 370/1998. pag. 927

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 11.01.2007 N. 69

Svincolo garanzia finanziaria prestata dall'IMATION SpA ora FERRANIA Imaging Technologies SpA a favore del Ministero Ambiente per il trasporto di rifiuti, di cui al D.M. n. 370/1998. pag. 927

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 11.01.2007 N. 98

Verifica/screening cava Prae di Framura (SP). No VIA con prescrizioni. pag. 928

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI GENOVA 24.01.2007 N. 5

Variante di aggiornamento al PTC provinciale ex art. 23 della L.R. 36/1997 relativa alla modifica della classificazione dell'area del Comune di Carasco – capoluogo, ricadente nel Sistema del Verde e compresa nello S.U.A. della zona 7 del P. di F.: modifica della categoria da 'Aree rurali libere nel tessuto urbano' a 'Verde strutturato di progetto'. pag. 929

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI GENOVA 19.12.2006 N. 476/139975

Modifiche puntuali ai piani di bacino degli ambiti territoriali nn. 14, 15, 16 e 17, e dei torrenti Varenna, San Pietro, Polcevera e Lavagna. pag. 931

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 07.08.2006 N. 4304

Pratica D7919: Corso d'acqua T. Lavagna (bacino T. Entella). Titolare Arata Vittorio Terzo ed altri. Domanda in data 1.7.2002 ed integrazioni del 4.8.2003 di rinnovo di concessione di derivazione di acqua in Comune di Cicagna ad uso irriguo. pag. 932

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 12.01.2007 N. 227

Pratica LE/1401. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di nuova c.p. di trasformaz. MT/BT "Valbrenna". Realizzazione linea elettrica aerea e interrata a BT (0,4 KV); linee in cavo interrato MT (15 KV). Comuni di Savignone e Valbrenna. Domanda in data 10.08.2005. pag. 933

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 15.01.2007 N. 545**

Rio Canale - Comune di Bergeggi - Concessione per la realizzazione di un attraversamento con tubazione idrica uso potabile in ghisa sferoidale DN 100 all'interno del sedime stradale soprastante alla tombinatura esistente. Concessionario: Acquedotto di Savona S.p.A..

pag. 934**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 15.01.2007 N. 549**

Rio del Monte - Comune di Bergeggi - Concessione in Sanatoria per la realizzazione di attraversamento con tubazione idrica uso potabile in ghisa sferoidale DN 300 all'interno del sedime stradale soprastante alla tombinatura esistente. Concessionario: Acquedotto di Savona S.p.A..

pag. 934**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 15.01.2007 N. 552**

Rio Valle D'Adda - Comune di Bergeggi - Concessione per la realizzazione di attraversamento con tubazione idrica uso potabile in ghisa sferoidale DN 100 all'interno del sedime stradale soprastante alla tombinatura esistente. Concessionario: Acquedotto di Savona S.p.A..

pag. 935**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 16.01.2007 N. 560**

Rio Ravin - Comune di Bergeggi - Concessione per la realizzazione di attraversamento con tubazione idrica uso potabile in ghisa sferoidale DN 100 all'interno del sedime stradale soprastante la tombinatura esistente. Concessionario: Acquedotto di Savona S.p.A..

pag. 935**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 16.01.2007 N. 596**

Rinnovo in sanatoria e subingresso della Concessione assentita con D.M. n. 13923 in data 22.01.1934 per derivare dal Rio Aiveglia o Arveglia e Giansini - Bacino Fiume Centa, una quantità d'acqua di moduli 0.0108 (l/sec. 1.08) ad uso irriguo, Località Arveglia in Comune di Albenga. Concessionario: Sig. Reposi Luigi.

pag. 936**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 18.01.2007 N. 678**

Rio S. Brigida - Località Piazza Volta - Comune di Celle Ligure - Rinnovo concessione per la posa di condotta idrica uso potabile DN 150

ghisa sferoidale passante dentro tubo camicia diam. 200 mm. PVC incassata nella soletta della tombinatura. Autorizzazione inizio lavori. Richiedente: Acquedotto di Savona S.p.A.. pag. 937

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 23.01.2007 N. 798

Richiedente Comune di Cairo Montenotte. Corso d'acqua Rio Vesima. Località Vesima. Comune di Cairo Montenotte. Richiesta di autorizzazione all'inizio dei lavori per completamento intervento di cui alla concessione demaniale rilasciata con Atto del Dirigente del Settore Difesa del Suolo della Provincia di Savona n. 1489 el 26.02.2004. Pratica n. 217/02. Identificativo: I0300091. pag. 937

PROVINCIA DI SAVONA

Ditte: Londri Alessandro;Moreno Pietro; Lanfredi Patrizia; Anfosso Umberto. Domande per concessione derivazione acqua. pag. 938

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 18.01.2007 N. 22

Pratica n. 5428. Corso d'acqua: Torrente Bellasio. Nulla Osta Idraulico N. 11441. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi per la realizzazione di una passerella pedonale in attraversamento al Torrente Bellaso con relativa occupazione di aree demaniali ed immissione di tre scarichi di acque bianche nel medesimo corso d'acqua, nell'ambito del progetto relativo alla costruzione di un insediamento residenziale ni località Ponzano Belaso nel Comune di S. Stefano Magra. Ditta: Edilinvest S.r.l. pag. 939

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA QUALITA' E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - DEL COMUNE DI BOLANO 24.01.2007 N. 6

Realizzazione programma di attuazione rete piste ciclabili Legge 366/98. pag. 940

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**12.01.2007****N. 7**

Approvazione dell'iniziativa regionale sperimentale "Percorsi di qualificazione professionale 2007/2010" e avviso di presentazione e selezione delle candidature dei soggetti attuatori.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTO:**

- il Programma Triennale dei Servizi per l'Impiego, delle Politiche formative e del Lavoro 2003-2005, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 6 del 10/02/2004 come prorogato per gli anni 2006/07 con la Deliberazione del Consiglio Regionale n° 23 del 18/07/2006;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59" ed in particolare il capo IV - art.143, comma 2, laddove si prevede che la Regione attribuisca di norma alle Province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e successivi provvedimenti di attuazione;

VISTO:

- l'Accordo Quadro, sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 in cui sono definite le linee guida per la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'applicazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
- il Protocollo d'intesa del 29/07/2003 tra la Regione Liguria, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MPLS) per la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale;
- altresì il Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e la Direzione scolastica regionale della Liguria del 01/08/2003 per promuovere e realizzare, ai sensi delle indicazioni di cui ai due Accordi sopra citati, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che valorizzi ed integri positivamente le specificità del suddetto sistema regionale ed il sistema regionale dei servizi del lavoro;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1206 del 14/10/2005, relativa a "Attribuzione alle Province liguri delle funzioni inerenti la gestione dei nuovi percorsi formativi sperimentali attivati ai sensi della legge n. 53 del 28/3/2003";

PRESO ATTO dell'esigenza, condivisa con le Province liguri, di attivare per il triennio 2007/2010 le procedure per l'avvio delle attività formative sperimentali di istruzione e formazione professionale ritenute prioritarie in riferimento ai fabbisogni formativi ed occupazionali del territorio ligure;

RITENUTO opportuno prendere a riferimento per la realizzazione delle attività formative, la ripartizione in ambiti territoriali provinciali o sub - provinciali individuati nel modo seguente:

- ambito territoriale della Provincia di Imperia,
- ambito territoriale della Provincia di Savona,
- ambito territoriale della Provincia di Genova (area metropolitana e CPI Tigullio),
- ambito territoriale della Provincia di La Spezia.

PRESO ATTO delle note:

Provincia di Imperia, prot. n. 65063 del 18/12/2006;

Provincia di Savona, prot. n. 89086 del 21/12/2006;

Provincia di Genova, prot. n. 139248 del 18/12/2006;

Provincia della Spezia, prot. n. 72816 del 22/12/2006;

agli atti della struttura, con le quali sono stati comunicate al Settore Sistema Educativo Regionale le priorità territoriali in relazione ai bisogni formativi ed occupazionali individuati;

DATO ATTO che per l'attuazione dei percorsi sperimentali triennali 2007/2010 sotto individuati le risorse finanziarie stimate per l'anno 2007, ammontano ad Euro 2.280.000,00=;

RITENUTO anche sulla base della serie storica dei percorsi formativi attuati nelle precedenti edizioni di individuare, ai fini della programmazione dei percorsi formativi da avviare per il triennio 2007-2010, le seguenti figure professionali, ripartite per ambito territoriale provinciale e sub provinciale:

- Ambito territoriale Provincia di Imperia
 1. Operatore edile;
 2. Operatore delle cure estetiche;
 3. Operatore elettrico (installatore manutentore di impianti elettrici);

- Ambito territoriale Provincia di Savona
 1. Operatore edile;
 2. Operatore dei servizi d'impresa;
 3. Operatore meccanico od Operatore delle cure estetiche;

- Ambito territoriale Provincia di Genova – Area metropolitana
 1. Operatore elettrico ed elettronico;
 2. Operatore grafico;
 3. Operatore edile;
 4. Operatore delle cure estetiche;
 5. Operatore del legno e dell'arredamento;
 6. Operatore turistico alberghiero;
 7. Operatore dei servizi di impresa;
 8. Operatore elettrico ed elettronico (autoriparazioni);

- Ambito territoriale Provincia di Genova CPI Tigullio
 1. Operatore meccanico;
 2. Operatore turistico alberghiero;
 3. Operatore delle cure estetiche;

- Ambito territoriale Provincia di La Spezia
 1. Operatore meccanico (termoidraulico);
 2. Operatore meccanico (macchine utensili);
 3. Operatore delle cure estetiche;
 4. Operatore turistico alberghiero;

CONSIDERATA conseguentemente l'opportunità di proporre, per il triennio 2007-2010, un'iniziativa regionale sperimentale per percorsi di istruzione e formazione professionale, rivolta ai giovani che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di seguire un percorso formativo volto a consolidare ed innalzare il livello delle conoscenze di base e delle competenze professionali;

RITENUTO opportuno attivare tali attività formative attraverso percorsi realizzati da Sedi formative accreditate, anche in forma integrata con Istituti Scolastici Tecnici e Professionali di Stato; prevedendo, laddove non sussistessero candidature per i percorsi a forma integrata, di individuare attraverso un

nuovo avviso di selezione sedi formative accreditate per la realizzazione dei percorsi non affidati in prima istanza;

RITENUTO di nominare appositi gruppi di valutazione delle suddette candidature, composti da rappresentanti dei seguenti soggetti istituzionali:

Regione Liguria
Provincia di competenza
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;

DATO ATTO che, ai sensi delle vigenti normative regionali, a tali nomine dovrà provvedere il Direttore Generale del Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo;

RITENUTO altresì che, alla selezione delle candidature risultate ammissibili, si debba procedere sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:

- esperienza maturata dal soggetto proponente e/o dai partners in attività formative realizzate in Regione Liguria nell'ambito dell'area professionale (settore economico) di riferimento
- requisiti organizzativi, strutturali e metodologici, specifici per ciascun percorso formativo, indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento
- presenza di accordi con le imprese e le loro associazioni ai fini formativi e di inserimento lavorativo
- scheda di candidatura redatta secondo le indicazioni di cui al predetto allegato 1
- offerta economica elaborata in base ai parametri indicati nel sopraccitato allegato 1;

CONSIDERATO che l'attività gestionale amministrativa relativa alla realizzazione dei sopraindicati percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, ferma restando la titolarità regionale dei medesimi, debba far capo alle singole Amministrazioni provinciali territorialmente competenti;

CONSIDERATO che i trasferimenti di risorse alle Province Liguri per il finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al presente provvedimento, non ostano con le disposizioni relative al patto di stabilità interno Regione-Province, in quanto si ripropongono e si recepiscono integralmente le motivazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1206 del 14/10/2005, relativa a "Attribuzione alle Province liguri delle funzioni inerenti la gestione dei nuovi percorsi formativi sperimentali attivati ai sensi della legge n. 53 del 28/3/2003";

ATTESO che la gestione dei corsi in questione dovrà essere svolta in conformità agli indirizzi ed alle indicazioni fatte pervenire dalla Regione, la quale, in quanto parte contraente del Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipulato in data 29/07/2003, rappresenta, nei confronti dei Ministeri interessati, il soggetto di riferimento per la realizzazione dei corsi sperimentali;

DATO altresì atto che, in relazione a quanto in precedenza precisato, la Regione definirà ed attuerà le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei corsi sperimentali, garantendo il coinvolgimento delle Province;

VISTO l'avviso di procedura di selezione dei Soggetti attuatori, allegato "1" alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e necessaria, che sarà pubblicato in estratto su un quotidiano a maggior diffusione regionale e nazionale;

PRESO ATTO che al finanziamento dell'iniziativa regionale sperimentale per percorsi di istruzione e formazione professionale, stimato per l'annualità 2007/2008 in Euro 2.160.000,00= complessivi, provvedono le risorse statali (Ministero per l'Istruzione Università e Ricerca e Ministero delle Politiche del Lavoro e Sociali) per l'obbligo formativo e quote di cofinanziamento da parte delle Province Liguri disponibili;

RITENUTO, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività assegnate alle Province, di autorizzare il trasferimento, da attuarsi con successivi provvedimenti, delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'iniziativa regionale sperimentale per l'anno 2007/2008;

RITENUTO che, per quanto riguarda le annualità successive, si provvederà con apposito atto sulla base dei finanziamenti statali attribuiti;

VISTA la legge regionale 26/03/2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

SU PROPOSTA del Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore alla Istruzione, Formazione, Ricerca, Innovazione tecnologica e informatica, Politiche sociali, Terzo settore, Cooperazione Internazionale Dott. Massimiliano Costa

D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) l'iniziativa regionale sperimentale per percorsi di istruzione e formazione professionale per il triennio 2007-2010 nonché l'avviso di presentazione e selezione delle candidature dei soggetti attuatori, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria;
- 2) di attivare le attività formative (numero complessivo 21 percorsi) secondo le seguenti ripartizioni per ambiti territoriali e modalità di realizzazione prevedendo, laddove non sussistessero candidature per i percorsi a forma integrata, di individuare attraverso un nuovo avviso di selezione sedi formative accreditate per la realizzazione dei percorsi non affidati in prima istanza;

Ambito territoriale Provincia di Imperia	
Figura professionale	Forma di realizzazione
1. Operatore edile	Sede formativa accreditata
2. Operatore cure estetiche	Sede formativa accreditata
3. Operatore elettrico (installatore manutentore di impianti elettrici)	Forma integrata ente FP – istituto professionale o tecnico statale

Ambito territoriale Provincia di Savona	
Figura professionale	Forma di realizzazione
1. Operatore edile	Sede formativa accreditata
2. Operatore commerciale	Sede formativa accreditata
3. Operatore meccanico	Sede formativa accreditata

Ambito territoriale Provincia di Genova	
Area metropolitana genovese	
Figura professionale	Forma di realizzazione
1. Operatore delle cure estetiche	Sede formativa accreditata
2. Operatore turistico alberghiero	Forma integrata ente FP – istituto professionale o tecnico statale
3. Operatore dei servizi di impresa	Sede formativa accreditata
4. Operatore grafico	Sede formativa accreditata
5. Operatore edile	Forma integrata ente FP – istituto professionale o tecnico statale
6. Operatore del legno e dell'arredamento	Sede formativa accreditata
7. Operatore elettrico ed elettronico	Sede formativa accreditata
8. Operatore elettrico ed elettrico – settore autoriparazione	Sede formativa accreditata
Ambito territoriale del CPI Tigullio	
9. Operatore turistico alberghiero	Sede formativa accreditata
10. Operatore meccanico	Sede formativa accreditata
11. Operatore delle cure estetiche	Sede formativa accreditata

Ambito territoriale Provincia di La Spezia	
Figura professionale	Forma di realizzazione
1. Operatore meccanico (termoidraulico)	Forma integrata ente FP – istituto professionale o tecnico statale
2. . Operatore meccanico (macchine utensili)	Forma integrata ente FP – istituto professionale o tecnico statale
3. Operatore delle cure estetiche	Sede formativa accreditata
4. Operatore turistico alberghiero	Sede formativa accreditata

- 3) di dare atto che, ai sensi delle vigenti normative regionali, compete al Direttore Generale del Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo la nomina di appositi gruppi di valutazione delle candidature nella composizione indicata in premessa;
- 4) di stabilire che la gestione dei corsi in questione debba essere svolta in conformità agli indirizzi ed alle indicazioni fatte pervenire dalla Regione, la quale, in quanto parte contraente del Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipulato in data 29/07/2003, rappresenta, nei confronti dei Ministeri interessati, il soggetto di riferimento per la realizzazione dei corsi sperimentali;
- 5) di affidare, alla competente struttura del Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo, il compito di definire le modalità delle attività, a titolarità della Regione Liguria, di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei predetti percorsi sperimentali, garantendo, per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione dei corsi, il coinvolgimento delle Province;
- 6) di approvare il costo complessivo delle sopraindicate attività formative per l'annualità 2007/2008, a valere sulle risorse statali (MIUR e MLPS) per l'obbligo formativo, e su quote di cofinanziamento per le Province liguri disponibili, stimato in Euro 2.160.000,00=,;
- 7) di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni delle risorse per l'anno scolastico 2007/2008, come sopra indicato, a favore delle Province liguri;
- 8) di riservarsi, per gli anni corsuali successivi, di provvedere con apposito atto.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ALLEGATO 1

<p>PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TRIENNIO 2007-2010</p> <p>AVVISO DI PRESENTAZIONE E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE DEI SOGGETTI ATTUATORI</p>
--

I percorsi di istruzione e formazione professionale sono rivolti ai giovani in età di diritto/dovere all'istruzione e formazione.

Le attività formative sperimentali permettono all'allievo di conseguire:

- una qualifica professionale con garanzia di occupabilità, comprendendo anche un servizio di orientamento e supporto per l'inserimento lavorativo;
- l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- la possibilità di prosecuzione, nei limiti della programmazione regionale, in percorsi di diploma di istruzione e formazione professionale per le figure di tecnico professionale;
- la possibilità di passaggio concordato ad altri percorsi tramite laboratori di sviluppo e di recupero degli apprendimenti.

1 FINALITÀ ED OBIETTIVI GENERALI

L'azione formativa dovrà mirare alla crescita ed alla valorizzazione della persona umana come elemento centrale del processo di apprendimento e dovrà perseguire:

- l'aumento della libertà e della responsabilità nelle scelte relative ai percorsi formativi e alle opzioni di vita;
- il successo formativo conforme alle disposizioni di ogni persona;
- la coscienza di ciascuno circa la propria identità come persona e come cittadino;
- l'agevolazione dell'inserimento nella vita attiva nel rispetto delle singole potenzialità;
- la continuità del processo di formazione lungo tutto il corso della vita.

A tal fine dovranno essere sviluppate le capacità, le conoscenze, le abilità e le competenze - in una visione integrale della persona umana - che consentano l'effettiva partecipazione della stessa all'organizzazione economica, sociale e politica.

L'elevazione del livello culturale dovrà essere perseguita mediante l'acquisizione attiva dei valori della cultura, del lavoro, della civiltà e della convivenza sociale così da poter contribuire al loro sviluppo. In particolare si dovrà operare affinché ogni giovane giunga a possedere una rappresentazione adeguata della realtà anche nei suoi connotati culturali e scientifici ed i requisiti per intervenire nella realtà in cui vive, assumendo un ruolo lavorativo attivo e consapevole, dotato delle competenze necessarie al presidio autonomo delle aree di responsabilità previste, sapendo utilizzare le tecniche e metodologie relative.

I percorsi formativi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- prevedere una durata triennale (1050 ore/anno);
- mirare ad una formazione culturale ampia dei giovani, relativa alle aree professionali interessate (settore economico di riferimento), attraverso forme di interazione tra istruzione e formazione professionale;
- consentire il conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale, corrispondente al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE), sulla base del Protocollo d'intesa del 29/07/2003 tra la Regione Liguria, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MPLS) per la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale.

2 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE CANDIDATURA

Possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale, purché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti:

- Sedi formative accreditate, alla data di esecutività del presente provvedimento, per la macrotipologia "A - ex obbligo formativo" ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 965 del 6/08/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Istituti Scolastici Tecnici o Professionali liguri.

Le attività formative potranno essere realizzate secondo le seguenti modalità:

- una singola Sede formativa accreditata,
- più Sedi formative accreditate, tramite accordo organizzativo,
- uno o più Istituti Scolastici e una o più Sedi formative accreditate, in forma integrata tramite accordo organizzativo.

Per "realizzazione del percorso formativo in forma integrata" si intende la soluzione organizzativa che prevede una piena cooperazione tra almeno due organismi - un'istituzione formativa ed un'istituzione scolastica - per le fasi di progettazione, gestione e valutazione del processo formativo.

Fermo restando che per "forma integrata" si intende l'integrazione di un percorso scolastico con coordinatori, tutors, docenti, etc. forniti da una o più sedi formative accreditate ricomprese nell'accordo organizzativo, il capofila dell'accordo organizzativo stesso dovrà essere individuato in una sede formativa accreditata.

Per quanto riguarda l'istituzione scolastica, la partecipazione all'azione formativa deve risultare da una decisione del Collegio dei docenti.

3 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le proposte di candidatura, ivi comprese quelle relative ad attività da realizzarsi in forma integrata, dovranno essere presentate da una sede formativa accreditata, corredate dai documenti richiesti, con le seguenti modalità:

- inviate in busta chiusa alla Regione Liguria - Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo – Settore Sistema Educativo Regionale – via Fieschi 15 – 16121 Genova, recante a margine la dicitura:
“Avviso procedura di presentazione delle candidature dei soggetti attuatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale integrativi per il triennio 2007-2010”
PROVINCIA DI (compilare)
Percorso per Operatore (compilare)
- pervenire, a pena di esclusione, al Protocollo Generale della Regione Liguria entro il 20° (ventesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione di un estratto del presente invito su un quotidiano a tiratura regionale e nazionale, nonché sul sito Internet della Regione Liguria al seguente indirizzo: www.regione.liguria.it, Istruzione e lavoro, Bandi del Lavoro e della Formazione.

I progetti dovranno essere firmati dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato.

Per le candidature pervenute a mezzo posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del rispetto dei termini di cui sopra, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

4 MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

Le attività formative dovranno essere realizzate in coerenza con le indicazioni che saranno fornite dalla Regione Liguria, con riferimento a:

- denominazioni, competenze e responsabilità delle specifiche figure professionali mirate;
- criteri di gestione e di organizzazione del singolo percorso formativo.

L'articolazione dei percorsi prevede 3 (tre) anni formativi, della durata di 1.050 ore ciascuno, così strutturati:

- percorso comune al gruppo-classe nella misura di 900 ore annue;
- interventi personalizzati nell'ambito dei Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA), con frequenza obbligatoria, nella misura di 150 ore annue.

Il primo anno si caratterizza per l'orientamento attivo entro l'area formativa di riferimento; durante tale anno è prevista pertanto una congrua attività di accoglienza, orientamento e formazione di base, con possibilità di modifiche dell'area di riferimento. A partire dal primo anno formativo, si dovranno avviare tutti i laboratori che consentano la concretizzazione delle opzioni metodologiche previste con particolare riferimento alle attrezzature ed alle tecniche necessarie; potranno essere effettuate visite alle aziende del settore, mentre lo stage aziendale potrà essere organizzato solo a partire dal secondo anno.

Il secondo anno mira al rafforzamento del patrimonio di conoscenze, abilità, competenze e capacità personali e prevede uno stage di supporto all'apprendimento.

Il terzo anno mira al completamento formativo ed all'autonomia della persona in riferimento al ruolo professionale. E' previsto uno stage di validazione delle acquisizioni e di completamento formativo.

L'esame finale e la relativa certificazione saranno gestiti sulla base di una metodologia apposita proposta dalla Regione Liguria.

Ai fini dell'accesso alla valutazione annuale e dell'ammissione agli esami, l'obbligo di frequenza delle attività è indicato in almeno 3/4 della durata del percorso, fatta salva la possibilità di far valere crediti formativi pertinenti ed adeguatamente certificati secondo la metodologia prevista.

Il soggetto attuatore del percorso formativo dovrà partecipare attivamente, attraverso la presenza di operatori direttamente impegnati nelle attività formative alle iniziative di accompagnamento, monitoraggio e valutazione ai vari livelli (didattico - formativo, organizzativo - gestionale, territoriale), per la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi indicati.

Le attività formative relative all'annualità 2007/2010 dovranno terminare entro il 31 luglio 2008 ed avere a riferimento, per gli allievi, il calendario scolastico approvato annualmente dalla Giunta Regionale.

I soggetti che intendono proporsi dovranno produrre una scheda di candidatura contenente adeguata documentazione relativa a:

- a. attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, delle esperienze maturate dal soggetto titolare della candidatura e dai partners (sedi formative accreditate e/o istituti scolastici) indicando gli anni di attività di formazione di base realizzate in Regione Liguria;
- b. eventuale esperienza maturata dal soggetto proponente e/o dai partners (sedi formative accreditate e/o istituti scolastici) in attività realizzate in Regione Liguria nell'ambito dell'area professionale (settore economico) di riferimento;
- c. eventuale dichiarazione se il progetto sarà presentato in ATI o accordo organizzativo;
- d. eventuale dichiarazione del Dirigente della Istituzione Scolastica Autonoma di assunzione per la realizzazione dei percorsi triennali, della metodologia FP e delle UA come riferimento didattico prioritario, e di utilizzazione nelle attività di personale docente statale di ruolo e/o con esperienza pregressa maturata nei percorsi sperimentali triennali o in attività di formazione professionale (valido solo per i percorsi a forma integrata);
- e. competenze metodologiche che diano garanzia di applicazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) a favore dei destinatari dell'intervento formativo;
- f. Indicazione del tasso di successo formativo dei corsi sperimentali triennali affidati negli ultimi due anni;
- g. strutture e spazi coerenti con la finalità educativa del percorso formativo (elenco e descrizione);
- h. laboratori ed attrezzature tecnico - professionali adeguati ed idonei all'area professionale/formativa di riferimento (elenco e descrizione);
- i. rete di relazioni con il territorio (accordi con imprese e organismi economici territoriali) ai fini formativi e di inserimento lavorativo;
- j. adeguate risorse professionali relative a direzione, coordinamento e tutoring (elenco, funzioni svolte nell'ambito del progetto, curricula);
- k. adeguate risorse professionali relative ai docenti/formatori per le competenze di base (elenco, funzioni svolte nell'ambito del progetto, curricula);

1. adeguate risorse professionali relative ai docenti/formatori per le competenze tecnico professionali (elenco, funzioni svolte nell'ambito del progetto, curricula).

A coloro che risulteranno idonei a seguito della valutazione della scheda sarà richiesto successivamente un progetto di fattibilità dell'intero percorso triennale, articolato per annualità, contenente:

1. strutturazione dell'attività in Piani formativi personalizzati, articolati in Unità di apprendimento (Ua) – con particolare rilievo per quelle comuni tra le diverse aree formative - che attualizzino gli Obiettivi specifici indicati (Osa) sotto forma di compiti-problema concreti, finalizzati ad una formazione autentica dei destinatari;
2. modalità di orientamento e di tutoring, di continuità formativa e di alternanza scuola-lavoro (stage formativo), in stretta collaborazione con le imprese del settore di riferimento;
3. modalità di utilizzo di un portfolio delle competenze individuali, il cui format sarà fornito dalla Regione Liguria, tramite il quale sarà documentata in ogni fase del percorso la progressione dell'allievo;
4. modalità di valutazione collegiale e di certificazione periodica ed annuale delle competenze;
5. offerta economica annuale e triennale sulla base dei seguenti parametri:
 - percorso formativo a titolarità sede formativa accreditata: costo annuo onnicomprensivo (incluse spese accessorie) = Euro 120.000,00=
 - percorso formativo realizzato in forma integrata: costo annuo onnicomprensivo (incluse spese accessorie) = Euro 60.000,00
6. impegno, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, a realizzare l'attività formativa in coerenza con le indicazioni che saranno fornite dalla Regione Liguria, pena la revoca dell'affidamento;
7. impegno, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, a partecipare attivamente alle iniziative di accompagnamento, monitoraggio e valutazione ai vari livelli (didattico - formativo, organizzativo - gestionale, territoriale), per la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi indicati;

In caso di accordo organizzativo, dovrà essere prodotta copia dello stesso, con dettagliate indicazioni di ruoli, responsabilità e competenze attribuiti a ciascun partner.

5 BENEFICIARI

Giovani in diritto/dovere all'istruzione e formazione che nell'anno scolastico 2006/2007 conseguiranno il diploma di scuola media inferiore o che lo hanno conseguito negli anni precedenti.

Il numero di allievi per ciascun corso non dovrà essere inferiore a 12 (dodici) e superiore a 18 (diciotto).

Potrà essere autorizzata, su specifica richiesta motivata del soggetto attuatore, e previa verifica delle condizioni di realizzabilità, l'elevazione del numero massimo di allievi (fino a 22).

Sono possibili ingressi nei percorsi di nuovi candidati, dopo opportuna verifica delle capacità, conoscenze, abilità e competenze, a seguito della quale il Direttore del soggetto attuatore potrà riconoscere i crediti formativi inserendo l'allievo in questione nel percorso formativo prescelto.

6 CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI

Le proposte di candidatura saranno istruite e selezionate da appositi Gruppi di valutazione, costituiti a livello provinciale mediante Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Ricerca, Innovazione,

Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo, composti da rappresentanti dei seguenti soggetti istituzionali:

- Regione Liguria
- Provincia di competenza
- Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

I Gruppi di valutazione procederanno all'istruttoria mediante la verifica dei contenuti tecnici, metodologici e didattici del progetto di fattibilità, nonché della conformità economica dello stesso, sulla base della documentazione presentata.

La valutazione delle proposte di candidatura per la realizzazione dei percorsi formativi (punteggio complessivo = 100 punti) sarà svolta sulla base dei seguenti criteri articolati come segue:

- criteri di qualità organizzativa e tecnica;
- criteri di capacità progettuale;
- criteri di riconoscimento del know-how dell'Ente
- stato giuridico del personale
- criteri di qualità economica

• **Qualità organizzativa e tecnica - max 50 punti**, di cui:

1. esperienza maturata nell'area professionale (settore economico) di riferimento - max 20%;
2. organizzazione della proposta educativa e formativa - max 10%;
3. risorse professionali (direzione, coordinamento, tutoring, ecc.) dedicate al progetto - max 10%;
4. risorse professionali (docenti/formatori) dedicate al progetto - max 10%;
5. strutture e spazi educativi - max 15%;
6. laboratori ed attrezzature tecnico-professionali - max 20%;
7. relazioni con il territorio - max 10%;
8. Presentazione del progetto in ATI - max 5%.

• **Capacità progettuale e know - how dell'Ente - max 20 punti**, di cui:

1. affidamento di percorsi triennali in Liguria fino a 2 anni - max 10%;
2. esperienza formativa nei percorsi triennali sino a 4 anni - ulteriore 20%;
3. partecipazione di operatori ad almeno 1 edizione di formazione congiunta - max 15%
4. indice di successo formativo interno al corso (superiore all'85%) - max 15%;
5. dichiarazione del Dirigente delle I.S.A. di assunzione per la realizzazione dei percorsi triennali della metodologia FP e delle UA come riferimento didattico prioritario - max 20%;
6. esperienza formativa in altri percorsi (ex obbligo formativo, 4° anno, IFTS) - max 20%

• **Stato giuridico del personale assegnato - max 20 punti**, di cui:

1. numero di docenti /formatori/tutor dipendenti dell'Ente di Formazione (superiore del 50% del personale) - max 50%;
2. numero di dipendenti dell'Ente di Formazione (docenti /formatori/tutor) con contratto di lavoro F.P. - max 30%;
3. utilizzo nelle attività di personale docente statale di ruolo e/o con esperienza pregressa maturata nei percorsi sperimentali triennali o in attività di formazione professionale - max 20%.

• **Qualità economica = max 10 punti** di cui:

1. dettaglio e congruità dell'offerta economica = max 50%
2. vantaggio economico, misurato sulla base del costo standard del percorso = max 50%.

7 TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti dell'istruttoria e della selezione costituiranno oggetto di apposito decreto dirigenziale, che verrà notificato agli interessati.

Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili, per gli aventi diritto, presso il Settore Sistema Educativo Regionale.

8 MODALITA' DI FINANZIAMENTO

L'erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori, a seguito di attribuzione alle Province delle funzioni di gestione, comprese quelle di stipula della convenzione, avverrà a titolarità della Provincia competente per territorio, secondo le modalità indicate nell'apposita convenzione regolante il rapporto tra la Provincia di riferimento ed il soggetto attuatore stesso.

9 CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Nella realizzazione del progetto il soggetto attuatore, nonché i collaboratori utilizzati, dovranno garantire la riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso delle amministrazioni regionali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**12.01.2007****N. 11**

Individuazione capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base previste dall'art. 16 della l.r.18/12/2006 n.42 "Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 18/12/2006 N. 42 "Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria";

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 16 della legge di contabilità, formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio Regionale le previsioni di bilancio articolate in unità previsionali di base e che, ai sensi del successivo art. 17, ai fini della gestione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli con provvedimento della Giunta Regionale, sulla base delle previsioni di bilancio approvate dal Consiglio Regionale;

Vista la legge regionale 24/01/2006, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Visto il documento "Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2006" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.39 del 27/01/2006 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Ritenuto opportuno, ai fini della gestione e rendicontazione, procedere alla individuazione dei capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 indicate all'articolo 16, cui imputare le spese previste dalla citata l.r. n.42/2006;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali e Informatica

DELIBERA

1. di individuare nell'Area XVIII "Gestionale" i seguenti capitoli di spesa cui imputare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16:

- U.P.B. 18.104 “Spesa per il sistema informativo regionale policentrico”:
 - capitolo 356 “Spese per il sistema informativo regionale del turismo”;
 - capitolo 357 “Spese per il sistema informativo regionale dei servizi sociali e socio sanitari - finanziato con fondi provenienti dalla l. 8/11/2000, n. 328”;
 - capitolo 359 “Spese per la realizzazione, la manutenzione e l’aggiornamento del sistema informativo regionale integrato per l’occupazione e per il collegamento e la manutenzione delle banche dati”;
 - capitolo 360 “Realizzazione, sviluppo e gestione sistema informativo elettronico della Regione”;
 - capitolo 361 “Spese per il sistema informativo regionale della pianificazione territoriale”;
 - capitolo 362 “Evoluzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale”;
 - capitolo 364 “Spese per il sistema informativo regionale del servizio civile”

 - U.P.B. 18.204 “Spesa per il sistema informativo regionale”:
 - capitolo 9625 “Acquisto di hardware per i servizi regionali”;
 - capitolo 9626 Fondo di premialità finalizzato al consolidamento della rete dei nuclei “Conti Pubblici Territoriali”;
 - capitolo 9627 “Fondo di premialità finalizzato al consolidamento della rete dei nuclei “Conti Pubblici Territoriali” (reiscrizione);
 - capitolo 9628 “Realizzazione del progetto “Carta Operatore sanità Liguria - COS Liguria” (Convenzione tra il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie e la Regione Liguria del 03/04/2006)”.
2. di rinviare l’individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli nell’ambito dell’Area II “Programmazione comunitaria statale e regionale” in relazione agli interventi previsti negli accordi istituzionali di programma, piani e programmi regionali, nazionali e comunitari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.01.2007

N. 12

Individuazione capitoli nell’ambito delle U.P.B. previste dall’art.5 della l.r. 27/12/2006 N. 47 “Modificazioni alla l.r. 9/8/1994 n. 43 (Norme di attuazione della l. 5/10/1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese)”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27/12/2006 N. 47 “Modificazioni alla legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese)”;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 16 della legge di contabilità, formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio Regionale le previsioni di bilancio articolate in unità previsionali di base e che, ai sensi del successivo art. 17, ai fini della gestione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli con provvedimento della Giunta Regionale, sulla base delle previsioni di bilancio approvate dal Consiglio Regionale;

Vista la legge regionale 24/01/2006, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Visto il documento "Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2006" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.39 del 27/01/2006 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Ritenuto opportuno, ai fini della gestione e rendicontazione, procedere alla individuazione dei capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 indicate all'articolo 5, cui imputare le spese previste dalla citata l.r. n.47/2006;

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali e Informatica

DELIBERA

di apportare le seguenti variazioni al "Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2006":

Stato di previsione dell'Entrata

U.P.B. 3.3.3 "Recuperi e rimborsi di natura diversa"

- è istituito il capitolo 2554 "Rimborso dalla F.I.L.S.E. S.p.A. di risorse finanziarie non utilizzate della l.r. 43/1994 "con lo stanziamento di euro 2.000.000,00 in termini di competenza e di cassa l.r. 27/12/2006 n. 47, art. 5;

Stato di previsione della Spesa

U.P.B. 14.201 "Interventi di sostegno dell'Industria e delle piccole e medie imprese"

- è istituito il capitolo 8855 "Fondo per l'acquisto e l'infrastrutturazione di aree produttive e il recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo" con lo stanziamento di euro 2.000.000,00 in termini di competenza e di cassa l.r. 9/8/1994 n. 43, art 6;
- è soppresso il capitolo 8847 "contributi alla F.I.L.S.E. S.p.A. per la costituzione del fondo di rotazione per la realizzazione di aree attrezzate e per il recupero di fabbricati destinati a piccole e medie imprese"

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.01.2007

N. 16

Indirizzi relativi alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità nell'ambito della pianificazione di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico di rilievo regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante « Norme in materia ambientale», ed in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo, che ha innovato il sistema previgente di piani-

- ficazione di bacino, prevedendo al riguardo la soppressione delle Autorità di Bacino ex lege 183/1989, le cui funzioni sono demandate alle Autorità di Bacino Distrettuale, istituite dallo stesso D. Lgs., previa emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplini il trasferimento di funzioni e regolamenti il periodo transitorio;
- il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284, recante le "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", che nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della parte terza del succitato decreto legislativo e della revisione della relativa disciplina legislativa prevede la proroga della autorità di bacino di cui alla legge 183/89 sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'art.1,c.6 della l.n.308 del 2004 definisce la relativa disciplina.
 - la l.r. 21 giugno 1999 n.18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", ed, in particolare il Titolo III, capi I e II che definiscono competenze e disciplina delle funzioni in materia di difesa del suolo, ed i seguenti articoli:
 - l'art. 91 comma 1 lett.a) che riserva alla competenza della Regione l'elaborazione dei criteri per la formazione, il coordinamento ed la verifica di efficacia dei piani di bacino idrografici;
 - l'art. 96, commi 2 e 3, che individua, tra gli organi dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;
 - l'art. 97, commi 4-15, che definisce il procedimento di formazione ed approvazione dei piani di bacino, anche stralcio, nonché le modalità di aggiornamento dei piani stessi in funzione di modifiche od integrazioni intervenute successivamente;

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. 357/2001 la Giunta Regionale ha approvato, in qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, i criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino per la tutela dal rischio idrogeologico, così come modificata ed integrata dalle DGR 1095/2001, 290/2002, e 509/2003;
- in conformità con i suddetti criteri, i piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico determinano le fasce di inondabilità in corrispondenza di diversi tempi di ritorno in funzione delle varie criticità idrauliche individuate per ciascun corso d'acqua studiato;
- i piani stessi individuano altresì il quadro di interventi di sistemazione idraulica che consentano l'eliminazione o la riduzione delle criticità idrauliche e di conseguenza la mitigazione delle condizioni di pericolosità delle aree limitrofe;
- i criteri per la normativa di attuazione dei piani di bacino stralcio di cui alla DGR 357/01 e ss.mm., così come recepiti dalle normative di attuazione dei piani di bacino stralcio regionali approvati, prevedono che i limiti delle fasce di inondabilità possano essere modificati da parte della Provincia con la procedura semplificata di cui al comma 15, dell'art. 97 della l.r. n.18/99 a seguito:
 - della realizzazione di interventi di sistemazione idraulica al fine di conformare le fasce alla nuova situazione;
 - dell'acquisizione di nuove conoscenze e/o studi di maggior dettaglio, quali studi integrativi eseguiti dalla Provincia ovvero quelli svolti nell'ambito degli studi fondativi degli strumenti urbanistici comunali, riguardanti le intere zone perimetrate o che interessino, in ogni caso, tratti e/o areali di ampiezza significativa;
- con DGR 848/03 sono stati emanati alcuni chiarimenti ed indirizzi interpretativi sui criteri di cui alla DGR 357/01, individuando, tra l'altro, al punto 8 dell'allegato 1, i requisiti minimi per procedere alle ripermetrazioni delle aree inondabili conseguenti ad interventi di sistemazione idraulica, la verifica dei quali costituisce presupposto per l'efficacia delle ripermetrazioni stesse;

CONSIDERATO CHE:

- risultano, ad oggi, finanziati numerosi interventi di sistemazione idraulica, buona parte dei quali si trova in avanzata fase realizzativa o è stata conclusa, comportando la necessità di aggiornamento delle fasce di inondabilità dei piani da parte delle Province;
- risultano, altresì, approvate dalle Province modifiche al quadro conoscitivo dei piani di bacino stral-

- cio vigenti, sulla base dell'acquisizione di nuove conoscenze e/o di studi di maggior dettaglio;
- assume, pertanto, particolare rilevanza, anche avuto riguardo in relazione alle connesse conseguenze sul regime normativo delle piano di bacino, assicurare l'omogeneità a livello regionale nell'applicazione dei criteri per le ripermetrazioni delle fasce di inondabilità, effettuate sia a seguito della realizzazione di interventi sia a seguito dell'acquisizione di nuove conoscenze e/o di studi di maggior dettaglio;
 - a tal fine, risulta opportuno integrare e meglio esplicitare i criteri vigenti con alcuni ulteriori elementi tecnici, in particolare a riguardo delle fasi di determinazione della pericolosità residua a seguito della realizzazione di interventi e di valutazione di nuovi studi volti a ripermetrazioni fasce di inondabilità vigenti;

CONSIDERATO inoltre che nelle sedute del 29/11/2006 e del 21/12/2006 il Comitato Tecnico Regionale per il territorio, sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino regionale, ha espresso parere favorevole sui documenti di cui agli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto, che specificano gli indirizzi tecnici da applicare all'atto dell'approvazione delle ripermetrazioni delle fasce di inondabilità dei piani di bacino stralcio vigenti, a seguito, rispettivamente, della realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e dell'elaborazione di studi di dettaglio;

PRESO ATTO che i presenti indirizzi, in quanto integrazione e migliore specificazione dei criteri di cui alla DGR 357/01 e ss.mm. hanno carattere vincolante qualora si intenda procedere agli aggiornamenti del quadro conoscitivo dei piani di bacino di cui trattasi;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, approvare, in qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ai sensi dell'art. 96, c.3 della l.r. n. 18/1999, gli indirizzi di cui agli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare gli indirizzi, di cui agli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto, relativi alle ripermetrazioni delle fasce di inondabilità dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico di rilievo regionale vigenti, a seguito, rispettivamente, della realizzazione di interventi di sistemazione idraulica o dell'elaborazione di studi idraulici di maggior dettaglio;
2. di dare atto che gli indirizzi di cui al punto 1., in quanto integrazione e miglior specificazione dei criteri di cui alla DGR 357/01 e ss.mm., hanno carattere vincolante qualora si intenda procedere agli aggiornamenti del quadro conoscitivo dei piani di bacino di cui trattasi;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro 60 gg, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(seguono allegati)

ALLEGATO 1

INDIRIZZI RELATIVI ALLA RIPERIMETRAZIONE DELLE FASCE DI INONDABILITÀ A SEGUITO DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA.

1. Premessa

I piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico determinano le aree inondabili a diversi tempi di ritorno in funzione delle varie criticità idrauliche individuate per i vari corsi d'acqua indagati. Individuano altresì il quadro di interventi di sistemazione idraulica che consentano l'eliminazione o la riduzione delle criticità idrauliche e di conseguenza la mitigazione delle condizioni di pericolosità delle aree limitrofe.

I criteri per la normativa di attuazione dei piani di bacino stralcio di cui alla DGR 357/01 e ss.mm. prevedono che a seguito della realizzazione degli interventi previsti i limiti delle fasce di inondabilità possano essere modificati da parte della Provincia al fine di conformarli alla nuova situazione con la procedura semplificata di cui al comma 15, dell'art. 97 della l.r. n.18/99. Tali criteri sono stati recepiti dalla normativa-tipo di cui all'allegato 2 della DGR 357/01¹ e dalle normative di attuazione dei vari piani stralcio regionali approvati.

Con DGR 848/03 sono stati emanati alcuni chiarimenti ed indirizzi interpretativi sulla normativa di cui sopra, trattando, tra l'altro, anche l'aspetto delle ripermetrazioni delle aree inondabili conseguenti ad interventi di messa in sicurezza idraulica. In quella sede, infatti, a seguito di manifestati dubbi interpretativi si è reso opportuno richiamare i requisiti minimi per procedere, in tali casi, alle ripermetrazioni delle aree inondabili.

Si ricorda ancora che, secondo i criteri regionali, in coerenza con gli indirizzi nazionali, la "messa in sicurezza" del corso d'acqua e conseguentemente delle corrispondenti aree perfluviali è stata convenzionalmente associata allo smaltimento senza esondazioni e con adeguato franco di sicurezza della portata a tempo di ritorno duecentennale. Benché questa rappresenta di norma la finalità degli interventi di sistemazione idraulica, è peraltro possibile procedere ad interventi dimensionati su portate a tempi di ritorno inferiori, nei casi in cui non sia possibile raggiungere la messa in sicurezza a breve termine e comunque sui tratti di interventi che si configurino come una fase realizzativa intermedia e che consentano una significativa mitigazione del rischio, individuando contestualmente lo stato di pericolosità residua per le portate superiori a quelle di progetto.

Poiché allo stato attuale sono stati finanziati molti interventi di sistemazione idraulica ed una buona parte di essi si trovano in fase realizzativa o sono stati conclusi, assume particolare rilevanza l'omogeneità a livello regionale nell'applicazione dei criteri per le ripermetrazioni e la valutazione degli esiti delle ripermetrazioni stesse sul territorio, anche avuto riguardo alle conseguenze sul regime normativo delle fasce.

2. Elementi per ripermetrazione di aree inondabili a seguito di interventi idraulici

Si richiamano gli elementi forniti nell'allegato 1 alla DGR 848/2003 contenente "*Indirizzi interpretativi e chiarimenti in merito ai criteri per la redazione della normativa dei piani di bacino per la tutela dal*

¹ Il comma 7 dell'articolo 15 della normativa-tipo recita:

"A seguito della realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica previsti dal Piano, la Provincia provvede alla conseguente modifica dei limiti della fasce A, B, C di cui ai commi precedenti, al fine di conformarli alla nuova situazione, con la procedura di cui al comma 15 dell'art. 97, della l.r. n.18/99.

Nel caso di interventi complessi, sottoposti a strumentazione urbanistica attuativa, comprensivi anche del progetto delle opere di sistemazione idraulica congruenti con quelle previste dal Piano, la ripermetrazione delle fasce A, B e C può essere deliberata dalla Provincia, ai sensi del comma 15 dell'art. 97, della l.r. n.18/99, anche contestualmente all'approvazione e/o al controllo dello strumento attuativo, ferma restando la natura prioritaria delle opere di sistemazione idraulica, la cui effettiva esecuzione, previa verifica della Provincia, condiziona l'efficacia della ripermetrazione e costituisce presupposto per le successive concessioni edilizie."

rischio idrogeologico di cui alla DGR 357/01". Al punto 8, in particolare, è stato specificato che, ai fini dell'efficacia della ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito degli interventi di sistemazione idraulica, deve essere verificata la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) Le opere realizzate devono essere conformi al Piano di bacino relativo ed, in ogni caso, al progetto approvato dagli Enti competenti, previa acquisizione degli eventuali necessari pareri di conformità al Piano di bacino.
- b) Le opere realizzate devono riguardare la realizzazione di lotti funzionali dell'intervento complessivo previsto dal Piano e comunque essere in grado di eliminare il livello di pericolosità di inondazione per il quale sono state progettate (di norma T=200 anni) in porzioni significative del territorio. Sulla base di idonea documentazione, da acquisire qualora non fosse stata prodotta in sede progettuale, dovrà essere valutata e perimetrata l'eventuale pericolosità residua in relazione alla portata di progetto, nonché all'assetto idraulico complessivo dell'area protetta dalla difesa idraulica (a titolo di esempio, interferenze con eventuali colatori minori o inondabilità residua proveniente da monte).
- c) Le opere devono essere state regolarmente terminate e collaudate.
- d) Deve essere specificato il soggetto responsabile della manutenzione delle opere al fine di assicurarne la corretta funzionalità nel tempo ed il conseguente mantenimento delle raggiunte condizioni di mitigazione della pericolosità idraulica.

Tali criteri vanno applicati anche nei casi di ripermetrazione "preventiva", laddove la stessa, cioè, possa venire approvata già sulla base del progetto di sistemazione, restando ferma la necessità di verificare la sussistenza degli elementi evidenziati a seguito del completamento degli interventi, ai fini dell'efficacia normativa della ripermetrazione stessa. Questo aspetto è stato, tra l'altro, sottolineato anche nella circolare prot. n.27699/519 del 2.8.2005, pubblicata sul BURL n. 8 parte II del 23.2.2005 relativa all'applicazione dell'art. 110 bis della L.R. 18/99.

Nel confermare la validità generale di tali criteri, ed a fronte della esigenza di assicurare l'omogeneità a livello regionale delle procedure di ripermetrazione, si forniscono nel seguito alcuni ulteriori elementi tecnici, ad integrazione e migliore esplicitazione dei criteri di cui alla DGR 357/01 e ss.mm.m in particolare a riguardo della fase di determinazione della pericolosità residua, richiamata anche tra gli elementi sopra ricordati.

3. Pericolosità residua a seguito di interventi di sistemazione idraulica

La realizzazione di interventi di sistemazione idraulica comporta, di norma, l'aggiornamento delle fasce di inondabilità previgenti, attraverso la valutazione delle condizioni di pericolosità residua, come già specificato al precedente punto 2, lett. b), che risulta connessa alla valutazione dell'efficacia degli interventi stessi rispetto alle portate di progetto.

La determinazione delle condizioni di pericolosità residua a seguito di interventi di sistemazione idraulica rappresenta un'operazione delicata e talvolta complessa, che richiede la necessaria attenzione e valutazione al fine della consapevolezza degli effettivi livelli di rischio raggiunti e della loro adeguata gestione nell'ottica della tutela della pubblica e privata incolumità.

In proposito, si ricorda che si possono verificare due grandi categorie di situazioni in relazione alla tipologia di interventi di sistemazione idraulica posti in essere:

- 1) interventi c.d. di "messa in sicurezza", dimensionati cioè per lo smaltimento senza esondazioni della portata di piena duecentennale con adeguato franco, conformemente agli indirizzi regionali e nazionali recepiti nei piani di bacino;
- 2) interventi c.d. di "mitigazione del rischio", dimensionati cioè su portate inferiori rispetto alla portata duecentennale o che comunque non assicurino in modo certo il contenimento di tale portata, ma che contribuiscano a ridurre in modo significativo il livello di pericolosità e rischio attuale.

Va ricordato, innanzitutto, che le condizioni di rischio nullo non sono mai raggiungibili nella realtà, e che la cosiddetta "messa in sicurezza" è corrispondente ad una soglia stabilita convenzionalmente. Anche in questo caso, quindi, è necessario valutare le potenziali condizioni di pericolosità residua, tenendo anche conto che la progettazione degli interventi ed il successivo studio delle aree inondabili residue sono necessariamente basati su modellazioni idrauliche, e quindi su schematizzazioni e semplificazioni matematico-numeriche.

Pertanto, si evidenzia che, anche in aree protette da opere idrauliche, esiste la possibilità che si verifichino eventi di tipo alluvionale, sia per il realizzarsi di eventi di entità superiore a quelli utilizzati come riferimento nella progettazione, comunque possibili (sormonto arginale), o per fenomeni non tenuti in considerazione nella modellazione matematica (quali ostruzioni, trasporto solido, accumulo delle acque a tergo delle strutture, etc.), sia per problemi di funzionalità delle opere idrauliche di difesa (quale ad es. il cedimento di una struttura arginale).

Nell'ambito della documentazione tecnica da produrre ai fini della ripermetrazione delle aree inondabili dovranno quindi essere valutate tutte le condizioni che possano condurre a livelli di pericolosità residua sui territori protetti da opere di sistemazione idraulica, sia nel caso di interventi dimensionati sulla portata duecentennale, sia, ancor di più, di quelli dimensionati su portate inferiori.

Si evidenziano nel seguito, a maggior precisazione dei criteri tecnici già forniti, alcuni aspetti generali da tenere in considerazione e requisiti minimi da rispettare nella fase della valutazione delle condizioni di pericolosità residua ai fini delle ripermetrazioni, della cui valutazione dare atto esplicitamente nell'ambito dei relativi atti.

1. Valutazione esplicita e documentata del quadro di pericolosità residua attesa, con riferimento allo scenario che si prefigura a seguito della realizzazione dell'intero progetto di messa in sicurezza idraulica nonché di quello del progetto del lotto di interesse, con una loro comparazione ai fini della valutazione del grado di efficacia raggiunto tramite la realizzazione del lotto stesso.
2. Ove il lotto non preveda il raggiungimento della messa in sicurezza da piene con tempo di ritorno duecentennale, determinazione della pericolosità residua riferita alla inondabilità che ancora permane rispetto alle portate con tempi di ritorno di 50, 200 e 500 anni, e ove, possibile a quelle con tempi di ritorno di 30 e 100 anni. Va da sé che alle perimetrazioni delle aree inondabili corrispondenti alle portate di riferimento sarà associata la corrispondente normativa in relazione al livello di pericolosità in cui ricade.
In tali casi andrà anche assicurata, già in fase di progettazione, l'adeguatezza delle strutture di difesa ai fini della funzionalità ed affidabilità delle opere (ad esempio, progettazione di argini sormontabili), ovvero sarà necessario analizzare e determinare le condizioni di funzionalità e di possibile criticità delle opere in caso di accadimento di eventi con portate superiori a quelle di progetto.
3. Valutazione, anche di prima approssimazione, sulle possibili condizioni di pericolosità residua riferita all'opera di difesa eseguita nel lotto, in relazione a scenari di sifonamento e/o di crollo e/o di sormonto per cedimento fondazionale. Sulla base degli esiti di tale valutazione, in casi particolari, anche in funzione della tipologia ed entità dell'opera o del contesto in cui la stessa ricade, potrà risultare necessario produrre analisi o studi specifici per la valutazione di dettaglio delle problematiche sopra accennate.

Resta ferma naturalmente la necessità di verificare altre cause di inondabilità o allagamento delle zone in questione (ad es. interazione con altri corsi d'acqua o colatori minori, acque di esondazione provenienti da tratti a monte, etc.).

Nel caso in cui gli interventi realizzati assicurino il contenimento della portata duecentennale con adeguato franco e non si riscontrino la necessità di valutazioni specifiche più approfondite di cui ai punti precedenti, si ritiene che, a fini di conoscenza storica e di protezione civile, ed in coerenza con quanto effettuato nell'ambito dei piani vigenti per le aree storicamente inondate, sia necessario, come livello minimo, perimetrare le aree a pericolosità residua in corrispondenza a quelle precedentemente inondabili con tempo di ritorno di 200/500 anni, facendole rientrare in fascia C, e distinguendole graficamente dalle reali aree inondabili 500-ennali post-intervento per una più facile lettura ed interpretazione.

Si richiama infine l'attenzione sulla cautela che richiede la perimetrazione della pericolosità residua in due fattispecie di intervento, per le quali risulta necessario procedere a specifiche valutazioni caso per caso:

a) **Interventi di risagomatura delle sezioni idrauliche e scavo del fondo alveo.**

Tali interventi, pur potendosi configurare come interventi di mitigazione del rischio, non si confi-

gurano, in generale, come interventi di messa in sicurezza in quanto non è certa, a priori, la stabilità nel tempo della configurazione di progetto, e pertanto non presuppongono, di norma, una ripermetrazione delle aree inondabili.

Nel caso in cui tali interventi esulino da una normale manutenzione e presentino i presupposti per una ripermetrazione delle aree inondabili, la valutazione del livello di pericolosità residua non potrà che essere effettuata sulla base di studi specifici ed approfonditi comprensivi di analisi sul trasporto solido e sulla morfodinamica fluviale.

L'efficacia della ripermetrazione conseguente agli interventi di cui trattasi dovrà quindi essere subordinata:

- a studi ed indagini che consentano di valutare già a livello progettuale la stabilità della configurazione ottenuta e di garantirla nel tempo, anche attraverso la definizione di specifici piani di manutenzione, che descrivano modalità, tempistica e costi della stessa; si sottolinea la necessità di individuazione esplicita del soggetto preposto alla manutenzione (vedi paragrafo 2, lett d), in questo caso particolarmente rilevante;
- ovvero
- alla esecuzione di adeguati programmi di monitoraggi successivi alla realizzazione dell'intervento, da individuare già in sede progettuale, al fine di verificare la variabilità della configurazione attesa nel tempo, per tratti significativi anche a monte e a valle del tratto di interesse.

b) Interventi di sistemazione idraulica dimensionati su portata duecentennale ma senza il franco di sicurezza previsto.

Si ricorda a questo proposito che il franco idraulico rappresenta il coefficiente di sicurezza che assicura il corretto funzionamento delle opere realizzate, tenendo conto di tutte le incertezze legate alla modellazione idrologico-idraulica e ai vari fenomeni che possono occorrere durante l'evento di piena, dei quali la modellazione non tiene solitamente conto, in particolare fenomeni di trasporto solido e di flottanti durante l'evento stesso.

Nel caso, quindi, che gli interventi realizzati non prevedano l'adeguato franco idraulico, è necessaria una valutazione specifica e dettagliata che consenta di analizzarne le conseguenze. Qualora, in particolare, la deroga al franco previsto dal piano di bacino non sia supportata da specifiche motivazioni tecniche che consentano di escludere ragionevolmente la possibilità di livelli di piena superiori rispetto a quanto determinato con la modellazione utilizzata (vedere in particolare il documento approvato dal CTR nella seduta del 11 novembre 2002 e trasmesso agli uffici provinciali con nota n.165209/4714/2002), è necessario prevedere la permanenza di una pericolosità residua, e quindi la permanenza di aree inondabili, per la portata di progetto. In particolare, in accordo con il contenuto del documento sopracitato, la portata per la quale l'opera progettata assicura il deflusso senza esondazioni deve essere identificata con la portata smaltibile con l'adeguato franco, presupponendo, quindi, un livello di pericolosità residua per le portate superiori.

ALLEGATO 2

INDIRIZZI RELATIVI ALLA RIPERIMETRAZIONE DELLE FASCE DI INONDABILITÀ A SEGUITO DI STUDI DI MAGGIOR DETTAGLIO

1. Premessa

I piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico determinano le aree inondabili a diversi tempi di ritorno in funzione delle varie criticità idrauliche individuate per i vari corsi d'acqua indagati.

I criteri per la normativa di attuazione dei piani di bacino stralcio di cui alla DGR 357/01 e ss.mm. prevedono che i limiti delle fasce di inondabilità possano essere aggiornati da parte della Provincia con la procedura semplificata di cui all'art.97, c.15 della l.r.18/1999, sulla base di studi di maggior dettaglio, quali studi integrativi eseguiti dalla Provincia ovvero quelli svolti nell'ambito degli studi fondativi degli strumenti urbanistici comunali, riguardanti le intere zone perimetrate o che interessino, in ogni caso, tratti e/o areali di ampiezza significativa.

Tali criteri sono stati recepiti dalla normativa-tipo di cui all'allegato 2 della DGR 357/01² e dalle normative di attuazione dei vari piani stralcio regionali approvati e vigenti.

Gli studi idraulici finalizzati alla determinazione o aggiornamento delle aree inondabili devono corrispondere alle indicazioni minime dell'allegato A dei criteri di cui alla DGR 357/01 (Allegato 3 della normativa-tipo di cui all'allegato 2 alla DGR 357/01).

2. Aggiornamento delle perimetrazioni delle fasce di inondabilità

2.1 Aspetti generali

Secondo quanto previsto dai criteri per la redazione dei piani di bacino, principio generale alla base dell'aggiornamento e la modifica della cartografia relativa alle fasce di inondabilità, sulla quale si applica la disciplina del piano per i diversi livelli di pericolosità idraulica, è che tali aggiornamenti devono derivare dall'acquisizione di nuove conoscenze o da studi o indagini di maggior dettaglio rispetto a quanto effettuato nell'ambito della redazione del Piano stralcio.

Si sottolinea, quindi, che, in generale, al fine di approvare nuovi studi volti a riperimetrare aree inondabili:

- deve essere verificato che gli studi sulla base dei quali vengono effettuate le nuove determinazioni siano effettivamente di maggior dettaglio e di approfondimento rispetto a quelli del piano di bacino vigente;
- deve inoltre essere verificato che lo studio porti sempre ad una determinazione più affidabile delle aree inondabili e delle relative caratteristiche di inondazione, avendo cura di determinare i margini di incertezza sia delle aree inondabili già perimetrate, sia delle nuove perimetrazioni;
- in tal senso, devono risultare evidenziate, in particolare, le ragioni tecniche che portano ad una diversa valutazione del valore delle stesse grandezze e parametri (ad es. eliminazione di errori materiali, diversi valori dei dati di base, diverso e più dettagliato supporto cartografico, diverso dettaglio nella delimitazione e caratterizzazione del bacino, diversa e più approfondita modellazione idraulica, etc.)

Pur dando atto che il tipo di indagine e di acquisizione di nuovi dati devono essere commisurati anche all'entità e alla motivazione della riperimetrazione richiesta, e che il "maggior dettaglio" dipende da vari fattori, spesso interagenti, si rileva quindi che la modifica alle perimetrazioni vigenti va sempre accompagnata da un reale e concreto approfondimento di dati di base, valutazioni, modellistica, etc., come meglio evidenziato ai paragrafi seguenti.

²Il comma 7 dell'articolo 15 della normativa-tipo recita:

"La Provincia può altresì ridefinire, con le procedure di cui al comma 15, dell'art.97, le classi di pericolosità idraulica e procedere alla conseguente modifica dei limiti delle fasce A, B, C, B* (A*) a seguito di studi di maggior dettaglio riguardanti le intere zone perimetrate e comunque tratti significativi dei corsi d'acqua, quali quelli svolti nell'ambito degli studi fondativi degli strumenti urbanistici comunali ovvero quelli integrativi eseguiti dalla Provincia stessa."

Tutto ciò va evidenziato in uno specifico allegato tecnico di sintesi che illustri le peculiarità dello studio di dettaglio rispetto agli studi precedenti a fondamento delle perimetrazioni del piano in essere e che verifichi che gli studi presentati contengano gli elementi adeguati per valutare tali aspetti e certifichi la sussistenza delle condizioni di cui sopra.

2.2 Rilievi topografici e di sezioni

Benché, come detto, gli approfondimenti di “maggior dettaglio” possano riguardare vari aspetti, si ritiene che gli stessi non possano prescindere da un adeguato rilievo topografico di dettaglio dei luoghi, che potrà peraltro essere proporzionato all’entità e alla rilevanza della modifica.

Pertanto gli studi finalizzati all’aggiornamento delle perimetrazioni, per assumere caratteristiche di “maggior dettaglio”, devono prevedere rilievi topografici sufficientemente accurati della zona di indagine, riguardanti le sezioni d’alveo, le golene e comunque le aree interessate dalla propagazione della piena e limitrofe.

L’estensione dei rilievi plano-altimetrici e la numerosità dei punti battuti sarà commisurata all’entità ed alla rilevanza della modifica richiesta, risultando sufficiente, ad esempio, estendere l’indagine su aree limitrofe in caso di errori materiali o di modeste modifiche conseguenti alla sola morfologia locale.

Fermo restando che i rilievi di cui trattasi debbano essere acquisiti e restituiti in quote assolute, indicazioni d’ordine generale sul dettaglio topografico necessario alla conduzione degli studi di dettaglio, rispettivamente per il piano quotato dell’area potenzialmente inondabile e per il transetto che comprende la sezione “attiva” dell’alveo fluviale, possono essere dedotte da direttive della FEMA (Federal Emergency Management Agency) americana, sinteticamente riprese nella DGR 299/03 e riportate in allegato al presente documento.

2.3 Tratto di corso d’acqua oggetto di studio

Le verifiche idrauliche, ai fini della loro affidabilità, devono sempre riguardare tratti di corsi d’acqua “idraulicamente significativi”.

Dal punto di vista della simulazione idraulica in alveo, nell’allegato A ai criteri di cui alla DGR 357/01 sono già definiti come “idraulicamente significativi” tratti di corso d’acqua “delimitati da sezioni per le quali sia possibile assegnare a priori il livello idrico della corrente” (es. attraversamento della profondità critica per brusco restringimento o allargamento, presenza di soglie, ponti, traverse etc. oppure, ad esempio, deflusso in un ricettore con livello noto). Questo principio consente di individuare tratti di corso d’acqua idraulicamente “sconnessi” l’uno dall’altro, tali da poter assumere che il comportamento idraulico di un tratto non sia influenzato e non sia influenzabile da tratti a monte e a valle.

Ai fini dell’omogeneità e dell’affidabilità dei risultati degli studi in termini di aree inondabili appare tuttavia necessaria una ulteriore precisazione riguardo la significatività del tratto studiato.

Considerato che la ripermetrazione proposta va ad inserirsi in aree già perimetrare, è comunque preferibile che gli approfondimenti interessino l’intero tratto studiato nell’ambito del piano di bacino vigente, in particolare per corsi d’acqua di dimensioni limitate.

Nel caso, tuttavia, si debba procedere per stralci più limitati, deve essere valutato e dimostrato che, oltre al tratto di corso d’acqua, anche le aree inondabili oggetto di studio e di approfondimento risultino “sconnesse” da quelle limitrofe, poste a monte e a valle.

Ciò significa, in generale, che le rideterminazioni effettuate in una zona, per poter costituire aggiornamento delle perimetrazioni di piano, devono risultare coerenti con quelle delle aree limitrofe e devono essere tali da non influire sulle valutazioni precedentemente effettuate, e da non essere influenzate da fenomeni di esondazione indiretti provenienti da sezioni del corso d’acqua esterne al tratto indagato. Analogamente dovrà essere dimostrato che i fenomeni di esondazione che si verificano nel tratto oggetto di indagine non interessino aree a valle di quella di studio.

2.4 Modellistica idraulica

L’aggiornamento del quadro conoscitivo conseguente alla presentazione di studi ed indagini di maggiore dettaglio deve sempre avvenire in un contesto di coerenza ed omogeneità tecnica con gli studi condotti nell’ambito del piano vigente.

Come sopra evidenziato, nel caso di approfondimenti riferiti a porzioni di aree già oggetto di studi, è

necessario che tali studi riguardino un intorno idraulicamente significativo, in modo da assicurare la coerenza dei risultati rispetto alle aree limitrofe o comunque idraulicamente connesse.

Qualora infine le valutazioni relative al deflusso delle acque di piena siano basate su ipotesi relative alla dinamica dell'esondazione diverse da quelle previste negli studi originari, deve essere adeguatamente dimostrata la fondatezza delle nuove ipotesi di base.

Inoltre, lo studio idraulico di dettaglio deve riportare una validazione del metodo adottato basata sulla ricostruzione delle alluvioni salienti registrate nel sito. Essa va condotta tramite la ricostruzione idrologica dell'evento generatore, la ricostruzione dell'area allagata e il confronto tra tale ricostruzione e le tracce dell'evento determinate da un'approfondita analisi storico documentale, tenendo altresì conto dell'effettivo assetto topografico dell'epoca, riportato sulla base cartografica di dettaglio adottata. In assenza di episodi documentati nel sito in esame, la validazione andrà comunque condotta su un sito campione.

In particolare quando il moto ed il deflusso risulti condizionato da situazioni non rappresentate da opere idrauliche (quali ad esempio allagamento tramite sottopassi, aperture o discontinuità nelle opere esistenti, ovvero presenza di "muretti" o recinzioni, etc.), e pertanto legato a situazioni che possono rivelarsi contingenti, in quanto derivanti da motivi e condizioni di tipo urbanistico-edilizio, deve essere garantito che le ipotesi poste a base dello studio non abbiano a venir meno né siano influenzate e modificate da eventuali interventi antropici, in quanto questi interventi non risultano soggetti a pareri ed autorizzazioni da parte delle autorità idrauliche competenti.

In assenza delle garanzie suddette devono essere assunte perimetrazioni che prendano contemporaneamente in considerazione le diverse ipotesi di dinamica dell'evento di esondazione, attraverso l'inviluppo dei diversi possibili scenari di pericolosità idraulica od una loro opportuna combinazione sulla base della loro probabilità di evenienza.

In tal senso vanno evitate, di norma, ripermetrazioni che dipendono esclusivamente da fattori urbanistico-edilizi.

Le fasce di inondabilità sono infatti delle zone a valenza normativa derivanti dalle aree inondabili e non possono presentare morfologie ad "isola" in corrispondenza di manufatti edilizi o blocchi di manufatti o interi isolati. A meno che tale morfologia non risulti suffragata da particolari conformazioni topografiche, evidenziate dalla planimetria e dai transetti, tale morfologia non è consentita anche qualora la tipologia e conformazione degli edifici, dei blocchi o degli isolati li renda protetti da barriere impermeabili.

Le eventuali protezioni edilizie corrispondono, infatti, non ad una "messa in sicurezza" areale della zona, ma piuttosto ad accorgimenti tecnico-costruttivi, attivabili nelle zone a rischio, al fine di proteggere passivamente gli insediamenti dagli allagamenti e di non aumentare il rischio attuale. Proprio perché tali interventi non rappresentano opere idrauliche con obbligo di controllo e manutenzione, né sono soggetti a polizia idraulica né sono di proprietà demaniale, essi non sono soggetti ad alcuna autorizzazione di tipo idraulico in occasione di modifiche degli elementi edilizi in questione. Di conseguenza, le aree protette da strumenti di difesa passiva a scala locale non possono essere tenuti in considerazione ai fini della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica di cui si tratta.

Estratto da allegato a DGRL 299/03 – Paragrafo 6

[omissis]

Seguendo le prescrizioni della Federal Emergency Management Agency si possono suggerire le seguenti indicazioni d'ordine generale sul dettaglio topografico necessario alla conduzione degli studi di dettaglio, rispettivamente per il piano quotato dell'area potenzialmente inondabile e per il transetto che comprende la sezione "attiva" dell'alveo fluviale.

Area potenzialmente inondabile

La base topografica del terreno su cui si propaga l'inondazione va ricostruita con un dettaglio adeguato in considerazione della sua influenza sull'affidabilità della previsione delle grandezze in gioco.

In particolare il rilievo topografico delle aree è necessario al fine di ricostruire il piano quotato delle aree interessate dalle inondazioni delle aree al fine dell'applicazione dei modelli matematico-numerici di inondazione. In tal senso, quindi, va definito l'adeguato dettaglio del rilievo che, deve rappresentare adeguatamente la morfologia e le quote delle aree interessate al fine di ottenere risultati affidabili dall'applicazione.

cazione dei modelli, in termini sia di perimetrazione di aree che di valutazione delle caratteristiche delle inondazioni quali tiranti e velocità; di conseguenza il dettaglio di tale rilievo può anche, ove del caso, essere differenziato ed adeguatamente infittito in relazione alle caratteristiche morfologiche delle aree, prevedendo il rilievo con un dettaglio diverso in zone in cui si prevedano variazioni più rapide delle grandezze idrauliche di riferimento da zone più uniformi rispetto alle quote.

Per il rilievo dell'area potenzialmente inondabile, il relativo piano quotato deve essere caratterizzato indicativamente da:

- una risoluzione verticale delle isoipse sul supporto cartografico - ovvero da una risoluzione delle quote dei modelli digitali del terreno (DEM) della porzione di territorio potenzialmente inondabile almeno pari a 30[]50 cm nelle zone pianeggianti e 80[]120 cm altrove;
- l'adeguato rilievo di tutti i bruschi cambiamenti di quota relativi, p.e., a infrastrutture viarie e ferroviarie, rilevati in genere, ecc.;
- l'opportuno aggiornamento del rilevamento topografico rispetto ai cambiamenti intervenuti in seguito alla costruzione del supporto cartografico standard eventualmente utilizzato.

Transetto e sezione fluviali

Le sezioni fluviali devono essere rilevate avendo cura che:

- la distanza verticale tra due punti adiacenti lungo il transetto della piana alluvionale non superi il 10% della dimensione verticale totale (altezza) del transetto;
- la distanza orizzontale tra due punti adiacenti lungo il transetto della piana alluvionale non superi il 5% della larghezza totale del transetto;
- la distanza orizzontale tra due punti adiacenti lungo la sezione dell'alveo fluviale non superi il 10% della larghezza totale della sezione attiva.

Opere idrauliche

Sia le opere longitudinali, sia quelle trasversali presenti nell'alveo attivo e nella zona golenale devono essere accuratamente rilevate, con una tolleranza verticale inferiore almeno della metà di quella adottata nel rilievo del piano quotato e una tolleranza orizzontale appropriata alla geometria e alla dimensione dei particolari di interesse idraulico dell'opera.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.01.2007

N. 25

Direttiva 91/676/CEE - Modifica del "Programma d'azione per le zone dichiarate vulnerabili da nitrati di origine agricola" a seguito dell'adozione dei D.Lgs. n. 152/2006 e n. 217/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni che recepisce, tra l'altro, la citata direttiva 91/676/CEE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "norme in materia ambientale";

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 "revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"

Richiamata la propria deliberazione n. 599 del 16 giugno 2006 con la quale è stato adottato dalla Regione Liguria, il "programma d'azione per le zone dichiarate vulnerabili da nitrati di origine agricola" ai sensi della direttiva 91/676/CEE;

Considerato che con l'adozione dei suddetti decreti legislativi 152/2006 e 217/2006 sono state introdotte importanti modifiche normative che rendono necessario un adeguamento del programma d'azione adottato con la soprarichiamata DGR. 599/2006 al fine di renderlo conforme alle nuove disposizioni nazionali;

Ritenuto opportuno per maggiore chiarezza, predisporre un nuovo testo integrale del suddetto programma d'azione che sostituisca in toto quello precedentemente adottato con la DGR. N. 599/2006;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia, Pesca e Protezione Civile;

DELIBERA


- di approvare, per i motivi specificati in premessa, il nuovo testo del programma d'azione di cui al documento allegato, definito ai sensi della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, per quanto riguarda la zona di Ceriale, Albenga e Cisano sul Neva (SV);

- il programma d'azione adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 599 del 16 giugno 2006 viene sostituito dal documento allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)



**REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E PROTEZIONE CIVILE**

**PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE
«VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA»
(Direttiva 91/676/CE e D.Lgs. 152/06)**

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE

- 1.1 Inquadramento geologico, climatico e pedologico della zona
- 1.2 Clima e Pedoclima
- 1.3 Formazione ed evoluzione dei suoli
- 1.4 Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde

PARTE I - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE ED ALTRE PRATICHE AGRONOMICHE EFFETTUATE NELLE AZIENDE ZOOTECNICHE

- 2.1 Definizioni
- 2.2 Divieti
 - 2.2.1 Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati organici di cui al decreto legislativo n. 217/2006
 - 2.2.2 Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami
- 2.3 Contenitori per lo stoccaggio e/o il trattamento
 - 2.3.1 Criteri generali
 - 2.3.2 Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo di materiale palabile
 - 2.3.3 Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio di materiale non palabile
- 2.4. Modalità di utilizzazione agronomica
 - 2.4.1 Tecniche di distribuzione
 - 2.4.2 Dosi di applicazione
- 2.5 Comunicazione e piano di utilizzazione agronomico (PUA)
- 2.6 Autorizzazione e comunicazione
 - 2.6.1 Contenuti della comunicazione completa per le aziende che producono e/o utilizzano al campo un quantitativo di azoto da effluenti zootecnici superiore ai 3000 kg/anno
 - 2.6.2 Contenuti della comunicazione semplificata per le aziende che producono e/o utilizzano al campo un quantitativo di azoto da effluenti zootecnici compreso tra 1000 e 3000 kg/anno
- 2.7.1 Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

PARTE II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE ED ALTRE PRATICHE AGRONOMICHE EFFETTUATE NELLE AZIENDE NON ZOOTECNICHE

- 3.1 Definizioni
- 3.2 Divieti
- 3.3 Misure obbligatorie
- 3.4 Misure raccomandate
- 3.5 Definizione delle buone pratiche agricole o linee guida per alcune tipologie colturali finalizzate alla riduzione dell'immissione di nitrati nell'ambiente derivanti da attività agricola
 - 3.5.1 Aspetti generali
 - 3.5.2 Gestione della pratica irrigua
 - 3.5.3 Definizione delle dosi di fertilizzante da usare
- 3.6 Linee guida per alcune tipologie colturali

SCHEDA 1: piante floricole, ornamentali, aromatiche e orticole in vaso in pieno campo

SCHEDA 2: piante floricole, ornamentali, aromatiche e orticole in vaso in serra

SCHEDA 3: orticole e floricole coltivate non in vaso

SCHEDA 4: vite per uva da vino

SCHEDA 5: olivo

PARTE III - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 4.1 Razionalizzazione delle concimazioni e buone pratiche
- 4.2 Attività formativa ed informativa

PARTE IV - CONTROLLI E SANZIONI

- 5.1 Monitoraggio e controlli
- 5.2 Sanzioni

1 INTRODUZIONE

La zona vulnerabile individuata con DGR n. 1256 del 05/11/2004 risulta ubicata in provincia di Savona nella cosiddetta "Piana di Albenga" ed occupa una superficie abbastanza modesta (circa 1.325 ettari) compresa amministrativamente tra i comuni di Albenga (77,13%), Ceriale (22,81%) e una piccolissima parte di Cisano sul Neva (0,06%). La zona è caratterizzata dalla compresenza di aziende agricole, insediamenti urbani, insediamenti turistici e alberghieri nonché attività artigianali e commerciali.

Dal punto di vista dell'attività agricola, nel comprensorio di Albenga, Ceriale e Cisano sul Neva, risultano praticate in prevalenza coltivazioni di fiori e piante ornamentali in vaso, ma sono presenti anche altre floricole, aromatiche e ortive sia in serra che in pieno campo (Tabella n°1).

Ai margini dell'area, nelle zone in pendio, sono presenti coltivazioni arboree quali vite e olivo e qualche azienda con allevamenti.

Tabella n° 1 - Principali colture presenti nei comuni di Albenga Ceriale e Cisano sul Neva.
(dati elaborati dal censimento generale Agricoltura anno 2000)

COLTURE	ALBENGA		CERIALE		CISANO sul NEVA	
	ettari	aziende	ettari	aziende	ettari	aziende
Fiori, Pianta ornamentali e Aromatiche in serra	143,59	444	31,07	83	4,50	33
Fiori, Pianta ornamentali e Aromatiche in pieno campo	177,57	425	31,76	83	19,75	47
Ortive in serra: pomodoro – lattuga	67,23	283	6,77	42	0,41	4
Ortive in campo: lattuga- carciofo- pomodoro	288,51	653	13,4	64	7,63	22
Piante aromatiche da taglio	-	-	-	-	9,05	30
Olivo	104,55	293	31,89	60	50,28	87
Vite	62,37	134	3,55	7	7,13	29
Orti familiari	25,19	340	3,83	47	3,60	45
Vivai – Pianta ornamentali	3,13	5	-	-	1,10	1
Aziende con allevamenti	-	16	-	10	-	-
TOTALE	872,14	2.593	122,27	396	103,45	298

Si ritiene che il maggiore impatto nell'area, per quanto riguarda la problematica "nitrati", derivi dalle aziende ortofloricole ubicate nella piana sia per l'intensità colturale e la tecnica irrigua praticata che, come si potrà approfondire in seguito, per la permeabilità dei suoli presenti.

Scopo del presente Programma di azione è quello di contribuire a proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da nitrati di origine agricola, attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto.

Il meccanismo di formazione dei carichi di sostanze nutrienti provenienti dal settore agricolo e zootecnico è legato a molteplici componenti: le colture, l'irrigazione, la fertilizzazione, il rapporto tra carico di bestiame e dimensione dei fondi, le modalità e i tempi di spargimento dei fertilizzanti azotati sui terreni.

Il presente Programma di azione interviene per ottimizzare la gestione dell'azoto nel sistema suolo-pianta, al fine di minimizzare le possibili dispersioni con le acque di ruscellamento e di drenaggio superficiale e profondo, e assicurare alle colture agricole un livello produttivo e nutrizionale economicamente e ambientalmente sostenibile.

1.1 Inquadramento geologico, climatico e pedologico della zona

I dati relativi all'inquadramento geologico, climatico e pedologico della zona derivano, con alcuni adattamenti, dal lavoro svolto dalla Soc. Timesis per la Regione Liguria nell'ambito della realizzazione della carta pedologica 1:250.000.

Da un punto di vista geologico, la Piana di Albenga presenta peculiari caratteristiche litostratigrafiche regolate, nella loro successione ed evoluzione, dalla particolare fisiografia che caratterizza l'area; il quadro geologico d'insieme, è contraddistinto dalla presenza di differenti successioni sedimentarie che,

a partire dal Pliocene inferiore, si sono depositate al di sopra di un preesistente substrato pre-oligocenico.

Successivo all'apporto Pliocenico, caratterizzato da argille, la piana di Albenga è stata interessata da apporti prevalentemente fluviali, con la messa in posto di potenti successioni conglomeratiche che, connesse con il ritiro marino e il contemporaneo sollevamento dell'entroterra ligure, sono andate a colmare la depressione della piana di Albenga.

Ancora in età quaternaria, gli ultimi depositi hanno favorito il colmamento dei sedimenti marini e costituiscono le assise sedimentarie della zona di Campochiesa, della zona compresa tra la confluenza del Torrente Arroscia con il Torrente Neva e della pianura costiera tra Ceriale e Albenga.

A partire dal Pliocene, quindi, l'ingressione marina ha arretrato nelle valli interne il livello basale dei principali corsi d'acqua, bloccando il loro apporto all'interno dei solchi vallivi e nelle zone più ampie, oggi corrispondenti alla Piana di Albenga, dove si sono depositati i sedimenti marini.

Successivamente, con il progressivo ritiro del mare, si è assistito ad uno spostamento del livello di base dei principali corsi d'acqua (direzione E-SE) e tale spostamento ha consentito la rimobilizzazione dei sedimenti depositati all'interno dei solchi vallivi e la loro progressiva redistribuzione in ampi ventagli alluvionali (Figura 1).

Questi depositi terrigeni hanno favorito l'infiltrazione delle acque superficiali direttamente dal suolo (per percolazione verticale) e soprattutto attraverso la ricarica nelle zone apicali delle conoidi del Torrente Arroscia, del Torrente Neva e lungo tutto il decorso delle principali aste fluviali.




Figura 1: redistribuzione dei depositi terrigeni sui sedimenti marini.

In tal modo e a seguito del progressivo ritiro dell'acqua marina è iniziata la progressiva sostituzione delle acque salate con le acque dolci che hanno costituito, nel tempo, il sistema acquifero della piana; in realtà, la situazione rappresentata in Figura 2, relativa ad uno stato di equilibrio tra le acque marine e le acque dolci, va riferita ai decenni passati, quando i prelievi di acque dai pozzi non erano ancora esageratamente intensi.




Figura 2: progressivo ritiro del cuneo di acque salate a seguito dell'interramento della Piana di Albenga.

Il progressivo prelievo di acqua per irrigazione e/o uso industriale ha in parte alterato l'equilibrio esistente, favorendo l'ingresso di un cuneo di acque saline nella zona caratterizzata un tempo dalle acque dolci.

Come descritto, quindi, l'evoluzione morfologica della piana è stata governata e regolata prevalentemente da dinamiche alluvionali; la testimonianza più evidente di tale evoluzione è rappresentata dalla progressiva migrazione verso sud del Fiume Centa a seguito del progressivo basculamento, avvenuto in epoca Pliocenica, della porzione occidentale e nord-occidentale dell'area.

Questo spostamento è documentato anche storicamente, sia in epoca romana che medioevale, attraverso testimonianze che riferiscono del passaggio di un ramo del Fiume Centa a nord di Albenga in parziale sovrapposizione agli alvei attuali del Rio Garena e del Rio Antognano.

Esistono, inoltre, cartografie del XVIII secolo che rappresentano la città di Albenga compresa tra due fiumi di cui uno, quello settentrionale, corrisponde all'attuale corso del Rio Antognano.

Oltre a divagazioni entro la piana, un altro fenomeno che ha interessato tali superfici è stata la progradazione dei depositi alluvionali verso il mare; alcune fonti storiche riportano che la linea di battigia nel I secolo a.C era posizionata all'altezza di Piazza del Popolo, ovvero a circa 1 km dalla posizione attuale.

Inoltre, dal medioevo ad oggi, la linea di costa è avanzata verso est di circa 1km e si calcola che negli ultimi 350 anni l'avanzamento sia stato di "solo" 200 metri. Attualmente, la regolarizzazione dei corsi d'acqua associata all'abbassamento del livello degli alvei ha notevolmente ridotto il fenomeno.




Figura 3: Carta morfostrutturale – 1) alluvioni attuali - 2) alluvioni oloceniche – 3) alluvioni plio-pleistoceniche – 4) substrato pleistocenico – 5) Discontinuità altimetrica – 6) sella – 7) Orlo di scarpata di terrazzo – 8) contropendenza – 9) Conoide– 10) Paleoconoide – 11) Fosso – 12) Gomito fluviale – 13) Meandro incassato – 14) Asimmetria reticolo idrografico – 15) Cattura fluviale – 16) Valle cieca – 17) Faglia o lineamento morfo-tettonico (Fonte Macciò, 1993, mod.)

La piana di Albenga è limitata a nord-ovest da un sistema di terrazzi alluvionali pleistocenici originatisi a seguito dell'approfondimento del reticolo idrografico che ha eroso i depositi pleistocenici continentali; si tratta di un sistema di terrazzi ancora ben conservato che sovrasta con evidenti scarpate il corso del Torrente Neva.

Tale sistema ha un'inclinazione est-ovest e si immerge nella piana di Albenga senza soluzione di continuità e con scarpate modeste e più contenute.




Figura 4: Carta geologica schematica della Piana di Albenga - 1) substrato pre-pliocenico - 2) argille plioceniche - 3) conglomerati e arenarie sabbiose - 4) depositi alluvionali e deltizi quaternari - 5) giacitura della stratificazione - 6) traccia delle sezioni litostratigrafiche (Fonte Macciò, 1993, mod.)

1.2 CLIMA E PEDOCLIMA

La Piana di Albenga è caratterizzata da un clima “parzialmente” mediterraneo con inverni miti ed estati calde, talvolta caratterizzate da fenomeni di siccità.

Il tratto costiero, grazie all’azione mitigatrice del mare, presenta un clima tipicamente marittimo, con escursioni termiche stagionali contenute.

L’andamento stagionale delle precipitazioni evidenzia un picco in corrispondenza del mese di ottobre; mentre i totali annui oscillano intorno ai 850 mm.

Per quanto riguarda le temperature, le medie annue oscillano intorno ai 13-14°C, con massimi giornalieri che raggiungono i 35°C in luglio e minimi che possono scendere anche sotto lo zero.

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
T	6,5	6,5	9,0	11,5	15,5	19,0	22,5	22,5	19,0	15,0	10,0	7,0	13,7
P	101	90	90	82	76	38	21	43	55	106	97	79	878
PE	16	15	30	46	78	104	135	126	88	58	28	17	741
P-PE	85	75	60	36	-2	-66	-114	-83	-33	48	69	62	137
ST	200	200	200	200	198	142	80	53	45	93	162	200	
CST	0	0	0	0	-2	-56	-62	-27	-8	48	69	38	
AE	16	15	30	46	78	94	83	70	63	58	28	17	598
D					0	10	52	56	25				143
S	85	75	60	36						0	0	24	280
RO	43	37	30	18						0	0	12	
T: temperature			P-PE: precipitazioni - evapotraspirazione					AE: evapotraspirazione reale				RO: run-off	
P: precipitazioni			ST: riserva idrica utile del suolo					D: deficit					
PE: evapotraspirazione			CST: variazioni riserva idrica					S: surplus					




Figura 5: bilancio idrico per la stazione di Albenga




Figura 6: condizioni di umidità della sezione di controllo

Le elaborazioni climatiche proposte sono state effettuate a partire da serie climatiche relative alla stazione di Albenga.

Il calcolo della evapotraspirazione potenziale (PE) è stato effettuato utilizzando la formula di Thornthwaite (1957) che, tra l'altro, è indicato quale metodo di riferimento per la definizione del regime di umidità dei suoli secondo quanto previsto dalla Soil Taxonomy (USDA 1998).

Per quanto riguarda il pedoclima¹, quindi, l'interpretazione dei dati ha confermato la prevalenza di un regime di umidità udico, in ragione di una buona distribuzione delle precipitazioni; il regime di temperatura dei suoli è termico.

1.3 FORMAZIONE ED EVOLUZIONE DEI SUOLI

Per l'area di Albenga sono state individuate 12 unità tipologiche di suolo a cui corrispondono 15 sottounità; i suoli sono stati fortemente influenzati dalla dinamica fluviale e possono essere suddivisi nei seguenti gruppi:

- suoli delle alluvioni recenti ed attuali: ARR1, BOS1, BST1, CER1, CER2, SFE1
- suoli dei cordoni dunali: PRA1
- suoli dei terrazzi pleistocenici continentali: MEW1, MEW2, MEW3, PIA1, SAL1
- suoli della conoide di Ceriale: PEA1, PAS1
- suoli degli affioramenti marini pliocenici: CAS1

I suoli delle alluvioni recenti ed attuali presentano caratteri anche molto diversi a seconda del materiale parentale che li caratterizza: i suoli ARROSCIA (ARR) rappresentano tipicamente i suoli delle alluvioni attuali dei vari corsi d'acqua, sono scheletrici sin dalla superficie e la terra fine è costituita prevalentemente da sabbia grossolana; non si notano movimenti o traslocazioni di materiali e sono molto calcarei lungo tutto il profilo. Sono i suoli che caratterizzano gli ambienti prossimali alle aste fluviali e sono presenti senza soluzione di continuità lungo tutti i corsi d'acqua dell'area investigata. Possono essere soggetti ad occasionali inondazioni.

Allontanandosi dall'asta fluviale, i suoli presentano una maggiore evoluzione e assumono caratteri diversi a seconda del materiale parentale che li contraddistingue; i suoli BOSSOLETO (BOS) sono tipici delle posizioni medio distali rispetto all'asta fluviale e non si escludono apporti laterali ad opera dei versanti sovrastanti, generalmente hanno tessiture moderatamente grossolane, hanno un contenuto in scheletro comune in tutti gli orizzonti, sono calcarei in tutto il suolo e non sono visibili segni evidenti di movimenti di soluti. Da un punto di vista tassonomico sono inquadrati come Fluventic Eutrudept coarse loamy, mixed, active, thermic.

In posizione più proximale al corso d'acqua sono presenti i suoli BASTIA (BST); si tratta anche in questo caso di inceptisuoli poco evoluti; rispetto ai suoli BOSSOLETO, sono limitati da un livello di ghiaie il cui limite superiore è sempre compreso entro 100 cm di profondità. Anche in questo contesto non sono visibili movimenti di soluti nel suolo e l'orizzonte B si configura come un orizzonte Cambico. Da un punto di vista tassonomico sono inquadrati come: Fluventic Eutrudept coarse loamy over sandy skeletal, mixed, superactive, thermic. Sono caratterizzati da una distribuzione abbastanza ampia all'interno dell'area studiata.

Per quanto riguarda i regimi di umidità si è fatto riferimento alle definizioni proposte alla Soil Taxonomy (USDA, 1998).

Regime di umidità udico: "la sezione di controllo non è secca in ogni sua parte per un periodo superiore ai 90 giorni cumulativi nella maggior parte degli anni. Se la temperatura media annua del suolo è più bassa di 22°C e se la temperatura media invernale del suolo, misurata a una profondità di 50 cm differisce di 6°C o più dalla temperatura media estiva del suolo, allora la sezione di controllo deve essere secca in tutte le sue parti per meno di 45 giorni consecutivi nei 4 mesi che seguono il solstizio estivo in 6 anni su 10".

Regime di umidità termico: temperatura media annua del suolo calcolata a 50 cm di profondità compresa tra 15 e i 22°C

Regime di umidità mesico: temperature medie annue del suolo calcolata a 50 cm di profondità compresa tra 5 e 8°C

Associati ai suoli BASTIA, ma tipici delle alluvioni riferibili al fiume Centa e, quindi, con localizzazione limitata alle delineazioni in prossimità dell'abitato di Albenga, sono i suoli SAN FEDELE. Hanno posizione medio distale rispetto all'alveo ma, rispetto ai suoli BOSSOLETO, hanno un contenuto in scheletro inferiore e famiglia granulometrica corse silty.

I suoli CERIALE sono i suoli tipici della piana nella zona compresa fra Albenga e Ceriale; anche in questo caso si tratta di suoli alluvionali caratterizzati da tessiture moderatamente grossolane e con percentuali di argilla leggermente superiori a quanto rilevato per le tipologie descritte sino ad ora, pur mantenendosi all'interno della famiglia granulometrica franco grossolana.

Il materiale parentale, di matrice alluvionale, proviene dal parziale smantellamento dei terrazzi pleistocenici e della conoide di Ceriale, conferendo al suolo cromatismi più accesi e rossastri. Sono calcarei in tutti gli orizzonti anche se non in modo costante; talvolta negli orizzonti profondi si osserva una diminuzione del contenuto di calcare totale senza che questa sia associata a delle particolari evidenze pedogenetiche.

Hanno scheletro da scarso a comune e, nelle porzioni prossimali alla linea di costa, possono essere limitati dalla presenza della falda (sottounità CER2).

Sono stati classificati come Inceptisuoli - Fluventic (Oxyaquic) Eutrudept coarse (fine) loamy, mixed, active thermic, anche se, localmente nel profilo, sono state osservate deboli laccature di ferro e/o argilla sugli aggregati strutturali degli orizzonti più profondi, queste non sembrano avere un'organizzazione tale da configurarsi come argillans; più probabilmente sono legate al movimento, non organizzato, di materiali fini (limi ed argille) favorito dai consistenti flussi idrici che attraversano il suolo come conseguenza delle irrigazioni.

Nel corso degli anni questi suoli sono stati oggetto di profonde trasformazioni e bonifiche, in quanto accanto a comuni spietramenti sono stati effettuati consistenti riporti di materiale, provenienti sia dallo smantellamento dei depositi di spiaggia che da ambiti collinari di complessa identificazione.

In prossimità della linea di costa sono presenti i depositi di spiaggia; che sono attualmente ridotti ad una sottile striscia compresa tra la Piana di Albenga e la ferrovia. In questo contesto sono presenti i suoli PRAE (PRA): Entisuoli sabbiosi, limitati in profondità dalla falda salina, che, dal punto di vista tassonomico, sono inquadrabili come Sodic Psammaquent, mixed, calcareous, thermic.

A livello dei terrazzi Pleistocenici, in posizione sopraelevata rispetto alla Piana di Albenga, sono diffusi suoli, distribuiti su più livelli di terrazzi alluvionali e rappresentati dalla UTS MEWES e dalle sue sottounità, che sono caratterizzati da un'intensa e prolungata pedogenesi e riconducibili agli ordini degli Alfisuoli.

In corrispondenza del livello più alto (UC 3) e meglio conservato, sono presenti i suoli MEW1, che, rispetto alle altre sottounità riconducibili alla stessa UTS, hanno tessiture franche in superficie e franco-limoso-argillose ed argillose in profondità; i suoli MEW2 rappresentano la fase erosa dei suoli precedenti essendo, questi ultimi, caratterizzati da tessiture superficiali franco-limoso-argillose o franco-argillose.

Analogamente, il grado di pedogenesi che ha interessato l'orizzonte Bt sembra essere decisamente più sviluppato in MEW1 rispetto a MEW2, anche se questo non si riflette in caratteri microscopicamente differenti. In entrambi i suoli sono presenti, negli orizzonti sottosuperficiali, numerose laccature di argilla e il colore della matrice (generalmente 10YR o 7,5YR) è alternato da striature biancastre che conferiscono un pattern irregolare. Queste alternanze sono tipiche degli orizzonti che presentano caratteri fragipan anche se non sono state rilevate evidenze in tal senso. La densità apparente non presenta valori significativamente elevati e la prova relativa alla fragilità degli aggregati strutturali (campione secco in acqua) non ha dato risultati definitivi.

Da un punto di vista tassonomico sono inquadrati come: Typic (Fragic) Hapludalf fine loamy, mixed, superactive thermic.

I suoli MEW3 appartengono al medesimo paesaggio e sono esclusivi dei lembi relitti dei terrazzi pleistocenici presenti lungo i versanti delle vallate interne; rispetto a MEW1 e MEW2, pur mantenendo costanti i caratteri generali, hanno pendenze maggiori (2-4% pendenti), l'uso del suolo più naturaliforme, rappresentato da vigneti e boschetti di invasione e sono frequentemente associati ai suoli CAS1. Questi sono suoli calcarei poco evoluti, sviluppatasi a partire da substrati sedimentari di origine marina (argille e/o marne).

Sempre riferibili a terrazzi alluvionali pleistocenici, sono i suoli Pian Bosco (PIA1); presenti all'altezza del terrazzo di Leca che è separato dal corso attuale del Torrente Neva da una evidente scarpata;

rispetto ai suoli MEW hanno forma più complessa come conseguenza di una morfologia meno conservata e parzialmente dissecata da un modesto reticolo di drenaggio. Il materiale parentale è costituito da depositi a bassa energia sovrastati da ghiaie grossolane significativamente alterate e mescolati ad argille residuali (famiglia granulometrica loamy skeletal over clayey). Sono Alfisuoli non calcarei, a pedogenesi prolungata ed intensa, caratterizzati nei primi 100 cm dalla presenza di uno scheletro ghiaioso grossolano parzialmente alterato che sovrasta un orizzonte argillico intensamente pedogenizzato.

Superiormente ai livelli alluvionali e prossimali ai rilievi collinari, sono presenti i suoli SALEA (SAL1), questi si sono sviluppati a partire da depositi continentali, riferibili al Pleistocene inferiore, contaminati solo superficialmente dal materiale colluviale. Si tratta anche in questo caso di Alfisuoli molto pedogenizzati caratterizzati da una debole coltre colluviale (40 [] 50 cm) costituita da depositi "residuali" riferibili alla dissoluzione del substrato calcareo. Si tratta anche di Alfisuoli classificati come Typic Hapludalf loamy skeletal, mixed, superactive, thermic.

Le superfici appartenenti alla conoide di Ceriale, infine, sono caratterizzate dalla presenza dei suoli PASCOLO BIANCO (PAS1) e PEAGNA (PEA1); i primi sono tipicamente suoli di chiara origine colluviale, calcarei, a tessitura fine (Typic Eutrudept fine, mixed, superactive, thermic) limitati in profondità (140 cm) da un livello di ghiaie grossolane di matrice calcarea; i secondi sono tipici delle superfici dove la morfologia ha subito profonde modificazioni a seguito dei terrazzamenti antropici. In questi ambiti prevalgono suoli profondi, moderatamente evoluti (Typic Hapludalf coarse loamy, mixed, superactive, thermic), sviluppatasi a partire da materiale parentale non calcareo (terre rosse residuali). Lo scheletro, quando presente, è rappresentato da comuni ghiaie grossolane calcaree, gli orizzonti sottosuperficiali presentano deboli laccature sulla superficie degli aggregati e, nonostante le modificazioni imposte dalle sistemazioni di versante, sembrano aver mantenuto tali caratteri di naturalità, almeno nelle porzioni inferiori.

1.4 Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde

Da quanto esposto in merito alle caratteristiche pedologiche dei suoli della zona e dai dati analitici disponibili, risulta evidente che i suoli presenti nella zona vulnerabile, se valutati dal punto di vista della capacità protettiva nei confronti delle acquiferi superficiali e profondi, rientrano in una categoria che offre una bassa protezione.

Le limitazioni sono dovute essenzialmente alla tessitura grossolana e sabbiosa e alla scarsa capacità di scambio cationica (CSC). Di questo aspetto il piano d'azione dovrà sicuramente tenere conto prevedendo gli interventi più idonei sia per limitare l'impiego dei fertilizzanti che la gestione dell'acqua irrigua e, più in generale, per introdurre tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati alla riduzione della problematica.

PARTE I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE E AD ALTRE PRATICHE AGRONOMICHE EFFETTUATE NELLE AZIENDE ZOOTECNICHE

2.1 Definizioni

Ferme restando le definizioni di cui all'art. 74 del D.Lgs. 152/2006, ai fini del presente programma si intende per:

- **Consistenza dell'allevamento:** il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento .
- **Stallatico:** ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera o il guano, non trattati o trattati .
- **Effluenti di allevamento palabili/non palabili:** miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita.
- **Liquami:** effluenti di allevamento non palabili. Se provenienti dall'attività di allevamento sono assimilati ai liquami:
 - i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio,
 - i liquidi di sgrondo di accumuli di letame,

- le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera,
- le frazioni non palabili da destinare all'uso agronomico, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici,
- i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati,
- le acque di lavaggio di strutture, attrezzature e impianti zootecnici, se mescolate ai liquami come sopra definiti e qualora destinate all'uso agronomico.
- **Letami:** effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Se provenienti dall'attività di allevamento sono assimilati a letami:
 - le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli,
 - le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali effettuati all'interno o all'esterno dei ricoveri,
 - le frazioni palabili, da destinare all'uso agronomico, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici,
 - i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.
- **Accumuli di letami:** depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione.
- **Stoccaggio:** deposito di effluenti e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101 comma 7, lettere a, b e c del D.Lgs. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari, così come previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 aprile 2006.
- **Trattamento:** qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari.
- **Fertirrigazione:** l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o di fertilizzanti così come individuati ai sensi del D.Lgs. 217/2006;
- **Destinatario:** il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica.
- **Reticolo principale di drenaggio:** insieme dei corsi d'acqua artificiali fino al terzo ordine, ad esclusione di quelli interessanti il territorio di una sola azienda.
- **Corso d'acqua naturale:** corso d'acqua, di qualsiasi ordine, appartenente al reticolo naturale.
- **Area aziendale omogenea:** porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati.
- **Allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti:** ai fini dell'utilizzazione agronomica si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore del presente programma.
- **CBPA (codice di buona pratica agricola)** è il codice approvato con Decreto Ministeriale il 19/4/99 pubblicato in G.U. n. 102 S.O. n. 86 del 4 maggio 1999.

2.2 Divieti

2.2.1 Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 217/2006

L'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 217/2006 è vietato:

- a) a distanza inferiore a 25 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 02/02/1971;
- b) a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, ove non diversamente specificato in senso più restrittivo dagli strumenti di pianificazione territoriale ovvero da leggi o regolamenti;
- c) a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi;
- d) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

- e) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- g) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

Nelle fasce di divieto di cui alle lettere "a", "b" e "c", ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. L'utilizzo agronomico dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 217/2006 è vietato sui terreni gelati, innevati o saturi d'acqua e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per concimi non interrati.

È vietato, inoltre, il ricorso alla fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento.

Le disposizioni di cui alle lettere "a", "b" e "c" non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

2.2.2 Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 comma 1 lett. a), b), e) e f), e all'art. 5 comma 1 lett. d), e), f), g) e h), del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 aprile 2006, l'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/1992 è vietata:

- a) a distanza inferiore a 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 02/02/1971;
- b) a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- c) su terreni con pendenza superiore al 10%;
- d) nei mesi particolarmente piovosi ovvero quando le precipitazioni, intese come media mensile dell'areale considerato, superano i 100 mm.

Nelle fasce di divieto di cui alle lettere "a" e "b", ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. Le disposizioni di cui alle lettere "a" e "b" non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

2.3 Contenitori per lo stoccaggio e/o il trattamento

2.3.1 Criteri generali

Gli effluenti di allevamento destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative e tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate ai punti 2.3.2 e 2.3.3, tenuto conto anche della piovosità media delle zone designate.

Al fine di ridurre il volume dei liquami prodotti è necessario effettuare nell'allevamento un'oculata gestione dei consumi di acqua sia per le operazioni di abbeveraggio sia per quelle di lavaggio, nonché limitare l'esposizione alla pioggia delle superfici di allevamento e stoccaggio degli effluenti. A tale fine i nuovi allevamenti e gli allevamenti in ristrutturazione devono privilegiare l'adozione di sistemi di raccolta e di trattamento degli effluenti atti, fin dalla produzione, a concentrare e a stabilizzare la sostanza organica contenuta negli stessi.

I trattamenti degli effluenti di allevamento devono essere finalizzati ad agevolare la loro gestione agronomica, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per la loro distribuzione. Nella Tabella n° 2 è riportato l'elenco dei trattamenti indicativi funzionali a tale scopo.

Tabella n° 2 – Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamento di liquami suinicoli.

I valori di azoto da cui partire per il calcolo sono:

- 140,3 kg/t pv/anno nel caso di scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo;
- 152,7 kg/t pv/anno nel caso di suini in accrescimento e ingrasso.

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
	%	Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120 giorni del liquame tal quale - efficienza media - efficienza massima	28		100
2. Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio - efficienza media - efficienza massima	28 31	6 13	94 87
3. Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio - efficienza media - efficienza massima	42 48	8 16	92 84
4. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga e nastropressa) + stoccaggio - efficienza media - efficienza massima	28 38	30 30	70 70
5. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga e nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio - efficienza media - efficienza massima	42 46	37 34	63 66
6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio - efficienza media - efficienza massima	71 77	73 67	27 33

NOTE ALLA TABELLA n° 2

- Lo stoccaggio in tutte le linee è stato considerato pari a 90 giorni per le frazioni solide e a 120 giorni per quelle liquide;
- Per la separazione delle frazioni solide grossolane nelle linee 2 e 3 vengono indicati due livelli di efficienza: efficienza media (7 kg/t p.v.), quale si riscontra nella maggior parte delle situazioni aziendali dove si fa ricorso ai vagli di tipo rotante o vibrante; efficienza massima (13 kg/t p.v.), ottenibile con il ricorso a separatori cilindrici rotanti o a separatori a compressione elicoidale, di maggior costo ma di più elevate prestazioni;
- Anche per la riduzione dell'azoto ottenibile nelle diverse linee di trattamento vengono indicati due livelli di efficienza. Quella massima viene raggiunta grazie al processo di compostaggio su platea cui le frazioni solide separate possono essere sottoposte, e grazie ad elevate potenze specifiche e a prolungati periodi di aerazione cui possono essere sottoposte le frazioni liquide;
- L'abbattimento dell'azoto nella frazione liquida chiarificata della linea 6 avviene per nitri-denitrificazione durante il trattamento a fanghi attivi (nell'esempio è stato considerato un abbattimento di circa il 90%);
- Le linee di trattamento di cui alla presente tabella relativa ai suini e linee di trattamento analoghe relative ad altre specie animali, possono essere affiancate dal processo di digestione anaerobica che, pur determinando di per sé riduzioni significative del carico di azoto, consente tuttavia, soprattutto con l'aggiunta di fonti di carbonio (colture energetiche, prodotti residuali delle produzioni vegetali), di ottenere un digestato a miglior valore agronomico ed una significativa produzione energetica in grado di sostenere maggiormente le stesse linee di trattamento elencate.

Rendimenti diversi da quelli riportati nella Tabella n° 2 dovranno essere giustificati tramite comunicazione alla Regione Liguria che deve contenere:

- a) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;

- b) volume degli effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;
- c) valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio.

Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, da dettagliare in una relazione tecnica e da supportare con misure dirette, la quantità e la caratteristica degli effluenti prodotti possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui alla precedente tabella.

I trattamenti non devono comportare l'aggiunta agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.

In caso di realizzazione di nuovi allevamenti, di ampliamento degli esistenti ovvero di ristrutturazione delle aree oggetto della presente disposizione, le acque meteoriche derivanti da superfici scoperte impermeabilizzate e caratterizzate dalla permanenza di animali (quali zone di esercizio esterne e corsie scoperte di servizio) devono essere raccolte e convogliate nei contenitori dello stoccaggio.

2.3.2 Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo di materiale palabile

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio sarà munita, su non più di 3 lati, di idoneo cordolo o di muro perimetrale e provvista di idoneo sistema di raccolta e convogliamento allo stoccaggio dei liquidi di sgrondo.

La platea dei materiali palabili deve essere dimensionata per una capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella n° 3 del presente elaborato.

Il calcolo della superficie della platea dovrà essere funzionale al tipo di materiale stoccato; di seguito si riportano i valori, per i diversi materiali palabili, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m³ al fine di ottenere la superficie della platea in m² (tale valore rappresenta l'altezza del cumulo espressa in metri):

- 1) 2 per il letame;
- 2) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli e di quelli avicoli;
- 3) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- 4) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- 5) 1 per i fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- 6) 1,5 per i compost da letami e/o da materiali ad essi assimilati;
- 7) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batteria con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento senza limiti di altezza.

Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume del materiale prodotto in 120 giorni.

Sono considerate utili(*), ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano adeguatamente impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve le disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Ai fini, quindi, della valutazione di tale capacità, il calcolo del volume stoccato si effettua considerando altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli e di 0,30 metri per tutte le altre specie.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili trattati al successivo paragrafo 2.3.3.

L'accumulo di letame è ammissibile su terreno agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni su apposita platea o nelle aree di riposo a lettiera permanente; tale accumulo può essere ammesso ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno.

gno di letame dei medesimi. La collocazione dell'accumulo di letame non potrà essere ammessa a distanze inferiori a 5 metri dalle scoline, a 30 metri dai corsi d'acqua superficiali e dal reticolo principale di drenaggio e a 40 metri dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 02/02/1971; inoltre la conduzione dell'accumulo dovrà essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo. Per quanto riguarda le distanze da abitazioni, strade e confini di proprietà, verrà fatto riferimento alle disposizioni previste dai regolamenti di igiene locali per i manufatti adibiti allo stoccaggio. In tutti i casi l'accumulo non potrà essere ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria e non potrà superare il periodo di 90 giorni. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

Tenuto conto della bassa densità media degli allevamenti presenti nella zona considerata, si stabilisce che, in deroga a quanto disposto, la capacità di stoccaggio delle deiezioni palabili per gli allevamenti di piccola dimensione può essere ridotta al volume prodotto in 45 giorni.

Per allevamenti di piccole dimensioni si intendono quelli che producono sino a 100 kg di azoto/anno, determinati secondo i valori di cui alla tabella n° 4

Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Programma.

Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche, oltre a prevedere un'adeguata impermeabilizzazione del suolo.

(*) Per "utile" si intende che i volumi presi in considerazione sono utilizzabili per lo stoccaggio, dunque consentono un risparmio, uguale al loro volume, sulla capacità delle vasche di stoccaggio.

Tabella n° 3 - Quantità di effluente prodotta in relazione alla tipologia di allevamento, ai pesi medi, alle produzioni unitarie.

SUINI					
Tipologia di allevamento	peso vivo medio (kg/capo)	liquame (m ³ /t p.v./anno)	Letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./anno)	(m ³ /t p.v./anno)	
RIPRODUZIONE					
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180				
- pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
- pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
- pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180				
- pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73			
- pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
- pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
- pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
- pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180				
- pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55			

- pavimento fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:	180				
- zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37			
- zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8	6
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180				
- gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73			
- sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con riciclo		55			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2	
Verri	250				
- con lettiera		0,4	22,0	31,2	
- senza lettiera		37			
SVEZZAMENTO					
- Lattonzoli (7-30 kg)	18				
- box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73			
- box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44			
- box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37			
- gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55			
- gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37			
- box su lettiera			22,0	31,2	
ACCRESCIMENTO E INGRASSO					
Magroncello (31-50 kg)	40				
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100				
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70				
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90				
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna					
- pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
- pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5m di larghezza)		44			
- pavimento totalmente fessurato		37			
in box multiplo con corsia di defecazione esterna					
- pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73			
- pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			

- pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
- pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
- pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37			
Su lettiera					
- su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2	
- su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2	

BOVINI					
Tipologia di allevamento	peso vivo medio (kg/capo)	liquame (m ³ /t p.v./anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./anno)	(m ² /t p.v./anno)	
VACCHE e BUFALINI da LATTE IN PRODUZIONE					
Stabulazione fissa con paglia	600	9,0	26	34,8	5,0
Stabulazione fissa senza paglia	600	33			
Stabulazione libera su lettiera permanente	600	14,6	22	45,0	1,0
Stabulazione libera su cuccetta senza paglia	600	33			
Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	600	20	15	19,0	5,0
Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	600	13	15	19,0	5,0
Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	600	9,0	26	30,6	5,0
Stabulazione libera su lettiera inclinata	600	9,0	26	37,1	5,0
RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI e BUFALINI ALL'INGRASSO					
Stabulazione fissa con lettiera	300-350 ⁽¹⁾	5,0	22	29,9	5,0
Stabulazione libera su fessurato	300-350 ⁽¹⁾	26,0			
stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350 ⁽¹⁾	13,0	16	27,4	10
stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350 ⁽¹⁾	26,0			
stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350 ⁽¹⁾	16,0	11,0	13,9	5,0
stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350 ⁽¹⁾	9,0	18,0	21,5	5,0
stabulazione libera con paglia totale	300-350 ⁽¹⁾	4,0	26,0	30,6	10
stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350 ⁽¹⁾	4,0	26,0	38,8	10
svezzamento vitelli (0-6 mesi)	100	4,0	22,0	43,7	10
svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0			
VITELLI a CARNE BIANCA					
gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			
gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0			
gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0

⁽¹⁾ il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al vitellone all'ingrasso.

ALTRE SPECIE ZOOTECNICHE					
Tipologia di allevamento	peso vivo medio (kg/capo)	Liquame (deiezioni e/o acque di lavaggio a fine ciclo) (m ³ /t p.v. /anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v./giorno)
			(t/t p.v./anno)	(m ³ /t p.v./anno)	
AVICOLI					
• ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre: 2,8)	1,8-2,0-0,7 ⁽²⁾	0,05	9,5	19,0	
• ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8-2,0 ⁽²⁾	0,1	7,0	17,0	
• ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di disidratazione	1,8-2,0-0,7 ⁽²⁾	22,0			
• ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	1,8-2,0 ⁽²⁾	0,15	9,0	18,0	
• pollastre a terra (numero di cicli/anno: 2,8)	0,7	1,2	14,0	18,7	
• polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno:4,5)	1,0	1,2	14,0	18,7	
• faraone a terra con uso di lettiera	0,8	1,7	8,0	13,0	
• tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno: 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5 ⁽³⁾	0,9	11	15,1	
CUNICOLI					
• cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7-3,5-16,6 ⁽⁴⁾	20,0			
• cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	1,7-3,5-16,6 ⁽⁴⁾			13,0	
OVINI E CAPRINI					
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50 ⁽⁵⁾	7,0	15	24,4	
• ovini e caprini su grigliato fessurato	15-35-50 ⁽⁵⁾	16,0			
EQUINI					
• equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170-550 ⁽⁶⁾	5,0	15	24,4	
ALTRE SPECIE NON CONTEMPLETE					
Fare riferimento a dati bibliografici o, in carenza degli stessi, a stime effettuate dal produttore in accordo con le Strutture d'Agricoltura competenti per territorio.					

(1) il primo valore è riferito al capo da rimonta, il secondo valore al capo all'ingrasso;

(2) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;

(3) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;

(4) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso;

(5) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore a pecora o capra;

(6) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.

NOTE ALLA TABELLA n° 3

I volumi di effluenti si intendono prodotti a livello aziendale.

I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di effluenti derivanti dai locali di stabulazione.

Non sono conteggiate:

- le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006;
- acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio.

Tali acque aggiuntive devono essere calcolate sulla base della specifica situazione aziendale e devono essere sommate ai volumi di effluenti per ottenere le quantità complessive prodotte. In particolare i volumi di acque meteoriche devono essere calcolati tenendo conto delle superfici di raccolta (tetti, paddock, vasche scoperte, ecc.) e della piovosità media della zona.

I volumi di effluente prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto stalla (e non al peso vivo prodotto in un anno in un posto stalla).

I dati relativi alla quantità di paglia impiegata per la produzione di letame sono basati sui quantitativi da utilizzare per la buona pratica gestionale dell'allevamento. Nel caso che le qualità di paglia o di prodotto utilizzato per la lettiera siano diverse da quelle indicate, varierà di conseguenza anche la quantità di letame prodotto (e le sue caratteristiche qualitative).

2.3.3 Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio di materiale non palabile

Gli stoccaggi dei materiali non palabili dovranno essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche quando tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

Relativamente alla produzione annua di liquami e letame delle diverse specie di animali allevati si deve fare riferimento alla precedente tabella n° 3 ove sono riportati i valori riferiti al peso vivo medio per capo e alle relative metodologie di allevamento.

Alla produzione complessiva di liquidi da stoccare, desunta dai valori riportati nella suddetta tabella, deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (quali zone di esercizio esterne, platee di stoccaggio dei materiali palabili), fatta eccezione per le acque provenienti da tetti e tettoie che devono essere opportunamente deviate. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana deve inoltre tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale. Opportune attenzioni dovranno essere rivolte alla corretta posa in opera dei materiali.

Ove si faccia eccezionalmente ricorso a contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 1 \times 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto. I contenitori in terra dovranno essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio o ampliamento di quelli esistenti, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici dovrà avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Allo stesso modo, nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, sono da favorire le strutture a pareti verticali con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.

Al fine di evitare rischi di cedimenti strutturali e di facilitare le operazioni di omogeneizzazione del liquame, il volume massimo dei singoli contenitori di stoccaggio di nuova costruzione deve essere non superiore a 2.000 m³; i contenitori di nuova costruzione di volume superiore ai 1.000 m³ dovranno essere dotati di idoneo sistema di pre-miscelazione dei liquami stessi.

Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in 120 giorni.

In assenza degli assetti colturali ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del precedente paragrafo, il volume di stoccaggio non dovrà essere inferiore a quello del liquame prodotto in 180 giorni.

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

E' vietata la localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti in zone ad alto rischio di esondazione.

Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue si applicano le disposizioni per gli effluenti zootecnici non palabili.

Sono escluse dallo stoccaggio delle acque reflue le acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che le utilizza a fini agronomici, purchè sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti zootecnici o con rifiuti. Il periodo minimo di stoccaggio delle acque reflue è di 90 giorni.

2.4 Modalità di utilizzazione agronomica

2.4.1 Tecniche di distribuzione

Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, la distribuzione dei reflui zootecnici deve garantire:

- a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;
- b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- c) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 217/2006, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui all'art. 101 del D.Lgs. 152/2006, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;
- d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;
- f) la conformità delle pratiche irrigue alle di cui al CBPA ed all'allegato VII del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 aprile 2006.

2.4.2 Dosi di applicazione

Lo spargimento al terreno degli effluenti e di eventuali altri fertilizzanti deve essere effettuata in relazione all'efficienza di azoto seguendo i fabbisogni delle colture. La quantità massima di reflui di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale, per ettaro e per anno; tale limite è comprensivo dell'apporto di eventuali altri fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al decreto legislativo n. 217/2006 e delle acque reflue. Il limite di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno è considerato come valore medio a livello aziendale; tale quantitativo è calcolato sulla base dei valori della Tabella n°4.

Lo spandimento degli effluenti zootecnici, delle acque reflue, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 217/2006 è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

- a) 90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 217/2006, per i letami ed i materiali ad essi assimilati ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni. Per le aziende esistenti il divieto di 120 giorni si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di stoccaggio;
- b) per liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue il divieto ha la durata di 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente; 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture.

Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

L'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n.

217/2006 deve avvenire secondo le modalità descritte nell'Allegato VI del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 aprile 2006.

2.5 Comunicazione e Piano di utilizzazione agronomica (PUA)

L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è soggetta alla presentazione alla Regione Liguria di una comunicazione e alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo modalità definite. Le dosi di effluente zootecnico e l'eventuale integrazione di fertilizzanti minerali e di sintesi devono essere giustificate dal suddetto PUA.

Ai fini di una razionale gestione delle pratiche di fertilizzazione, con particolare riguardo alla fertilizzazione azotata, il PUA è volto a definire e giustificare, per un periodo di durata non superiore a cinque anni, le pratiche di fertilizzazione adottate, rispettando i limiti di apporto degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti organici.

Il PUA è lo strumento attraverso il quale raccogliere le informazioni utili per la gestione della fertilizzazione con particolare riguardo all'azoto e si basa sul bilancio degli elementi nutritivi. Tale bilancio è realizzato su scala di appezzamenti aziendali (Unità di Paesaggio Agrario) considerati uniformi per tipologia di suolo, livello di fertilità, rotazione delle colture e gestione agronomica. A seconda della produzione e/o utilizzazione al campo di azoto proveniente da effluenti zootecnici le aziende devono seguire prassi diverse per la compilazione della comunicazione. Per il calcolo della quantità di azoto prodotto al campo in una azienda si veda la tabella n° 4.

Tabella n° 4: Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico ai fini della valutazione degli apporti azotati.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto di perdite)			
	Totale		Nel liquame	Nel letame
	Kg/capo/anno	Kg/t p.v./anno	Kg/t p.v./anno	Kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v.	26,4	101		
stabulazione senza lettiera			101	
stabulazione su lettiera				101
Suini: accrescimento/ingrasso	9,8	110		
stabulazione senza lettiera			110	
stabulazione su lettiera				110
Vacche in produzione (latte) p.v. 600 kg/capo)	83	138		
fissa o libera senza lettiera			138	
libera su lettiera permanente			62	76
fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			39	99
libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			85	53
libera a cuccette con paglia (testa a testa)			53	85
Rimonta vacche da latte (p.v. 300 kg/capo)	36,0	120		
libera in box su pavimento fessurato			120	
libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			120	
fissa con lettiera			26	94
libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			61	59
libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			17	103
vitelli su pavimento fessurato			120	
vitelli su lettiera			20	100
Bovini all'ingrasso (p.v. 400 kg/capo)	33,6	84		
libera in box su pavimento fessurato			84	
libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			84	
fissa con lettiera			18	66
libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			43	41
libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			12	72
vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (p.v. 130 kg/capo)	8,6	67	67	
vitelli a carne bianca su lettiera (p.v. 130 kg/capo)	8,6	67	12	55
Ovaiole (p.v. 2 kg/capo)	0,46	230		
ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			230	
ovaiole in gabbia tecnica con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				230
ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posaiolo)				230
Pollastre (p.v. 0,7 kg/capo)	0,23	328		
pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			328	
pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				328
pollastre a terra su lettiera				328
Broilers (p.v. 1 kg/capo)	0,25	250		
a terra con uso di lettiera				250
Tacchini				
maschi a terra con uso di lettiera (p.v. medio 9 kg/capo)	1,49	165		165
femmine a terra con uso di lettiera (p.v. medio 4,5 kg/capo)	0,76	169		169
Faraone (p.v. 1 kg/capo)	0,19	240		
a terra con uso di lettiera				240
Cunicoli				
fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) p.v. medio 3.5 kg/capo		143		143
capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o		143		143

con asportazione meccanica (raschiatore) p.v. medio 1.7 kg/capo				
Ovicapri con stabulazione in recinti individuali o collettivi su pavimento grigliato o fessurato		99	44 99	55
Equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi		69	21	48

Note alla tabella 4.

Nel calcolo dell'azoto che si ripartisce nel letame, l'azoto contenuto nella paglia non è stato considerato.

I valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto stalla e non al peso vivo prodotto in un anno in un posto stalla.

Le aziende con produzione e/o utilizzazione al campo di azoto proveniente da effluenti zootecnici superiore a 3000 kg/anno nonché le aziende ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 59/2005 e gli allevamenti con più di 500 unità di bestiame adulto hanno l'obbligo di predisporre e presentare alla Regione Liguria una comunicazione completa e un PUA.

Le aziende con produzione e/o utilizzazione al campo di azoto da effluenti zootecnici compresa tra 1000 e 3000 kg/anno hanno l'obbligo di predisporre e presentare alla Regione Liguria solo una comunicazione semplificata.

Le aziende con produzione e/o utilizzazione al campo di azoto da effluenti zootecnici minore o uguale a 1000 kg/anno sono esonerati dalla presentazione alla Regione Liguria di una comunicazione.

2.6 Comunicazione

Il legale rappresentante dell'azienda trasmette la comunicazione che deve pervenire alla Regione Liguria almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché i terreni destinati all'applicazione.

Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1000 kg di azoto al campo da effluenti zootecnici, sono esonerate dall'obbligo di effettuare la suddetta comunicazione.

Il PUA di cui ai successivi paragrafi 2.6.1 e 2.6.2 del presente programma è parte integrante dell'autorizzazione stessa.

Le aziende agricole, sulla base dei criteri sopra indicati, presentano il PUA alla Regione Liguria. Il piano ha una validità di cinque anni dalla data di presentazione e il rinnovo deve essere richiesto almeno 30 giorni prima della sua scadenza. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio, trattamento e spandimento di effluenti di allevamento siano effettuate da soggetti diversi la comunicazione è effettuata:

a) dall'utilizzatore alla Regione Liguria per il territorio su cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell'effluente utilizzato;

b) dal produttore alla Regione Liguria per il territorio su cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.

La Regione Liguria procederà quindi alla verifica cartolare su almeno il 10% delle comunicazioni di cui ai successivi punti 2.6.1 e 2.6.2, presentate nell'arco dell'anno solare .

2.6.1 Contenuti della comunicazione completa per le aziende che producono e/o utilizzano al campo un quantitativo di azoto da effluenti zootecnici superiore a 3000 kg/anno.

A) Per le aziende che producono effluenti zootecnici la comunicazione deve contenere:

- l'identificazione univoca dell'azienda, del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda;
- l'ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- la consistenza dell'allevamento, la specie, la categoria e l'indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo medio riferendosi alla Tabella n° 3 del presente programma;
- la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti;
- il volume degli effluenti da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la

Tabella n° 3 del presente programma e tenendo conto degli apporti meteorici;

- il tipo di alimentazione e i consumi idrici;
- il tipo di stabulazione e il sistema di rimozione delle deiezioni adottato;
- i dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

B) Per le aziende che effettuano lo stoccaggio di effluenti zootecnici la comunicazione deve contenere:

- l'identificazione univoca dell'azienda, del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda;
- l'ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- l'ubicazione, il numero, la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;
- il volume degli effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;
- i valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio;
- i dati identificativi dell'azienda o delle aziende alle quali gli effluenti sono eventualmente ceduti e/o dalle quali sono eventualmente acquisiti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, da dettagliare in una relazione tecnica e da supportare con misure dirette, la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui alle predette tabelle. Le misure accennate dovranno seguire uno specifico piano di campionamento, concepito secondo le migliori metodologie disponibili, di cui sarà fornita dettagliata descrizione in apposita relazione tecnica allegata alla comunicazione.

C) Per le aziende che utilizzano agronomicamente effluenti zootecnici la comunicazione deve contenere:

- l'identificazione univoca dell'azienda, del titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda;
- l'ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
- la Superficie Agricola Utilizzata aziendale, l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e l'attestazione del relativo titolo d'uso;
- la dichiarazione dei proprietari e/o conduttori dei terreni non in possesso del comunicante e oggetto di spandimento attestante la messa a disposizione del terreno;
- l'estensione dei terreni, al netto delle superfici non destinate ad uso produttivo;
- l'individuazione e la superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
- l'ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;
- la distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti;
- le tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate;
- i dati identificativi dell'azienda o delle aziende dalle quali gli effluenti sono eventualmente acquisiti, nonché i quantitativi e la tipologia degli effluenti stessi.

Nel caso di utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui all'articolo 101 del D.Lgs. 152/2006, la comunicazione deve comprendere anche i seguenti elementi conoscitivi:

- caratteristiche del sito oggetto dello spandimento, con relativa identificazione catastale e superficie totale utilizzata per lo spandimento;
- volume stimato e tipologia di acque reflue annualmente prodotte;
- capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature e impianti;
- tipo di utilizzazione, irrigua e/o per distribuzione di antiparassitari;
- distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione delle acque reflue.

2.6.2 Contenuti della comunicazione semplificata per le aziende che producono e/o utilizzano al campo un quantitativo di azoto da effluenti zootecnici compreso tra 1001 e 3000 kg/anno

Per le aziende che producono e/o utilizzano effluenti zootecnici la comunicazione deve contenere:

- l'identificazione univoca dell'azienda e del relativo titolare e/o del rappresentante legale dell'azienda;
- l'ubicazione dell'azienda medesima ed eventualmente dei diversi centri di attività ad essa connessi;
- la consistenza dell'allevamento, la specie, la categoria e l'indirizzo produttivo degli animali allevati;
- la Superficie Agricola Utilizzata aziendale, l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue e l'attestazione del relativo titolo d'uso;
- la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici e/o delle acque reflue.

2.7.1 Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

La procedura di redazione del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) prevede le seguenti fasi:

- a) acquisizione delle informazioni previste e presentazione alla Regione Liguria della comunicazione di cui al precedente paragrafo 2.6.1;
- b) acquisizione di ulteriori dati agronomici di dettaglio quali l'individuazione di aree aziendali omogenee;
- c) elaborazione dei dati per individuare le dosi di azoto da usare per coltura e/o avvicendamento, calcolate mediante l'equazione del bilancio dell'azoto di seguito riportata, da applicare a livello di area aziendale omogenea;
- d) definizione delle modalità di utilizzazione, in relazione alle aree omogenee, alle colture, ai suoli, ai mezzi di distribuzione, ecc.

Obiettivo del PUA è il bilancio tra il fabbisogno della coltura e gli apporti di azoto alla coltura stessa. In ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, la procedura di redazione del PUA deve contemplare la determinazione di alcuni parametri idonei alla formulazione di un bilancio dell'azoto relativo al sistema suolo-pianta.

Tali parametri sono:

- il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture;
- l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione.

I fabbisogni prevedibili di azoto delle colture sono calcolati, in via approssimativa, sulla base della seguente equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti e le uscite di elementi nutritivi:

$$N_c + N_f + A_n + (K_c \times F_c) + (K_o \times F_o) = (Y \times b)$$

Nell'equazione sopra riportata i termini a sinistra rappresentano le voci di apporto azotato alle colture, i termini a destra le voci di asporto. Le perdite di azoto sono prese in considerazione attraverso i coefficienti di efficienza della fertilizzazione.

N_c = disponibilità di azoto derivante dai residui delle colture precedenti

Quantità significative di azoto assimilabile dalla coltura successiva si riscontrano dopo la coltura dell'erba medica o di un prato di lunga durata (maggiore di 5 anni). In tali casi devono essere considerate forniture dell'ordine di:

- 60 kg per medicai diradati
- 80 kg per medicai di 3 anni in buone condizioni e prati di oltre 5 anni
- 30-40 kg per prati di trifoglio e prati di breve durata

Quando i residui colturali hanno un rapporto Carbonio/Azoto superiore a 30, l'immobilizzazione dell'azoto diventa predominante. L'azoto assimilabile per la coltura successiva si riduce nel caso di interrimento di paglie di cereali o stocchi di mais rispettivamente di 30 kg/ha e di 40 kg/ha.

N_f = disponibilità di azoto derivante da fertilizzazioni organiche fatte nell'anno precedente, pari a una percentuale minima del 30 % dell'azoto apportato

A_n = apporti manuali, consistenti in:

- Fornitura di azoto dal suolo

L'azoto disponibile nel suolo è collegato con il tenore di materia organica, il cui tasso di mineralizzazione varia con la tessitura, il regime termico e idrico e l'intensità delle lavorazioni.

In Italia i tenori di materia organica sono molto variabili, ma generalmente, escludendo le aree di più recente bonifica in cui è presente anche torba, i valori sono compresi tra 1% e 3%: valori superiori sono valutati come elevate dotazioni. Il CBPA stima che nel periodo di più accentuata mineralizzazione (dalla primavera all'autunno) la materia organica possa fornire 30 kg di azoto assimilabile per ogni unità percentuale di materia organica nel suolo. La disponibilità effettiva di questi quantitativi deve essere proporzionata alla durata del ciclo colturale e valutata in considerazione dell'entità delle precipitazioni. A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti indici:

- cereali autunno-vernini: 3/5 dell'azoto mineralizzato
- bietola e girasole: 2/3 dell'azoto mineralizzato
- sorgo: 3/4 dell'azoto mineralizzato
- mais: l'intero ammontare
- Fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche

L'apporto di azoto dovuto alle deposizioni atmosferiche (piogge e pulviscolo atmosferico) può essere stimato pari a circa 20 kg/ha anno.

K_c = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante minerale (F_c); deve essere valutato pari al 100 % del titolo commerciale del concime azotato.

F_c = quantità di azoto apportata col concime chimico o minerale.

F_o = quantità di azoto apportata con il concime organico (effluenti, fanghi, ecc.).

K_o = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico (F_o). Esso varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e della struttura del suolo. In assenza di determinazioni specifiche, i valori di riferimento di K_o si ottengono secondo le indicazioni contenute nelle tabelle n°5 e n°6 nel caso di liquami. Al fine di contenere le perdite il PUA deve prevedere epoche e modalità di distribuzione dei liquami atte a garantire, per i liquami delle specie zootecniche più comuni e per le diverse tessiture dei suoli, valori di K_o a scala aziendale non inferiori a quelli di media efficienza riportati in tabella n° 6. Per i letami, il coefficiente di efficienza va assunto pari almeno al 40%.

Y = produzione attesa della coltura (calcolata come media della zona negli ultimi tre anni)

b = coefficienti unitari di asportazione di cui al CBPA secondo le seguenti tabelle n° 7 e n° 8.

Tabella n° 5 – Definizione dell'efficienza dell'azoto da liquami in funzione delle colture, delle modalità ed epoche di distribuzione (1).

Colture	Epoche	Modalità	Efficienza
Mais, sorgo da granella ed erbai Primaverili - estivi	Prearatura primaverile	Su terreno nudo o stoppie	alta
	Prearatura estiva o autunnale copertura copertura	Su paglie o stocchi, su terreno nudo o stoppie	media
		Con interrimento	bassa
		Senza interrimento	Alta media
Cereali autunno - vernini e erbai autunno-primaverili	Prearatura estive	Su paglie e stocchi	media
	Prearatura estive	Su terreno nudo e stoppie	bassa
	Fine inverno primavera	Copertura	media
Colture di secondo raccolto	estiva	Preparazione del terreno	alta
	Estiva in copertura copertura	Con interrimento	alta
		Senza interrimento	mMedia
	fertirrigazione	Copertura	media
Prati di graminacee misti o medicali	Prearatura primaverile	Su paglie o stocchi	alta
	Prearatura estiva o autunnale	Su terreno nudo o stoppie	media
		Su paglie o stocchi	media
		Su terreno nudo o stoppie	bassa
	Dopo i tagli primaverili	Con interrimento	alta
		Senza interrimento	media
Dopo i tagli estivi	Con interrimento	alta	
	Senza interrimento	media	
Autunno precoce	Con interrimento	media	
	Senza interrimento	bassa	
Pioppeti e arboree	Preimpianto		bassa
	Periodo maggio-settembre	Con terreno inerbito Con terreno lavorato	alta media

(1) I livelli di efficienza riportati in tabella possono ritenersi validi anche per i materiali palabili e ammendanti, ovviamente per quelle epoche e modalità che ne permettono l'incorporamento al terreno.

Tabella n° 6 - Coefficienti di efficienza dei liquami provenienti da allevamenti di suini, bovini e avicoli.

Efficienza ¹⁾	Tessitura grossolana			Tessitura media			Tessitura fine		
	Avicoli	Suini	Bovini ²⁾	Avicoli	Suini	Bovini ²⁾	Avicoli	Suini	Bovini ²⁾
Alta	0,84	0,73	0,62	0,75	0,65	0,55	0,66	0,57	0,48
Media	0,61	0,53	0,45	0,55	0,48	0,41	0,48	0,42	0,36
Bassa	0,38	0,33	0,28	0,36	0,31	0,26	0,32	0,28	0,24

1) La scelta del livello di efficienza deve avvenire in relazione alle epoche di distribuzione

2) I coefficienti di efficienza indicati per i liquami bovini possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio.

Tabella n° 7 - Asporto azotato delle colture erbacee di pieno campo.

Coltura	Prodotto	Sostanza secca	Azoto asportato sul tal quale
		%	%
Frumento tenero	Granella	87	2,1
	Paglia	88	0,5
	Pianta intera (kg/q granella)		2,6
Frumento duro	Granella	87	2,0
	Paglia	88	0,9
	Pianta intera (kg/q granella)		3,0
Orzo	Granella	87	1,6
	Paglia	88	0,5
	Pianta intera (kg/q granella)		2,1
Avena	Granella	87	1,7
	Paglia	88	0,5
	Pianta intera (kg/q granella)		2,3
Segale	Granella	87	1,8
	Paglia	88	0,6
	Pianta intera (kg/q granella)		2,8
Triticale	Granella	87	1,8
	Paglia	88	0,6
	Pianta intera (kg/q granella)		2,7
Mais	Granella	86	1,5
	Stocchi + foglie	84	0,6
	Pianta intera (kg/q granella)		2,0
Mais insilato di spiga	Insilato di spiga	86	1,5
	Stocchi	88	0,6
	Pianta intera (kg/q granella)		2,0
Mais da trinciato		30	0,4
Sorgo	Granella	84	1,6
	Stocchi + foglie	50	1,0
	Pianta intera (kg/q granella)		2,9
Sorgo da foraggio	Trinciato	30	0,3
Riso	Risone	86	1,2
	Paglia	88	0,7
	Pianta intera (kg/q granella)		1,9
Barbabietola da zucchero	Radici	23	0,2
	Foglie e colletti	14	0,4
	Pianta intera (kg/q radici)		0,3
Soia	Granella	86	5,6
	Residui	90	0,8
	Pianta intera (kg/q granella)		6,4
Girasole	Granella	90	3,0
	Residui	90	0,9
	Pianta intera (kg/q granella)		3,9
Colza	Granella	90	3,6
	Residui	90	0,8
	Pianta intera (kg/q granella)		5,2
Pisello	Granella	86	3,8

Lino da olio	Granella	90	3,6
Canapa da fibra	Pianta intera	38	0,5
Medica	Fieno	85	2,5
Trifolium pratense	Fieno	85	2,2
Loiessa	Fieno	85	1,4
Panico	Fieno	85	1,4
Prato avvicendato di graminacee	Fieno	85	2,1
Prato avvicendato polifita ⁽¹⁾	Fieno	85	2,3
Prato stabile ⁽²⁾	Fieno	85	2,0

(1) con più del 50 % di leguminose; ⁽²⁾ con prevalenza di graminacee.

Tabella n° 8 - Asporto azotato di altre colture.

Coltura	Tipo di prodotto	N (kg/q)
Actinidia	frutto	0,12
Aglio	bulbi	1,50
Agrumi	frutti	0,25
Anguria	Frutti	0,17
Asparago	Turioni	2,50
Cavolo	Corimbi	0,40
Carota	Radici	0,40
Cetriolo	Frutti	0,16
Cipolla	Bulbi	0,27
Fagiolo	baccelli	0,80
Fragola	Frutti	0,50
Lattuga	Foglie	0,13
Melanzane	Frutti	0,39
Melo e pero	Frutti	0,23
Melone	Frutti	0,30
Olivo	Frutti	0,85
Patata	Tuberi	0,40
Peperone	Frutti	0,45
Pesco	Frutti	0,58
Pomodoro da mensa	Frutti	0,25
Pomodoro da industria	Frutti	0,19
Spinacio	Foglie	0,47
Susino	Frutti	0,49
Vite	Frutti	0,32

PARTE II**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE ED ALTRE PRATICHE AGRONOMICHE EFFETTUATE NELLE AZIENDE NON ZOOTECHNICHE****3.1 Definizioni**

Ai fini del presente programma si intendono per:

• **Aziende non zootecniche:** quelle dedite ad attività agricole diverse dall'allevamento o i cui capi allevati producono complessivamente meno di 340 kg di azoto per anno, calcolato sulla base della seguente tabella.

Tabella n° 10: Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico ai fini della valutazione degli apporti azotati.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto di perdite)			
	Totale		nel liquame	nel letame
	Kg/capo/anno	Kg/t p.v./anno	Kg/t p.v./anno	Kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v. - stabulazione senza lettiera - stabulazione su lettiera	26,4	101	101	101
Suini: accrescimento/ingrasso - stabulazione senza lettiera - stabulazione su lettiera	9,8	110	110	110
Vacche in produzione (latte) p.v. 600 kg/capo - fissa o libera senza lettiera - libera su lettiera permanente - fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata - libera a cuccette con paglia (groppa a groppa) - libera a cuccette con paglia (testa a testa)	83	138	138 62 39 85 53	76 99 53 85
Rimonta vacche da latte (p.v. 300 kg/capo) - libera in box su pavimento fessurato - libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia - fissa con lettiera - libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo) - libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata - vitelli su pavimento fessurato - vitelli su lettiera	36	120	120 120 26 61 17 120 20	94 59 103 100
Bovini all'ingrasso (p.v. 400 kg/capo) - libera in box su pavimento fessurato - libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia - fissa con lettiera - libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo) - libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata - vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (p.v. 130 kg/capo) - vitelli a carne bianca su lettiera (p.v. 130 kg/capo)	33,6 8,6 8,6	84 67 67	84 84 18 43 12 67 12	66 41 72 55
Ovaiole (p.v. 2 kg/capo) - ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina - ovaiole in gabbia tecnica con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda) - ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posaiolo)	0,46	230	230	230 230
Pollastre (p.v. 0.7 kg/capo) - pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina - pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri	0,23	328	328	328

ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda) - pollastre a terra su lettiera				328
Broilers (p.v. 1 kg/capo) A terra con uso di lettiera	0,25	250		250
Tacchini - maschi a terra con uso di lettiera (p.v. medio 9 kg/capo)	1,49	165		165
- femmine a terra con uso di lettiera (p.v. medio 4,5 kg/capo)	0,76	169		169
Faraone (p.v. 1 kg/capo) - A terra con uso di lettiera	0,19	240		240
Cunicoli - fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) p.v. medio 3,5 kg/capo		143		143
- capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) p.v. medio 1,7 kg/capo		143		143
Ovicaprini - con stabulazione in recinti individuali o collettivi		99	44	55
- su pavimento grigliato o fessurato			99	
Equini - Con stabulazione in recinti individuali o collettivi		69	21	48

- **Fertilizzanti contenenti azoto a lenta cessione e a cessione controllata** sono classificati sulla base della seguente tabella.

Tabella n° 11: classificazione dei fertilizzanti azotati a lenta cessione o a cessione controllata.

Fertilizzanti organici	Fertilizzanti di sintesi	Fertilizzanti organo-minerali
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ammendante compostato misto ▪ ammendante compostato verde ▪ ammendante torboso composto ▪ cornunghia non torrefatta ▪ estratti umici ▪ leonardite ▪ letame ▪ letame artificiale ▪ letame essiccato ▪ pelli e crini ▪ pennone ▪ torbe ▪ umati solubili ▪ vermicompost da letame 	<p>I soli concimi minerali il cui lento rilascio di azoto si basa su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ principi attivi prodotti da condensazione di urea ed aldeidi, ▪ inibitori della nitrificazione, ▪ incapsulamento o ricopertura del granulo di concime 	<p>Tutti i concimi organo-minerali contenenti azoto in forma esclusivamente organica.</p>

Fertilizzanti contenenti azoto a pronta cessione sono definiti sulla base della seguente tabella.
Tabella n° 12

Fertilizzanti organici	Fertilizzanti di sintesi	Fertilizzanti organo-minerali
▪ Tutti gli ammendanti e concimi organici, salvo quelli previsti in Tab. n° 11	▪ Concimi contenenti azoto e privi dei meccanismi di lenta cessione dell'azoto individuati in Tab. n° 11	▪ Concimi organo-minerali contenente azoto in forma diversa dall'azoto organico

- **Lisciviazione:** il trasporto di un soluto mediante l'acqua di percolazione.
- **Percolazione:** il passaggio agli acquiferi sottostanti dell'acqua in eccesso rispetto alla capacità di ritenzione idrica del terreno.
- **Volatilizzazione:** il passaggio allo stato di vapore di un liquido.
- **Ruscigliamento:** il movimento in superficie dell'acqua in eccesso rispetto a quella in grado di infiltrarsi nel terreno.
- **CBPA (codice di buona pratica agricola)** è il codice approvato con Decreto Ministeriale il 19/4/99 pubblicato in G.U. n. 102 S.O. n. 86 del 4 maggio 1999.

3.2 Divieti

1. L'utilizzo agronomico dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.lgs 29 aprile 2006 n. 217 è vietato come previsto nel punto 2.2.1 della Parte I del presente programma;
2. L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi derivanti dai trattamenti di depurazione di cui al D.Lgs n. 99 del 1992 è vietato come previsto nel punto 2.2.2 della Parte I del presente programma.
3. E' vietato il ricorso alla fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento.
4. Sono vietati sistemi di coltivazione "fuori suolo" o idroponica a "ciclo aperto" ovvero senza recupero e riutilizzo della soluzione drenante.
5. E' vietata la distribuzione in campo di fertilizzanti contenenti azoto, organici ed inorganici, nei casi previsti dalla tabella n° 13 in funzione del periodo e della coltura.
6. La fertirrigazione per aspersione in coltivazioni in vaso è limitata ad un numero massimo di 5 interventi/anno ed esclusivamente a supporto della concimazione di fondo ed è vietata nel periodo 1° novembre - 15 gennaio.

3.3 Misure obbligatorie

Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, non coperto da vegetazione, la distribuzione dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 24 ore successive, salvo le disposizioni per i reflui zootecnici di cui alla Parte I del presente elaborato.

Fermo restando quanto previsto per reflui zootecnici di cui alla Parte I del presente elaborato, la quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo non deve determinare un superamento dei limiti definiti dalla tabella n° 14 in funzione del tipo di coltura.

Qualora i terreni aziendali siano compresi anche parzialmente nella zona vulnerabile designata le imprese agricole devono:

- a) tenere un registro aziendale conforme a quello previsto dalla Regione Liguria per l'adesione alle misure agroambientali del PSR e registrare, entro 7 giorni, tutte le operazioni colturali utilizzando i diversi modelli;
- b) redigere un piano di concimazione per ogni ciclo colturale; in caso di colture ripetute i piani vengono uniti per formare un piano di concimazione annuale. Tale documento, in funzione delle caratteristiche del suolo, del periodo stagionale di coltivazione, delle colture previste, della S.A.U. per singola coltura e della produzione attesa, determina quantità, tempi, tipologia di concime e modalità di distribuzione dei fertilizzanti sia minerali che organici compresi i liquami, con particolare riferimento ai fertilizzanti azotati;
- c) effettuare, se la coltivazione è attuata direttamente nel terreno sia in coltura protetta che in pieno campo, almeno una analisi chimico-fisica del terreno (con metodiche conformi a quelle ufficiali

approvate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) ogni tre anni, di cui la prima entro il 31/12/2007, quale strumento per la redazione di adeguati piani di concimazione.

Nella redazione del Piano di concimazione si dovrà anche tenere conto dei risultati delle analisi delle acque irrigue effettuate nell'ambito del monitoraggio svolto dalla Regione Liguria.

Il piano di concimazione, l'analisi del terreno e il registro aziendale devono essere conservati e messi a disposizione della Regione Liguria, autorità competente al controllo.

Salvo misure più restrittive indicate per le singole colture, non sono ammessi apporti in una unica soluzione superiori a 5 g/m² (50 kg/ha) di azoto.

3.4 Misure raccomandate

Per le coltivazioni ortive e ornamentali in vaso in pieno campo è raccomandato l'utilizzo di fertilizzanti contenenti azoto a lenta cessione e a cessione controllata da incorporare direttamente nel substrato al momento della preparazione o mediante distribuzione localizzata in vaso nel caso di applicazioni successive.

La fertirrigazione per aspersione su coltivazioni ortive e ornamentali in vaso in pieno campo è fortemente sconsigliata, mentre è raccomandata la distribuzione tramite sistemi irrigui localizzati direttamente in vaso o altri sistemi, che limitino la dispersione di acqua e fertilizzanti azotati.

Nel caso di coltivazioni in vaso in pieno campo, l'eventuale fertilizzazione per aspersione va limitata a pochi interventi (massimo 5 per anno) nell'ultima parte del ciclo colturale.

E' importante effettuare l'analisi dell'acqua irrigua al fine di considerare, nei piani di concimazione, l'apporto di azoto derivante dall'acqua stessa; la Regione Liguria renderà disponibili i dati medi, per areale, delle analisi effettuate nell'ambito del monitoraggio delle acque irrigue utilizzate nella zona vulnerabile.

Per le coltivazioni in serra sono raccomandate tutte le soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dei volumi irrigui, al recupero e riutilizzo delle acque (es. irrigazione localizzata, bancali flusso e riflusso, sistemi di recupero degli scarichi) e al recupero e utilizzo delle acque piovane che rappresentano una fonte aggiuntiva di acqua di alta qualità irrigua che può essere utilizzata per miscelare acque poco idonee o far fronte a deficit stagionali.

Nel caso di coltivazioni in vaso, anche in pieno campo, è raccomandato l'uso di teli multistrato con feltro assorbente da posizionare sul terreno livellato e su cui appoggiare i vasi: questa tipologia di telo consente notevoli risparmi irrigui ed evita dispersioni di nutrienti nel suolo.

Nel caso di terreno con pendenza superiore al 10 % è consigliato:

- effettuare nelle colture arboree l'inerbimento almeno dell'interfila;
- non superare con le lavorazioni del terreno la profondità di 25 cm.

E' raccomandato l'utilizzo di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie allo scopo di prevenire il ruscellamento superficiale nei terreni declivi ed assicurare lo sgrondo delle acque in eccesso nei terreni pianeggianti; è, inoltre, auspicata la realizzazione e la conservazione delle fasce lineari boscate o inerbite lungo i corsi d'acqua ed i canali, con funzione tampone nei confronti dell'azoto di origine agricola.

In tutti i sistemi irrigui ed in particolare per l'irrigazione a scorrimento è importante l'adeguatezza del volume di adacquamento, tenuto conto delle esigenze della coltura, al fine di evitare sprechi e rischi di lisciviazione.

In ogni caso l'irrigazione a scorrimento è sconsigliata sui terreni:

- a) molto permeabili;
- b) ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano campagna;
- c) con strato di suolo utile alle radici inferiore a 15-20 cm;
- d) con pendenza superiore al 3%.

Tabella n° 13 – Periodi in cui è vietata la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto in funzione della tipologia colturale.

TIPO DI CONCIME	COLTURE IN PIENO CAMPO	PERIODI IN CUI SONO VIETATI SPANDIMENTO E DISTRIBUZIONE	MOTIVAZIONI	NOTE
Fertilizzanti minerali e organici contenenti azoto a pronta cessione e liquami zootecnici	A ciclo autunno-vernino (seminativi)	1° novembre-28 febbraio	Limitare le perdite per lisciviazione e ruscellamento; scarsa utilizzazione da parte delle colture (se presenti)	Raccomandato l'avvicendamento colturale tra cereali e leguminose
	Ortive	In assenza della coltura, se non in prossimità della semina o del trapianto	Limitare le perdite per lisciviazione e ruscellamento	Raccomandati volumi di adacquamento adeguati alle capacità di ritenzione idrica dei suoli
	A ciclo primaverile-estivo (seminativi)	30 agosto-30 gennaio	Limitare le perdite per lisciviazione e ruscellamento	Raccomandati volumi di adacquamento adeguati alle capacità di ritenzione idrica dei suoli
	Fruttiferi e vite	1° novembre-28 febbraio	Limitare le perdite per lisciviazione e ruscellamento; scarsa utilizzazione da parte delle colture	Raccomandati volumi di adacquamento adeguati alle capacità di ritenzione idrica dei suoli
	Prati e pascoli	1° novembre-28 febbraio	Limitare le perdite per lisciviazione e ruscellamento; scarsa utilizzazione da parte delle colture	
	Ortive e ornamentali in vaso (con esclusione dei sistemi irrigui con distribuzione localizzata nel vaso o che utilizzano teli multistrato per subirrigazione)	1° novembre-15 gennaio	Limitare le perdite per lisciviazione e ruscellamento	Raccomandati volumi di adacquamento adeguati al volume e alla capacità di ritenzione idrica del substrato
Ammendanti organici e concimi minerali contenenti azoto a lenta cessione o a cessione controllata letami zootecnici, ad eccezione della pollina	A ciclo autunno-vernino (seminativi)	Su stoppie fino al 31 agosto, sulla coltura dal 1° dicembre al 31 gennaio	Limitare le perdite per lisciviazione, ruscellamento e volatilizzazione	Raccomandato l'avvicendamento colturale tra cereali e leguminose
	Ortive	In copertura per colture a ciclo inferiore a 90 giorni, fino a 30 giorni precedenti la semina o il trapianto, in assenza della coltura	Limitare le perdite per volatilizzazione e ruscellamento	Raccomandati volumi di adacquamento adeguati alle capacità di ritenzione idrica dei suoli
	A ciclo primaverile-estivo (seminativi)	Tra la coltura precedente e il 31 gennaio	Limitare le perdite per volatilizzazione e ruscellamento	Raccomandati volumi di adacquamento adeguati alle capacità di ritenzione idrica dei suoli
	Fruttiferi e vite	nessuno		
	Prati e pascoli	nessuno		

Tabella n° 14 – Limiti massimi di apporti nutritivi azotati (kg/ha/anno) ammessi per alcune colture (coltivazione non in vaso) – Per le colture non riportate si rimanda a quanto indicato sul CBPA.

Colture ortive		Colture non ortive	
Coltura	Apporto massimo di azoto ammesso ⁽¹⁾ (kg/ettaro/anno)	Coltura	Apporto massimo di azoto ammesso ⁽¹⁾ (kg/ettaro/anno)
Aglio	120 (50)	Fruttiferi e vite: ⁽³⁾	
Asparago (dal terzo anno)	150	Olivo	70
Basilico	140	Vite	60
Bietola da coste	130 (50)	Altri fruttiferi	100
Carciofo	140	Fiori e fronde:	
Cavolfiore	200 (65)	Fiori e fronde in pien'aria (no vaso)	250
Cavolo di Bruxelles	200 (75)	Fiori e fronde in serra (no vaso)	300
Cipolla	120 (35)		
Fagiolino	35		
Finocchio	180 (80)		
Fragola	115		
Lattuga (coltivazione protetta estiva)	120 (65)		
Lattuga (pieno campo)	95 (60)		
Melanzana (coltivazione protetta)	230 (75)		
Melanzana (pieno campo)	180 (60)		
Patata	150 (60)		
Peperone (coltivazione protetta)	230 (85)		
Peperone (pieno campo)	180 (60)		
Pomodoro (coltivazione protetta) ⁽²⁾	250		
Pomodoro (pieno campo) ⁽²⁾	160		
Sedano	200 (75)		
Spinacio	120 (80)		
Zucchini (coltivazione protetta)	200 (75)		
Zucchini (pieno campo)	140 (60)		
Altre ortive - Cucurbitacee	200		
Altre ortive - Leguminose	180		
Altre ortive - Solanacee	70		
Altre ortive	200		

⁽¹⁾ la quota massima ammessa in presemina è indicata in tabella tra parentesi; quando non riportata non sono ammessi interventi in questo periodo, se non con concimi a lenta cessione.

⁽²⁾ per il pomodoro è necessario il ricorso al frazionamento tra pre-trapianto e copertura, le cui modalità differiscono a seconda della tecnica colturale e vanno quindi stabilite nei singoli casi in accordo con l'assistenza tecnica.

⁽³⁾ per fruttiferi e vite è vietato l'uso di concimi contenenti azoto a pronta cessione in pre-impianto. Le concimazioni fogliari non vanno conteggiate ai fini del rispetto dei limiti massimi.

3.5 Definizione delle buone pratiche agricole o linee guida per alcune tipologie colturali finalizzate alla riduzione dell'immissione di nitrati nell'ambiente derivanti da attività agricola

3.5.1 Aspetti generali

L'obiettivo principale delle linee guida o Buone Pratiche Agricole (BPA) è quello di contribuire a proteggere le acque dall'inquinamento da nitrati riducendo l'impatto ambientale dell'attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto.

Le BPA si basano su criteri di flessibilità sia nel tempo che nello spazio che tengono conto di:

- variabilità delle condizioni agro-pedologiche e climatiche,
- nuove conoscenze nel comparto ambientale,
- miglioramenti nel settore genetico e nelle tecniche colturali,
- nuovi prodotti per la fertilizzazione e la difesa delle piante,
- miglioramenti nel trattamento degli effluenti zootecnici e delle biomasse di diversa provenienza convenientemente utilizzabili,
- nuove tecniche di allevamento e di nutrizione animale.

Le BPA si pongono l'obiettivo di ottimizzare la gestione dell'azoto nel sistema suolo/pianta in presenza di colture agricole che si succedono e alle quali occorre assicurare un livello produttivo e nutrizionale economicamente e ambientalmente sostenibile al fine di minimizzare le possibili perdite con le acque di ruscellamento e di drenaggio superficiale e profondo.

Dall'analisi di diversi studi effettuati sulle colture e sull'uso di fertilizzanti azotati si ricava che apporti azotati eccessivi determinano inutili aumenti di costi di produzione, non portano ad alcun beneficio sul prodotto finale sia in termini quantitativi che qualitativi, e comportano un maggior accumulo di nitrati con conseguente rischio per l'ambiente e per la salute umana. Di conseguenza risulta fondamentale rispettare le indicazioni di buone pratiche agricole che si basano sull'equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione.

L'azoto presente nel suolo corrisponde:

- alla quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa (in genere pari alla quantità rimanente alla fine dell'inverno);
- all'apporto di composti azotati provenienti dalla mineralizzazione delle riserve di azoto organico nel terreno;
- alla quota proveniente da fertilizzanti ed effluenti di allevamento.

La BPA si basa sull'identificazione di una serie di requisiti minimi, applicati alle diverse componenti della pratica agricola. Tra le indicazioni generali è importante porre particolare attenzione all'adeguatezza del volume di acqua utilizzata per l'irrigazione, tenendo conto delle esigenze della coltura, al fine di evitare sprechi e rischi di lisciviazione, di conseguenza i sistemi irrigui che consentono il risparmio idrico ed energetico sono sempre da preferire.

Sarebbe bene anche considerare nella redazione del piano di concimazione l'apporto di azoto prontamente e totalmente assimilabile contenuto nelle acque irrigue (esempio: con acqua irrigua con 50 mg/l di nitrati e volume di adacquamento 1.000 m³/ha si apportano 11 kg di azoto); per quantificare questa forma di concimazione "occulta" si deve verificare, attraverso l'analisi chimica, il contenuto di nitrati nell'acqua utilizzata per l'irrigazione.

Le concimazioni debbono essere effettuate in maniera frazionata in relazione allo stadio fisiologico delle specie coltivate e, in ogni caso, salvo diversamente specificato, per il singolo intervento di concimazione non si deve mai superare la dose di 5 g di azoto per m². È importante sincronizzare la somministrazione dei fertilizzanti azotati con le fasi di massima utilizzazione da parte della pianta e preferire l'uso di concimi a lenta cessione, cessione controllata o abbinati a inibitori della nitrificazione.

Per le colture arboree nel caso di terreno in pendenza è consigliato:

- a) effettuare l'inerbimento almeno dell'interfila
- b) non effettuare lavorazioni del terreno a profondità maggiore di 25 cm
- c) non effettuare lavorazioni nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 30 gennaio, lasciando sviluppare la vegetazione spontanea.

È preferibile mantenere inerbita la zona interfilarare ed effettuare adeguate opere di manutenzione delle scoline e dei canali collettori permanenti. Si consiglia di sovesciare il suolo con i residui colturali

con alto rapporto carbonio/azoto, per favorire l'immobilizzazione dell'azoto nella biomassa microbica, nonché coltivare il suolo con leguminose poliennali da sovesciare successivamente per ridurre i tassi di fertilizzante minerale.

Gli interventi di potatura devono essere effettuati secondo un giusto equilibrio tra entità della vegetazione e della produzione.

3.5.2 Gestione della pratica irrigua

Una buona pratica irrigua deve mirare a contenere la percolazione e lo scorrimento superficiale delle acque pertanto si devono fornire volumi adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura. La scelta del metodo irriguo più adatto si deve basare sulle caratteristiche fisico-chimiche e morfologiche del terreno, sulle esigenze o/e caratteristiche delle colture da irrigare, sulle caratteristiche dell'ambiente e sulla qualità dell'acqua disponibile.

Nella scelta del sistema irriguo si deve considerare l'efficienza massima di distribuzione in % e, in considerazione di tale parametro, si devono adattare gli interventi. Nella tabella n° 15 sono elencati i metodi irrigui e l'efficienza di distribuzione ad essi associata.

Tabella n° 15 - Efficienza dei metodi di irrigazione

METODO IRRIGUO	EFFICIENZA MASSIMA DI DISTRIBUZIONE %
Scorrimento	40-50
Infiltrazione laterale per solchi	55-60
Aspersione	70-80
Goccia	85-90

Da tale tabella si evidenzia che il sistema di irrigazione a goccia è quello che comporta una minore dispersione di acqua, ma è anche il sistema più oneroso dal punto di vista economico e, quindi, pur essendo raccomandato, risulta applicabile principalmente in colture di maggior pregio.

Da quanto esposto l'irrigazione a scorrimento è pratica sconsigliata (e opportunamente disciplinata dal presente piano) in particolare in suoli molto permeabili, in zone con falda idrica superficiale, in terreni con strato utile limitato a 15-20 cm ed i terreni con pendenze superiore al 3%.

I volumi di adacquamento, con qualsiasi sistema di irrigazione, dovranno sempre essere commisurati alle effettive esigenze colturali, in relazione alle caratteristiche dei suoli e all'andamento meteorologico corrente al fine di evitare sprechi e rischi di lisciviazione.

In tabella n° 16 sono riportati i volumi di adacquamento massimi raccomandati in funzione delle caratteristiche granulometriche del suolo.

Tabella n° 16 - Volumi di adacquamento massimi raccomandati (m³/ha), in funzione delle caratteristiche granulometriche dei suoli.

Tabella n° 16 - Volumi di adacquamento massimi raccomandati (m³/ha), in funzione delle caratteristiche granulometriche dei suoli.

Classi di tessitura	Tessitura dei suoli	Profondità		
		Fino a 50 cm	Da 50 a 100 cm	Oltre 100 cm
Grossolana	Sabbiosa, sabbioso-franco, franco-sabbiosa grossolana	300	500	800
Moderatamente grossolana	franco-sabbiosa, franco-sabbiosa fine, franco-sabbiosa molto fine	300	500	800
Media	Franca, franco-limosa, limosa, franco-sabbioso-argillosa	400	700	1000
Moderatamente fine	Franco-argillosa, franco-limoso-argillosa, argillosa	500	800	1200
Fine	Argilloso-sabbiosa, argilloso-limosa	500	800	1200

Per le colture ortive, per le quali in genere il momento di intervento irriguo si raggiunge già con valori superiori o uguali al 70% della capacità di ritenzione idrica, e quindi con turni più brevi, si raccomanda di ridurre i suddetti volumi del 25%.

In caso di colture in vaso sono raccomandati, ove applicabili, sistemi irrigui localizzati che consentano notevoli risparmi idrici e limitate dispersioni; in ogni caso il volume di adacquamento deve essere tale da limitare il più possibile il drenaggio tenendo conto della capacità di ritenzione del substrato.

Nell'irrigazione a pioggia si deve porre particolare attenzione alla distribuzione degli irrigatori sull'appezzamento e all'intensità di pioggia rispetto alla permeabilità del terreno. Bisogna, inoltre, valutare l'interferenza del vento sul diagramma di distribuzione degli irrigatori e l'influenza della vegetazione sulla distribuzione dell'acqua nel terreno.

3.5.3 Definizione delle dosi di fertilizzante da usare.

Per razionalizzare la concimazione azotata si devono stimare gli apporti di azoto basandosi sulle asportazioni totali (asportazioni unitarie per resa prevista): per le colture erbacee, foraggere, floricole orticole e sementiere, non si deve superare la quantità massima prevista per coltura in considerazione delle rese massime ottenibili, mentre per le colture arboree si deve considerare la quota di base di azoto necessaria a sostenere la crescita annuale.

In ogni caso non devono essere superati i valori riportati in tabella n° 14 per le diverse colture.

Il fabbisogno di azoto può essere calcolato mediante l'equazione di bilancio riportata al punto 2.7.1.

Per facilitare la stima del fabbisogno di azoto delle diverse colture, la Regione Liguria predisporrà e divulgherà, anche tramite il sito internet apposite tabelle o strumenti di calcolo.

3.6 Linee guida per alcune tipologie colturali

Nelle successive schede vengono esposte le buone pratiche agricole da seguire nelle zone vulnerabili, suddivise per tipologia di coltura.

SCHEDA 1	PIANTE FLORICOLE, ORNAMENTALI, AROMATICHE E ORTICOLE IN VASO IN PIENO CAMPO
PRATICHE AGRONOMICHE	Descrizione della Buona Pratica Agricola
GESTIONE DEL SUBSTRATO	<p>La scelta del substrato deve tenere conto del tipo di coltura e gestione, ma sono preferibili materiali ad elevata capacità di ritenzione idrica.</p> <p>Le caratteristiche fisiche ottimali del substrato (dopo irrigazione e drenaggio) per molte colture possono essere le seguenti (% espresse in volume):</p> <ul style="list-style-type: none"> • porosità totale: 50-85% • spazio per l'aria: 10-30% • capacità del vaso: 45-65% • acqua disponibile: 25-35% • acqua non disponibile: 25-35% • densità apparente: 0.19-0.70 g/cc <p>Tenere sempre presente che un substrato con un'elevata proporzione di particelle grossolane ha molto spazio per l'aria e relativamente poca capacità di ritenzione idrica e conseguentemente è facile avere perdite di nutrienti.</p> <p>E' opportuno effettuare un'analisi fisico-chimica iniziale del substrato per verificarne le caratteristiche e poter calibrare la concimazione. Si consiglia inoltre di monitorare periodicamente lo stato nutrizionale delle coltivazioni tramite l'analisi chimica del substrato e con maggiore frequenza nel periodo estivo, registrando almeno l'andamento della conducibilità elettrica, in quanto la distribuzione di molti fertilizzanti comporta un aumento della conducibilità elettrica. Il livello di conducibilità nel substrato ottimale per la maggior parte delle piante è: di 0,5-1,0 mS/cm, nel caso di soluzioni fertilizzanti o di queste combinate con concimi a cessione controllata e di 0,2-0,5 mS/cm, nel caso di concimi a cessione controllata. Questi parametri possono variare a causa della particolare sensibilità della pianta. Bisogna anche conoscere la conducibilità dell'acqua di irrigazione utilizzata, che dovrebbe essere inferiore a 0,75 mS/cm.</p>
REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI	<p>Nelle coltivazioni in vaso il momento in cui si prepara l'area di sistemazione dei vasi è quello maggiormente esposto all'erosione superficiale, che comporta trasporto solido con possibile occlusione delle reti di scolo. Gli accorgimenti che bisogna adottare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitare il periodo di "suolo nudo", specie in stagioni piovose stabilizzando il terreno e adottando sistemi di copertura del suolo; • prevedere sistemi di protezione nelle zone non coltivate; • mantenere efficiente la rete scolante onde evitare eccessi di velocità di scorrimento e a tal fine si consigliano i canali di scolo inerbiti che uniscono alla riduzione della velocità di scorrimento un'attività di "biofiltrazione" in grado di diminuire il carico dei nutrienti; • costruire percorsi e gradoni antierosione.
IRRIGAZIONE	<p>E' raccomandato l'uso di sistemi di irrigazione localizzati a basso volume direttamente in vaso, verificandone il volume irriguo in modo da limitare al massimo il drenaggio. In tal caso e, particolarmente se si utilizza ancora un sistema di irrigazione a pioggia, è necessario agire in modo tale da minimizzare la dispersione e il percolamento di acqua durante le operazioni irrigue, pertanto si consiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di effettuare una distribuzione di acqua frazionata nell'arco della giornata rispetto ad un unico apporto giornaliero, • di dosare gli apporti in base alla capacità di ritenzione e allo stato di bagnatura del substrato, • l'utilizzo di teli multistrato assorbenti per la subirrigazione dei vasi • di ottimizzare la spaziatura dei vasi, • di verificare periodicamente il corretto funzionamento dell'impianto irriguo.

FERTILIZZAZIONE	<p>La quantità di fertilizzante da distribuire deve essere stabilita sulla base di un piano di concimazione che preveda il minor apporto di fertilizzanti in grado di garantire il buon livello di crescita della coltura e la minore perdita di nutrienti. Si consiglia di effettuare una concimazione "di fondo", al momento della preparazione del substrato, ciò contribuisce a diminuire l'impiego di concimi idrosolubili nei periodi successivi. E' sempre consigliato, al fine di ottimizzare gli interventi, raggruppare le colture in gruppi omogenei di esigenze nutrizionali (specie, età, ecc.).</p> <p>Importante è registrare per ogni intervento la data, il prodotto, la dose usata, lo stato vegetativo e i risultati analitici al fine di effettuarne confronti e trarne indicazioni.</p> <p>Si raccomanda l'uso di un sistema di fertirrigazione localizzato a basso volume direttamente in vaso, verificando il volume irriguo in modo tale da limitare il drenaggio.</p> <p>E' da sconsigliare il sistema di fertirrigazione per aspersione (a pioggia) in quanto la maggior parte del fertilizzante non raggiunge il vaso, ma cade all'esterno e comporta un maggiore impiego di concime con notevoli dispersioni ambientali nel caso di non recupero degli effluenti. Per quanto concerne la distribuzione localizzata e frazionata di concime a cessione controllata bisogna adottare alcuni accorgimenti d'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distribuire alla dose stabilita in etichetta e applicarne nuovamente solo quando il livello dei nutrienti nella soluzione è inferiore a limiti stabiliti, • utilizzare, in autunno e in inverno, dosi dimezzate rispetto a quelle applicabili nel periodo estivo, • non utilizzare tali concimi sulla superficie del vaso nel caso di contenitori soggetti al rovesciamento, • nel caso di fertilizzazione "di fondo" pre-trapianto miscelare uniformemente il concime con il substrato, • non distribuire a spaglio il concime sopra i vasi già posizionati, • tenere presente che possono esserci perdite di nutrienti in relazione al sistema irriguo utilizzato.
LIMITAZIONI PREVISTE DAL PIANO	<ul style="list-style-type: none"> • La fertirrigazione per aspersione, è limitata ad un numero massimo di 5 interventi/anno ed esclusivamente a supporto della concimazione di fondo, mentre è vietata nel periodo 1° novembre - 15 gennaio
POSSIBILI CONTROLLI	<p>Verifica delle superfici e degli impianti aziendali. Verifica del rispetto dei massimali di azoto e delle date di distribuzione tramite il controllo del piano di concimazione, delle registrazioni e dei documenti fiscali d'acquisto dei prodotti fertilizzanti</p>
ADEGUAMENTI STRUTTURALI RACCOMANDATI	<p>Acquisto di macchine invasatrici con distributori/dosatori di concimi granulari a lenta cessione e a cessione controllata</p>

SCHEDA 3	ORTICOLE E FLORICOLE COLTIVATE NON IN VASO
PRATICHE AGRONOMICHE	Descrizione della Buona Pratica Agricola
REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI	<p>Le sistemazioni idrauliche agrarie e la regimazione delle acque superficiali dovrebbero essere regolarmente eseguite per evitare ristagni idrici, erosioni e dilavamenti, soprattutto per le colture a ciclo autunno-vernino, soggette ad una piovosità frequente ed essere idonee a smaltire le acque piovane in eccesso nell'unità di tempo.</p> <p>I solchi e le scoline devono essere realizzati valutando i seguenti parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> la pendenza media dell'appezzamento coltivato la tessitura del terreno piovosità nei vari periodi dell'anno la coltura praticata
FERTILIZZAZIONE	<p>Le quantità di macroelementi da distribuire dipende dagli asporti della coltura, dalle perdite e immobilizzazioni.</p> <p>L'agricoltore deve tenere conto della fertilità del terreno e delle sue caratteristiche fisico chimiche attraverso l'analisi del terreno quale ausilio al piano di concimazione.</p> <p>L'analisi del terreno, è una pratica raccomandata da eseguirsi regolarmente all'inizio di ogni ciclo produttivo che è comunque obbligatoria almeno una volta ogni tre anni e va conservata per le verifiche.</p> <p>Ammendanti quali: letame, compost di qualità ecc, possono essere distribuiti durante le lavorazioni di fondo.</p> <p>La somministrazione dei fertilizzanti minerali fosfatici e potassici di norma è prevista in durante le lavorazioni di fondo e comunque in pre-semina o pre-trapianto, mentre l'azoto viene distribuito di norma per circa metà in pre-impianto e la restante parte in copertura.</p>
LIMITAZIONI E DIVIETI	<p>La dose massima di azoto consentita per ogni coltura è riportata nella tabella n° 14.</p> <p>Sono richiamati tutti i divieti o limitazioni o riportati in tabella n° 13</p>
POSSIBILI CONTROLLI	<p>Verifica delle superfici e degli impianti aziendali. Verifica del rispetto dei massimali di azoto e delle date di distribuzione tramite il controllo del piano di concimazione, delle registrazioni e dei documenti fiscali d'acquisto dei prodotti fertilizzanti. Verifica della regolare esecuzione dell'analisi del suolo.</p>
IRRIGAZIONE	<p>I sistemi irrigui devono essere finalizzati alla gestione ottimale dell'acqua in modo da limitare i volumi di adacquamento ed il drenaggio. Se si utilizza un sistema di irrigazione a pioggia, è necessario agire in modo tale da minimizzare la dispersione e il percolamento di acqua durante le operazioni irrigue, pertanto si consiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> di effettuare una distribuzione di acqua frazionata nell'arco della giornata rispetto ad un unico apporto giornaliero, di dosare gli apporti in base alla capacità di ritenzione e allo stato di bagnatura del terreno, di verificare periodicamente il corretto funzionamento dell'impianto irriguo <p>Ove applicabile, si raccomanda l'impiego di teli pacciamanti (preferibilmente in materiale plastico biodegradabile) per ridurre le perdite per evaporazione ed il consumo idrico.</p> <p>Si raccomanda l'esecuzione periodica dell'analisi chimica dell'acqua irrigua al fine di verificare lo stato qualitativo e la dotazione in nutrienti in modo da tenerne conto nel piano di concimazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ove applicabile, miglioramento degli impianti di irrigazione a pioggia con impianti di irrigazione più efficienti o localizzata. Collegamento a bocchette di impianti collettivi di irrigazione che garantiscano una qualità dell'acqua migliore rispetto a pozzi aziendali.

SCHEDA 4	VITE per uva da vino
PRATICHE AGRONOMICHE	Descrizione della Buona Pratica Agricola
GESTIONE DEL SUOLO	<p>Le sistemazioni idrauliche agrarie e la regimazione delle acque superficiali devono essere finalizzate ad evitare ristagni idrici, erosioni e dilavamenti, ed essere idonee a smaltire le acque piovane in eccesso.</p> <p>I solchi e le scoline devono essere realizzati valutando i seguenti parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> la pendenza media dell'appezzamento coltivato la tessitura del terreno la piovosità nei vari periodi dell'anno <p>All'impianto si può eseguire una lavorazione profonda mediante l'uso di attrezzi discissori a taglio verticale (ripper) al fine di evitare un eccessivo rivoltamento dagli strati di terreno che potrebbe portare in superficie strati poco fertili.</p> <p>Le lavorazioni meccaniche dovrebbero essere limitate ed eseguite con attrezzi dotati di bassa velocità periferica, come gli erpici a dischi o a denti. E' sconsigliato l'uso di zappatrici rotative (frese).</p> <p>La tecnica di pacciamatura con film di polietilene nero (o con materiale plastico biodegradabile) ha effetti positivi per quanto riguarda il maggior sviluppo vegetativo delle viti e l'anticipo dell'entrata in produzione.</p> <p>Particolarmente in vigneti in pendenza è raccomandato l'inerbimento naturale. Nel periodo primaverile - estivo possono essere attuati periodici sfalci del cotico erboso (pacciamatura verde) sull'interfila, per ridurre la competizione idrica e nutritiva. Nella stagione autunnale - invernale, si devono lasciare crescere liberamente le erbe spontanee al fine di mantenere una copertura vegetale.</p>
FERTILIZZAZIONE	<p>Le quantità di macroelementi da distribuire variano in funzione del vitigno, dell'età e della vigoria dell'impianto, degli asporti della coltura, delle perdite e immobilizzazioni.</p> <p>L'agricoltore deve tenere conto della fertilità del terreno e delle sue caratteristiche fisico chimiche, attraverso l'analisi del terreno, da eseguirsi almeno ogni tre anni, quale ausilio al piano di concimazione.</p> <p>E' raccomandato il ricorso alle indicazioni riportate sull'argomento dal "bollettino" informativo per la viticoltura emesso dalla Regione Liguria.</p> <p>La concimazione azotata con formulati contenenti azoto a pronta cessione deve essere effettuata in modo frazionato in relazione allo stadio fenologico in modo da evitare eccessi e distribuire gli apporti nei momenti di massimo assorbimento da parte della pianta.</p> <p>In genere i concimi a base di fosforo e potassio dovrebbero essere distribuiti durante il periodo invernale e all'impianto, mentre quelli contenenti azoto dovrebbero essere distribuiti in primavera.</p> <p>L'uso di ammendanti quale il letame è raccomandato all'impianto. Alle carenze di micro elementi si può sopperire normalmente con concimazioni fogliari.</p>
LIMITAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> La dose annua di azoto non deve superare 60 Kg/ha (contabilizzando apporti sia da concimi organici che inorganici). Non sono consentiti apporti con concimi inorganici azotati nella fase di impianto e pre-impianto. Non sono consentiti apporti di concimi azotati a pronta cessione nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 28 febbraio al fine di limitare le perdite per lisciviazione e ruscellamento.
CONTROLLI	<p>Verifica del rispetto dei massimali di azoto e delle date di distribuzione tramite il controllo del piano di concimazione, delle registrazioni e dei documenti fiscali d'acquisto dei prodotti fertilizzanti. Verifica della regolare esecuzione dell'analisi del suolo. Verifica delle superfici aziendali.</p>
IRRIGAZIONE	<p>Di norma non consentita, salvo casi eccezionali di siccità estiva ed in tal caso è raccomandato l'uso di volumi di adacquamento adeguati alla capacità di ritenzione idrica del terreno</p>

SCHEDA 5	OLIVO
PRATICHE AGRONOMICHE	Descrizione della Buona Pratica Agricola
GESTIONE DEL SUOLO	<p>Le sistemazioni idrauliche agrarie e la regimazione delle acque superficiali devono essere fatte per evitare ristagni idrici, erosioni e dilavamenti, essere idonee a smaltire le acque piovane in eccesso nell'unità di tempo.</p> <p>Quando è in coltura consociata con un'erbacea, beneficia della regimazione effettuata per detta coltura; se è in coltura specializzata, i solchi e le scoline devono essere realizzati valutando i seguenti parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> la pendenza media dell'appezzamento coltivato la tessitura del terreno la piovosità nei vari periodi dell'anno. <p>All'impianto si può eseguire una lavorazione profonda mediante l'uso di attrezzi discissori a taglio verticale (ripper) al fine di evitare un eccessivo rivoltamento dagli strati di terreno che potrebbe portare in superficie strati poco fertili.</p> <p>Durante l'allevamento può essere effettuato un inerbimento permanente controllato con periodici sfalci, per ridurre la competizione idrica e nutritiva; in alcuni casi, durante la stagione primaverile – estiva si possono effettuare operazioni meccaniche o interventi chimici con dissecanti, volti alla eliminazione delle erbe infestanti che competono con l'olivo per l'acqua e i nutrienti.</p> <p>Nella stagione autunnale – invernale si devono lasciare crescere liberamente le erbe spontanee al fine di mantenere una copertura vegetale.</p> <p>Le lavorazioni meccaniche dovrebbero essere limitate e da non eseguirsi durante la stagione invernale.</p>
FERTILIZZAZIONE	<p>Le quantità di macroelementi da distribuire dipende dagli asporti della coltura, dalle perdite e dalle immobilizzazioni. L'agricoltore deve tenere conto della fertilità del terreno e delle sue caratteristiche fisico-chimiche, attraverso l'analisi del terreno, da eseguirsi almeno ogni tre anni, quale ausilio al piano di concimazione.</p> <p>E' raccomandato il ricorso alle indicazioni riportate sull'argomento dal "bollettino" informativo per l'olivicultura emesso dalla Regione Liguria.</p> <p>L'uso di ammendanti quale il letame è raccomandato all'impianto.</p> <p>Alle carenze di micro elementi si può sopperire normalmente con concimazioni fogliari.</p> <p>La concimazione azotata con formulati contenenti azoto a pronta cessione deve essere effettuata in modo frazionato in relazione allo stadio fenologico in modo da evitare eccessi e distribuire gli apporti nei momenti di massimo assorbimento da parte della pianta. In genere i concimi a base di fosforo e potassio dovrebbero essere distribuiti durante il periodo invernale e all'impianto, mentre quelli contenenti azoto dovrebbero essere distribuiti in primavera.</p>
LIMITAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> La dose annua di azoto non deve superare 70 Kg/ha (contabilizzando apporti sia da concimi organici che inorganici). Non sono consentiti apporti con concimi inorganici azotati nella fase di impianto e pre-impianto. Non sono consentiti apporti di concimi azotati a pronta cessione nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 28 febbraio al fine di limitare le perdite per lisciviazione e ruscellamento.
POSSIBILI CONTROLLI	<p>Verifica del rispetto dei massimali di azoto e delle date di distribuzione tramite il controllo del piano di concimazione, delle registrazioni e dei documenti fiscali d'acquisto dei prodotti fertilizzanti. Verifica della regolare esecuzione dell'analisi del suolo. Verifica delle superfici aziendali.</p>
IRRIGAZIONE	<p>Solitamente non viene eseguita, ma nel caso si consiglia l'uso dell'irrigazione localizzata al fine di limitare i volumi di adacquamento.</p>

PARTE III

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

4.1 Razionalizzazione delle concimazioni e buone pratiche

Al fine di garantire un generale livello di protezione ambientale è raccomandata l'applicazione, anche al di fuori delle aree vulnerabili, delle linee guida allegate riportanti indicazioni generali e specifiche per le principali tipologie colturali praticate nella zona.

4.2 Attività formativa ed informativa

La Regione Liguria avvierà le azioni formative e informative necessarie a rendere edotti gli agricoltori sui contenuti del presente piano e sulle innovazioni e soluzioni tecniche in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi. La Regione potenzierà gli attuali servizi analitici di laboratorio e di consulenza al fine garantire il necessario supporto alle azioni previste nel piano.

PARTE IV

CONTROLLI E SANZIONI

5.1 Monitoraggio e controlli

Oltre al piano di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee previsto dal D.Lgs 152/2006, volto alla verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e alla valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di acque superficiali, la Regione Liguria, tramite i servizi competenti, predispone un piano di monitoraggio a livello di bacino e sottobacino dello stato della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e dello stato trofico delle acque dolci superficiali, estuarine e costiere.

La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della valutazione dell'efficacia dei Programmi di azione adottati nelle zone vulnerabili. Tale monitoraggio dovrà essere condotto attraverso una rete costituita da stazioni di campionamento rappresentative e strategicamente esposte nell'area vulnerabile.

La Regione Liguria, tramite i servizi competenti, provvede periodicamente anche all'analisi dei suoli interessati allo spandimento degli effluenti per la determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al D.M. 13 settembre 1999 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 248 21/10/99 S.O.). La regione individua i limiti di accettabilità delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo sulla base delle specifiche condizioni locali.

Sono previsti anche altri monitoraggi finalizzati a stabilire i cambiamenti intervenuti nelle pratiche agricole a seguito dell'entrata in vigore del presente programma e gli effetti conseguenti e potenziali sullo stato delle acque per quanto attiene la concentrazione di nitrati. Ciò comporta la valutazione di alcuni indicatori quali le pratiche agricole nella loro evoluzione, la presenza di nitrati nei suoli coltivati, nello stato radicale, nelle acque di ruscellamento e di lisciviazione verso le falde, nonché i bilanci completi dei nutrienti.

L'autorità competente al controllo è la Regione Liguria, che predispone un piano di controlli finalizzato a verificare il rispetto degli adempimenti di cui al presente programma mediante verifiche documentali e sopralluoghi in azienda.

L'autorità competente deve effettuare sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di piano di concimazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- l'effettiva utilizzazione della superficie dichiarata;
- la presenza delle colture indicate;
- la presenza delle registrazioni e del piano di concimazione richiesto per singola coltura;
- la regolare esecuzione delle analisi dei suoli, quando previsto;
- la rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento o fertilizzazione dichiarate.

Sanzioni

Per la violazione alle norme del presente Programma si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 all'art. 137, comma 14. La mancata predisposizione del PUA di cui ai precedenti paragrafi 2.5 e 2.7 nonché il mancato invio della comunicazione di cui al precedente paragrafo 2.6, il mancato rispetto di divieti ed obblighi riportati nei paragrafi 3.2 e 3.3 comporta la decadenza dei contributi/sostegni comunitari percepiti per l'attuazione del presente piano e quelli soggetti alle norme di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003.

Sono fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 99/92 non espressamente richiamate nel presente paragrafo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**19.01.2007****N. 29****Individuazione capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base previste dall'art. 161 della l.r. 02.01.2007 n. 1 "Testo Unico in materia di commercio".****LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 02.01.2007, n.1 "Testo Unico in materia di commercio";

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" ;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 16 della legge di contabilità, formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio Regionale le previsioni di bilancio articolate in unità previsionali di base e che, ai sensi del successivo art. 17, ai fini della gestione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli con provvedimento della Giunta Regionale, sulla base delle previsioni di bilancio approvate dal Consiglio Regionale;

Vista la legge regionale 24.01.2006, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Visto il documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 27.01.2006 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Ritenuto opportuno, ai fini della gestione e rendicontazione, procedere alla individuazione dei capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 indicate all'articolo 161, cui imputare le spese previste dalla citata l.r. n.1/2007;

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali e Informatica

DELIBERA

di apportare le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006":

1. U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente"

lo stanziamento del capitolo 9500 "Fondo speciale di parte corrente" è ridotto di euro 100.000,00 (centomila /00) in termini di competenza e di cassa;

U.P.B. 15.102 "Interventi per lo sviluppo del commercio"

è istituito il capitolo 8234 "Finanziamento spese di impianto e implementazione dell'Osservatorio Regionale del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, della stampa quotidiana e periodica e dei centri di telefonia in sede fissa"

l.r. 02.01.2007, n.1 art.123

con lo stanziamento di euro 100.000,00 (centomila /00) in termini di competenza e di cassa;

2. di individuare, nell'U.P.B. 15.202 "Interventi per lo sviluppo del commercio", il capitolo 8201 che assume la seguente denominazione "Contributi per impianti di distribuzione carburanti in zone carenti di servizio e in aree territorialmente svantaggiate"
l.r. 02.01.2007, n.1 art.88;
3. di rinviare al documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2007" l'istituzione, nell'ambito dell'U.P.B 18.104 "Spesa per il sistema informativo regionale policentrico", dei capitoli destinati al finanziamento dell'Osservatorio regionale e interregionale dei carburanti, di cui all'articolo 124;
4. di sopprimere, a seguito della abrogazione delle leggi regionali disposta dall'art.160 i seguenti capitoli di spesa, ad avvenuto esaurimento dei residui passivi:

U.P.B. 15.102: capitoli 651, 8236.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.01.2007

N. 30

Nulla osta, ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 4.9.1997 n. 36 e successive modificazioni, a variare il Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Follo (SP).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

D E L I B E R A

1. di rilasciare al Comune di Follo, nei casi e nei termini indicati nell'allegato voto n. 16 del 19.12.2006, il nulla osta a modificare, ai sensi dell'art. 69 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni, il Piano territoriale di coordinamento paesistico - come da elaborato in scala 1:25.000 allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento - ritenendosi altresì superati, con le indicazioni contenute nel medesimo Voto n. 16/2006, i rilievi in precedenza svolti circa la compatibilità del Piano Urbanistico Comunale con il Piano territoriale di coordinamento paesistico per le parti non oggetto di variante, con conseguente necessità che in sede di approvazione del Piano Urbanistico Comunale vengano recepite le indicazioni medesime;
2. di esprimere, ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 328 del 7.4.2006,

- parere favorevole, nei termini e con le prescrizioni indicate nel parere allegato al ridetto voto n. 16/2006, in ordine alla Valutazione di incidenza relativa alle aree interessate dal Sito di Interesse Comunitario;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.01.2007

N. 31

Comune di Vendone (SV) - Modifica del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 219 del 14.9.1999 di approvazione del Piano Regolatore Generale con correlative modifiche al Piano territoriale di coordinamento paesistico.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 219 del 14.9.1999, recante l'approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Vendone, è modificato nei termini sopra indicati;
- 2) Si dà atto che, ricorrendo i presupposti e le condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a) n. 3, della legge regionale n. 20/1991 e successive modificazioni, l'approvazione della suddetta integrazione comporta la integrale subdelega delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni prescritte dall'art. 159 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 (ad eccezione di quelle indicate sub commi 2 e 5 del medesimo art. 1 della legge regionale n. 20/1991), con conseguente cessazione - dal momento di notifica del presente decreto alle Amministrazioni Provinciale e Comunale - del regime transitorio di cui all'art. 6 della medesima legge regionale n. 20/1991;
- 3) La presente delibera:
 - a) sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e mediante deposito a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Vendone, a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni;
 - b) sarà notificata all'Amministrazione Provinciale di Savona agli effetti della cessazione, a favore del Comune di Vendone, delle competenze ad essa subdelegate dall'art. 6 della legge regionale n. 20/1991;
 - c) sarà partecipata alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria, per quanto di sua competenza a termini dell'art. 82, 9° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successive modificazioni, in relazione alla subdelega al Comune di Vendone delle funzioni amministrative di rilascio anche delle autorizzazioni paesistico-ambientali previste dall'art. 159 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, già spettanti alla Provincia di Savona ex art. 6 della legge regionale n. 20/1991;
- 4) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**19.01.2007****N. 33**

Presa d'atto cessazione dal servizio Sig. Giampietro Mattioli Direttore pro tempore dell'Agenzia Liguria Lavoro e adempimenti conseguenti.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di prendere atto della cessazione dal servizio del Sig. Giampietro Mattioli il giorno 30 dicembre 2006;
2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 della l.r. 27/1998, le funzioni di Direttore Generale dell'Agenzia saranno svolte, nelle more del procedimento di nomina del nuovo Direttore Generale, dal dirigente Ing. Giacomo Massimo Terrile;
3. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
4. di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**24.01.2007****N. 38**

Approvazione graduatoria Bando sperimentale per progetti di Servizio civile regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del Servizio civile) e ss.mm. ed integrazioni ed in particolare gli articoli 11 comma 2 e 19 comma 1 bis;

RICHIAMATE le proprie d.G.R.:

- n. 1132 del 27.10.2006 (Approvazione bando per un progetto sperimentale di Servizio civile regionale rivolto ad Enti di Servizio civile accreditati in ambito nazionale e regionale.) contenente altresì il prospetto per la valutazione dei progetti del bando sperimentale del Servizio civile regionale;
- n. 1486 del 1.12.2006 (Trasferimenti all'A.R.S.S.U. di fondi regionali finalizzati per iniziative in ambito scolastico) con la quale sono stati trasferiti all'A.R.S.S.U. 169.000,00 per l'attuazione del bando di cui trattasi;

CONSIDERATO che il bando, di carattere sperimentale, prevedeva la collaborazione tra gli Enti accreditati per il Servizio civile e gli Istituti scolastici dell'istruzione secondaria superiore, presenti sul territorio regionale, finalizzata alla realizzazione di un percorso educativo volto alla valorizzazione della cultura della pace, della mondialità ed alla cittadinanza attiva;

ATTESO:

- che il bando prevedeva:

- la possibilità di finanziare n. 10 progetti, con possibilità di ampliare tale numero per eventuali progetti con punteggio ex-aequo, ripartiti per ambiti territoriali nel modo seguente:
 - n. 4 per la provincia di Genova
 - n. 2 per la provincia di Imperia
 - n. 2 per la provincia di La Spezia
 - n. 2 per la provincia di Savona
- il budget di 13.000,00 euro a disposizione per l'attuazione di ciascun progetto, dei quali euro100,00, usufruibili in termini di servizi, beni o attività, a beneficio di ognuno dei ragazzi partecipanti ad almeno l'80% delle attività previste;
- che sono pervenuti al Servizio Politiche giovanili e cooperazione allo sviluppo, Struttura regionale competente per tale materia, un totale di n. 14 progetti, completi della documentazione richiesta e territorialmente distribuiti come di seguito riportato, per i quali è stata espletata la relativa istruttoria, i cui documenti sono conservati agli atti presso la Struttura regionale competente per materia;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria di cui sopra, sono stati attribuiti i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri fissati dalla già citata d.G.R. 1132/2006, così come di seguito evidenziato:

n. Prog.	Ente capofila/ Istituto scolastico	Denominazione progetto	Totale Su 23 PUNTI
PROVINCIA IMPERIA			
1	Centro di solidarietà L'Ancora/ Istituto Statale d'Arte - Imperia	Partecipazione e cittadinanza	11
1	Centro di solidarietà L'Ancora/Liceo Cassini-ITSC Colombo - Sanremo	Colombo e Cassini in viaggio alla ricerca della pace	11
PROVINCIA SAVONA			
1	Comune di Savona/Istituto Alberti Da Vinci - Savona.	Un viaggio verso la convivenza alla pace	17
PROVINCIA GENOVA			
1	Comune di Genova /Istituto Bergese - Genova	Il valore dei giovani. Giovani di valore	21
1	Consorzio Sociale Agorà- (Confcooperative) /Istituto Meucci - Genova	Nuovi percorsi per giovani cittadini	21
2	Eval / Istituto Paritario Santa Maria ad Nives - Pegli	Amici...Volontari!	20
3	Caritas Diocesana Genova/Liceo Paul Klee - Genova	Homeless presenze nascoste	18
4	Comune di Genova/ Istituto. Vittorio Emanuele II - Genova.	La P.Or.T.A. Progetto Orientato alle Tematiche di Accoglienza	16
4	ARCI Servizio civile Genova /Liceo Marconi - Chiavari	Tutti uniti	16
5	ARCI Servizio civile Genova /Istituto Einaudi - Casaregis.-Galilei.- Genova	Crescere insieme con il Servizio civile Regionale	13
6	ARCI Servizio civile Genova/Liceo Fermi.- Genova	Varcare i confini	11
PROVINCIA LA SPEZIA			
1	Comune di Sarzana/Istituto Arzelà- Liceo Parentucelli - Sarzana	Punti di vista	17
1	ARCI Servizio civile Spezia/Istituto Tecnico Fossati - La Spezia	Scuola di città	17
2	Caritas La Spezia /ITIS Capellini - La Spezia	Scuola attiva	13

CONSIDERATO:

- che la graduatoria di cui sopra presenta n. 4 ex-aequo e che pertanto sussistono le condizioni previste dal bando per ampliare il numero dei progetti ammessi a finanziamento;
- che si sono rese possibili economie attraverso la riduzione del budget per gli Enti che hanno presentato più di un progetto;
- che è indubbio l'interesse dell'Amministrazione regionale nel favorire la più vasta attuazione sul territorio dell'iniziativa sperimentale promossa e nel poterne testare le ricadute sui giovani, sia in termini di benefici indotti dalle attività realizzate che di gradimento dell'iniziativa, attuando pertanto tutti i progetti presentati;

CONSIDERATO INOLTRE che si è riunita nelle date del 7 dicembre 2006 e l'8 gennaio 2007 la Consulta Regionale per il Servizio civile nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 46 del 10 agosto 2006 ed istituita ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11/2006 anche ai fini di fornire supporto ai fini dell'approvazione dei progetti;

DATO ATTO che, come condiviso dalla Consulta, il punteggio previsto per la capacità di analisi territoriale e congruenza della strutturazione del progetto deve essere inteso anche come indicativo della qualità del progetto stesso;

EVIDENZIATO che, ai sensi della più volte menzionata l.r. 11/2006, costituisce pregiudiziale per il finanziamento dei progetti, l'esistenza di una copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente all'espletamento delle attività previste da parte dei giovani in servizio civile (art. 9, comma 4.);

SU PROPOSTA del Vice presidente della Giunta regionale incaricato del Servizio Politiche Giovanili e Cooperazione allo sviluppo Massimiliano Costa

D E L I B E R A

Per quanto in premessa specificato che si richiama integralmente:

Di approvare la graduatoria dei progetti sottoindicata, risultante dalle istruttorie la cui documentazione è conservata presso la Struttura regionale competente per materia;

DI ammettere a finanziamento i progetti sottoelencati:

n.	Ente capofila/ Istituto scolastico	Denominazione progetto	BUDGET PROGETTO (escluso BONUS)	Totale punti
PROVINCIA DI IMPERIA				
1	Centro di solidarietà L'Ancora/ Istituto Statale d'Arte - Imperia	Partecipazione e cittadinanza	7.000,00	11
1	Centro di solidarietà L'Ancora/Liceo Cassini-ITSC Colombo - Sanremo	Colombo e Cassini in viaggio alla ricerca della pace	6.700,00	11
PROVINCIA DI SAVONA				
1	Comune di Savona/Istituto Alberti Da Vinci - Savona.	Un viaggio verso la convivenza alla pace	7.300,00	17
PROVINCIA DI GENOVA				
1	Comune di Genova /Istituto Bergese - Genova	Il valore dei giovani. Giovani di valore	7.700,00	21
1	Consorzio Sociale Agorà- (Confcooperative) /Istituto Meucci -Genova	Nuovi percorsi per giovani cittadini	8.500,00	21
2	Eval / Istituto Paritario Santa Maria ad Nives - Pegli	Amici...Volontari!	9.000,00	20

3	Caritas Diocesana Genova/Liceo Paul Klee - Genova	Homeless presenze nascoste	8.700,00	18
4	Comune di Genova/ Istituto. Vittorio Emanuele II - Genova.	La P.Or.T.A. Progetto Orientato alle Tematiche di Accoglienza	7.700,00	16
4	ARCI Servizio civile Genova /Liceo Marconi - Chiavari	Tutti uniti	6.900,00	16
5	ARCI Servizio civile Genova /Istituto Einaudi – Casaregis.- Galilei.-Genova	Crescere insieme con il Servizio civile Regionale	6.000,00	13
6	ARCI Servizio civile Genova/Liceo Fermi.- Genova	Varcare i confini	7.500,00	11
PROVINCIA DI LA SPEZIA				
1	Comune di Sarzana/Istituto Arzelà- Liceo Parentucelli - Sarzana	Punti di vista	9.000,00	17
1	ARCI Servizio civile Spezia/Istituto Tecnico Fossati – La Spezia	Scuola di città	7.100,00	17
2	Caritas La Spezia /ITIS Capellini – La Spezia	Scuola attiva	9.000,00	13
TOTALE			108.100,00	

- che l'importo complessivo di euro 108.100,00 potrà essere liquidato dall'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (A.R.S.S.U.), su indicazione della Struttura regionale competente per materia, agli Enti capofila beneficiari per le rispettive quote a seguito della presentazione dell'impegno, di cui all'allegato 1, parte integrante del presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti;
- che, nella considerazione della sperimentabilità del progetto ed ai fini di un corretto monitoraggio dei finanziamenti, sia opportuno prevedere le seguenti prescrizioni:
 - qualora il progetto non sia avviato entro il 31/3: si prevede la restituzione all'A.R.S.S.U. di quanto eventualmente già erogato all'Ente capofila, decurtato delle somme già sostenute e debitamente documentate secondo le norme vigenti;
 - qualora il progetto alla data del 31/3 risulti in parte non realizzabile o il progetto non raggiunga al momento del suo avvio il numero minimo di 40 adesioni da parte dei giovani: l'Ente capofila dovrà sottoporre alla Regione una rimodulazione del progetto e del relativo piano finanziario, controfirmata dal Dirigente scolastico. Ove la nuova proposta non venisse accolta, lo stesso dovrà restituire all'A.R.S.S.U. quanto eventualmente già percepito decurtato delle somme già sostenute e debitamente documentate secondo le norme vigenti;
 - se al progetto aderiscono giovani in maggior numero rispetto a quanto stimato in fase progettuale: la Regione può concedere previo nulla osta la partecipazione dei giovani in maggior numero qualora non varino le spese progettuali a carico dell'Ente capofila, nelle quali non viene conteggiato il bonus riservato ai giovani.
- che il bonus a beneficio dei giovani, da destinarsi a beni, servizi o attività e utilizzato anche in modo cumulativo, sia erogato dall'A.R.S.S.U., su indicazione della Struttura regionale competente per materia, all'Istituto scolastico di riferimento. L'erogazione avverrà alla certificazione della partecipazione dei giovani ad almeno l'80% delle attività previste dal progetto come indicato nel bando regionale;
- di incaricare l'A.R.S.S.U. di trasmettere alla Regione la rendicontazione delle somme trasferite alla conclusione di tutte le attività;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

IL SOTTOSCRITTO.....

Legale rappresentante dell'Ente.....

Capofila del Progetto.....

SI IMPEGNA:

- a svolgere quanto nel progetto stesso indicato nelle forme e nei modi previsti d'intesa con il Dirigente scolastico/Dirigenti scolastici dell'Istituto/Istituti coinvolto/coinvolti.
- a fornire tempestiva comunicazione alla Struttura regionale competente qualora:
 - il progetto non raggiunga al momento del suo avvio il numero minimo previsto dal Bando di 40 adesioni da parte giovani;
 - il progetto non sia avviato entro il 31/3
 - il progetto alla data del 31/3 risulti in parte non realizzabile
 - il progetto riceva adesioni da parte dei giovani in maggior numero rispetto a quelle stimate in fase progettuale
- a rimborsare l'Istituto/gli Istituti scolastici partecipante/partecipanti il progetto per gli oneri sostenuti così come pattuito in sede progettuale
- a predisporre e raccogliere le firme di presenza degli studenti che partecipano alle attività esterne

Luogo e data

In fede

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

1)IL SOTTOSCRITTO.....

Dirigente scolastico dell'Istituto.....

2) IL SOTTOSCRITTO

Dirigente scolastico dell'Istituto.....

SI IMPEGNA/NO A

- fornire il supporto necessario al corretto svolgimento del progetto in ambito scolastico;
- contribuire, per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto secondo il progetto iniziale e alla sua verifica;
- predisporre e raccogliere le firme di presenza degli studenti che partecipano alle attività interne. Detto foglio firme verrà tenuto a disposizione e poi trasmesso alla Struttura regionale competente ai fini:
 - della verifica delle presenze necessarie all'erogazione del bonus, per il tramite dell'Istituto da me diretto, ai ragazzi partecipanti per almeno l'80% delle attività complessive (sia esterne che interne);
 - della predisposizione dei relativi attestati.
- proporre ai competenti organi scolastici, per i giovani coinvolti nel progetto, la concessione dei crediti formativi ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 323/1998;
- fornire la massima collaborazione alla Struttura regionale incaricata ai fini dell'eventuale monitoraggio e verifica dell'attuazione del progetto.

E ATTESTA/NO

che per gli studenti partecipanti al progetto esiste una idonea copertura assicurativa relativa agli

infortuni ed alla responsabilità civile per quanto riguarda anche le attività previste dal progetto così come prescritto dalla L.R. 11/5/2006, N.11 "Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile" art.9, comma 4.

Luogo e data

In fede

In fede

Firma leggibile

Firma leggibile

Quanto sopra è reso ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.76 del predetto D.P.R. n. 445/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.01.2007

N. 41

Proroga durata in carica del Collegio dei Revisori dell'Istituto G. Gaslini.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 31.3.2006, n. 7 "Ordinamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere scientifico non trasformati in fondazione" e, in particolare:

- l'art. 3, comma 1, Lett. D che individua tra gli organi degli IRCCS il Collegio Sindacale con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 3, comma 2 che stabilisce che le direttive di cui all'art. 2 definiscono le funzioni degli organi di cui al comma 1 secondo i principi della normativa statale in materia;
- l'art. 2 della stessa Legge regionale che stabilisce che la Regione adotta le direttive inerenti l'organizzazione di ciascun IRCCS, le competenze degli organi e le forme di controllo e di vigilanza nel rispetto della competenza statale in materia;
- l'art. 9 che detta una disciplina speciale per l'Istituto G. Gaslini prevedendo che le direttive di cui al succitato art. 2, ai fini del rispetto delle peculiarità giuridiche di tale Ente siano adottate di intesa con la Fondazione Gerolamo Gaslini;

VISTE:

- la nota del Ministero della Salute n. 5549 dell'11.8.2006 con la quale si rappresenta che "deve intendersi conclusa l'attività degli attuali Collegi dei Revisori e Collegi sindacali in carica nelle more delle determinazioni che saranno adottate dalla Regione a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale";
- la nota del Ministero della Salute 7886 del 10.11.2006 inviata al Commissario straordinario dell'Istituto G. Gaslini con la quale si ribadisce che il Collegio dei Revisori dello stesso Istituto è da ritenersi caducato a seguito dell'intervenuta citata sentenza; considerato, infatti, che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 270/2005, recante censure di illegittimità costituzionale alla legge 16.1.2003, n. 3 e al D. Lgs. 16.10.2003, n. 288, concernenti il riordino degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, ha cassato, in particolare, l'art. 4, comma 3, relativo alla designazione dei Collegi sindacali degli Enti in questione, in quanto l'ampiezza ed eterogeneità dei compiti di vigilanza e di controllo riservati alle Amministrazioni statali, rispetto ad Enti pubblici di ricerca

operanti a livello regionale realizzano una “sostanziale espropriazione delle corrispondenti funzioni regionali”;

- la nota 42789 del 12.12.2006 con la quale il Direttore generale e il Commissario straordinario dell'Istituto G. Gaslini:
- hanno manifestato perplessità in merito alle determinazioni del suddetto Ministero in quanto le stesse “...non assicurano la continuità di una funzione amministrativa essenziale che rappresenta un principio inderogabile del nostro ordinamento giuridico”;
- hanno ritenuto che spetti alla Regione l'adozione di provvedimenti in merito, finalizzati a prevedere una proroga dell'attività da parte del Collegio dei Revisori costituito con Decreto del Ministero della Salute del 6.8.2004, fino a quando non sarà definito il nuovo assetto dell'Istituto ai sensi del D. Lgs. n. 288/2003 e della Legge regionale n. 7/2006;

RITEUTO di condividere le osservazioni dell'Istituto in merito alla necessità di assicurare la continuità della funzioni di vigilanza pur nelle more dell'assetto ordinamentale dell'Istituto stesso;

VALUTATA l'assoluta necessità di prorogare al 31 marzo 2007 e, comunque, non oltre la definizione delle intese di cui al citato art. 9 L.R. 7/2006, la durata in carica del suddetto Collegio dei Revisori

Su proposta dell'Assessore incaricato del Settore Legislazione, Programmazione e Politiche del Farmaco

DELIBERA

Di PROROGARE al 31 marzo 2007 e, comunque, non oltre la definizione delle intese di cui al citato art. 9 L.R. 7/2006, la durata in carica del Collegio dei Revisori dell'Istituto G. Gaslini, costituito con Decreto del Ministero della Salute del 6.8.2004;

DI PUBBLICARE il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.01.2007

N. 42

Approvazione Accordo Integrativo Regionale per disciplina rapporti medici incaricati nel servizio di Continuità Assistenziale ai sensi Accordo Collettivo Nazionale medicina generale di cui all'intesa in Conferenza Stato-Regioni del 23.3.2005.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, di cui all'intesa in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

VISTI, del suddetto Accordo:

- l'art. 2, che definisce i livelli di negoziazione nazionale, regionale e aziendale;
- l'art. 4, che prevede la definizione di intese integrative a livello regionale;
- l'art. 14 che individua i contenuti specifici demandati alla negoziazione regionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 934 del 5 agosto 2005, ad oggetto l'istituzione del Comitato Permanente Regionale, deputato tra l'altro, ai sensi dell'art. 24 del citato Accordo Collettivo Nazionale, alla definizione degli Accordi Regionali;

CONSIDERATO che in data 11 gennaio 2007, a seguito delle trattative condotte tra i componenti di parte pubblica e gli esponenti delle organizzazioni sindacali legittimate alla contrattazione regionale si è pervenuti, in sede di Comitato Permanente Regionale, alla stipula dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici incaricati nel servizio di Continuità Assistenziale;

RITENUTO pertanto necessario procedere al recepimento del suddetto Accordo, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e necessaria;

DATO ATTO che l'Accordo integrativo regionale approvato con deliberazione n. 1647 del 28/12/2001 decade, per la parte riguardante il servizio di Continuità Assistenziale, all'entrata in vigore dell'Accordo allegato al presente atto;

Su proposta dell'Assessore incaricato alla Salute e alle Politiche della sicurezza dei cittadini

DELIBERA

È approvato l'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici incaricati nel servizio di Continuità Assistenziale, stipulato ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni il 23 marzo 2005, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e necessaria;

Il presente provvedimento è pubblicato in forma integrale sul B.U.R.L. e sul portale regionale www.liguriainformasalute.it;

L'Accordo ha decorrenza dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

L'Accordo integrativo regionale approvato con deliberazione n. 1647 del 28/12/2001 decade, per la parte riguardante il servizio di Continuità Assistenziale, all'entrata in vigore dell'Accordo allegato al presente atto;

Il presente provvedimento verrà trasmesso alle Aziende Sanitarie Liguri per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MMG

ACN per la disciplina dei rapporti con i MMG ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. e ii., sancito con Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 23/03/2005.

SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

La Regione Liguria e le Organizzazioni Sindacali intendono, con il presente accordo, promuovere una complessiva riqualificazione del servizio di Continuità Assistenziale, mediante:

- ✓ Un maggiore coordinamento con i medici di medicina generale e le altre figure professionali che operano nell'ambito dell'assistenza territoriale, quali gli specialisti ambulatoriali e i PLS.

- ✓ L'attivazione di specifiche iniziative di formazione, vista la peculiarità e delicatezza del servizio, che richiede una adeguata preparazione professionale, tenuto conto del contesto sociale, ambientale e di sicurezza nel quale i medici si trovano ad operare.
- ✓ La stabilizzazione del personale per perseguire migliori standard qualitativi ed organizzativi.

Art. 1

Orario di servizio

L'attività dei medici di C. A. è estesa dalle ore 8:00 alle ore 10:00 dei giorni prefestivi.

Art. 2

Festività di particolare rilevanza

Per le festività di particolare rilevanza di seguito elencate è prevista una remunerazione maggiorata di euro 50,00 per turni di 12 ore:

1 gennaio dalle 00.00 alle 20.00
6 gennaio dalle 8.00 alle 20.00
Pasqua dalle 8.00 alle 20.00
Lunedì dell'Angelo dalle 8.00 alle 20.00
25 aprile dalle 8.00 alle 20.00
1 maggio dalle 8.00 alle 20.00
2 giugno dalle 8.00 alle 20.00
15 agosto dalle 8.00 alle 20.00
1 novembre dalle 8.00 alle 20.00
8 dicembre dalle 8.00 alle 20.00
24 dicembre dalle 20.00 alle 24.00
25 dicembre dalle 00.00 alle 24.00
26 dicembre dalle 00.00 alle 20.00
31 dicembre dalle 20.00 alle 24.00.

Art. 3

Remunerazione

I medici di Continuità Assistenziale vengono remunerati secondo quanto previsto dall'art. 72 dell'ACN.

Per quanto riguarda l'Accordo di cui alla DGR n. 875 del 25 luglio 2003, le Aziende Sanitarie Locali sono tenute, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, a definire e concordare con le OO. SS. maggiormente rappresentative le progettualità di cui all'Accordo medesimo, prevedendo anche le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi e di corresponsione della relativa remunerazione.

Nel caso in cui alla scadenza dei 6 mesi non fossero definiti compiutamente i progetti aziendali, la questione dovrà essere affrontata a livello di Comitato Regionale.

Art. 4

Rapporto ottimale

Data la particolare conformazione demografica ligure, si concorda di definire le esigenze di organico del servizio di continuità assistenziale non già sulla base di un predeterminato e teorico rapporto ottimale, bensì in considerazione delle effettive necessità riscontrate nei vari poli.

In particolare sono individuate due tipologie di poli di CA:

1. Polo ubicato in zona montana a scarsa densità abitativa.
2. Polo ubicato in zona metropolitana ad alta densità abitativa o in zona costiera.

Per quanto concerne la prima tipologia, si evidenzia che l'attuale assetto dei poli montani garantisce il servizio anche con un rapporto a volte superiore a 1/5000 contro una condizione orografica sfavorevo-

le, pertanto si valuta di lasciare invariato l'attuale assetto dei poli per tale area.

Con riferimento invece alla seconda tipologia, che può manifestare criticità legate a carenze in particolari periodi dell'anno o per particolari situazioni anche a carattere contingente, le Aziende, d'intesa con le OO. SS. firmatarie del presente Accordo, possono intervenire con adeguamenti di tipo organizzativo sulla base delle criticità riscontrate, dipendenti da particolari situazioni orogeografiche, sociali, abitative in relazione alla densità della popolazione, in particolare per la situazione dell'area metropolitana genovese e delle aree a forte afflusso turistico.

Art. 5

Medici temporaneamente o definitivamente inabili al servizio

In applicazione dell'art. 73 comma 4 dell'ACN, gli incarichi disponibili nell'ambito del servizio di C. A. presso le centrali operative dovranno essere coperti, in via prioritaria, da personale titolare di incarico divenuto inabile allo svolgimento dell'attività di continuità assistenziale, per il quale non ricorrano le circostanze di cui all'art. 19, comma 1 lett. f.

I medici con le caratteristiche di cui sopra, che rimangano eventualmente in esubero, dovranno essere assegnati ad altre attività territoriali secondo le necessità aziendali, mantenendo l'inquadramento giuridico ed economico della continuità assistenziale.

Art. 6

Formazione

I medici, per svolgere attività di CA, devono aver frequentato con profitto un corso di formazione BLS. Per i nuovi incarichi il corso dovrà effettuarsi entro 6 mesi.

Inoltre dovranno annualmente prevedersi corsi, per un totale di 40 ore obbligatorie e retribuite, come previsto dall'art. 20 comma 12 dell'ACN, di formazione specifica in C. A. e provvedere all'inserimento all'interno del corso di formazione specifica in medicina generale di lezioni dedicate alla C. A., finalizzate prioritariamente alla formazione pediatrica 0-6 anni e alla formazione di medico di centrale.

Nell'ambito delle attività di programmazione ed organizzazione della formazione professionale dei medici dovranno essere opportunamente coinvolti rappresentanti dei medici di continuità assistenziale

Art. 7

Reperibilità

In considerazione delle diverse esigenze delle singole aziende, la modalità di organizzazione e la remunerazione della reperibilità sarà disciplinata nell'ambito degli accordi aziendali, negli orari previsti dall'art. 71 dell'ACN e dal presente Accordo, prevedendo comunque che ciascun medico sia reperibile per almeno 3 poli nello stesso ambito, ove esistenti.

Il medico reperibile mantiene il diritto al compenso di reperibilità anche nel caso in cui venga impiegato in turno di servizio.

Art. 8

Unificazione di due poli

In caso di improvvisa assenza di un medico, e conseguente mancata copertura di un polo, l'Azienda remunera il medico, in servizio presso un altro polo, che subentra, prevedendo un compenso orario maggiorato del 30%. Nel caso in cui le procedure organizzative in uso prevedano l'intervento di più medici, tale maggiorazione è suddivisa equamente sulla remunerazione di tutti i medici intervenuti (ad esempio: se intervengono 3 medici, ciascuno avrà un compenso orario maggiorato del 10%).

Art. 9

Accesso alle sostituzioni e agli incarichi provvisori

Ad integrazione di quanto previsto dalla norma transitoria n. 4 c. 3 e dalla norma finale n. 5 dell'ACN,

nella scelta dei medici da incaricarsi per sostituzioni e incarichi provvisori, le Aziende devono utilizzare i seguenti criteri:

1. valutazione dell'anzianità di servizio (determinata in base ai criteri della graduatoria regionale e secondo il principio per cui l'anzianità di servizio maturata nell'azienda che bandisce l'incarico vale il doppio)
2. a parità di anzianità di servizio prevale il possesso e la valutazione delle seguenti condizioni:
 - residenza da almeno 2 anni presso l'ASL che bandisce l'incarico
 - anzianità di laurea
3. a parità di punteggio per i requisiti di cui sopra, prevale la minore età al conseguimento del diploma di laurea.

Le Aziende, ai sensi dell'art. 15 comma 12 dell'ACN, istituiscono apposite graduatorie di disponibilità di medici non iscritti nella graduatoria regionale di settore, da utilizzarsi per l'assegnazione di incarichi di sostituzione o provvisori nel caso in cui si debba ricorrere a quanto disposto dall'art. 70 comma 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Nel caso in cui persista carenza di personale, le Aziende possono conferire incarichi a medici che abbiano conseguito abilitazione professionale dopo il 31/12/1994 e non in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, secondo quanto disposto dalla norma finale n. 5 dell'ACN.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 70 comma 8 dell'ACN, al fine di garantire migliori standard qualitativi e organizzativi al servizio mediante il consolidamento del personale utilizzato, si stabilisce che ai medici che possono essere impiegati per sostituzioni e incarichi provvisori, che abbiano svolto almeno 4000 ore di servizio al 31/12/2006 e non siano mai incorsi in provvedimenti disciplinari, possano essere conferiti incarichi per un periodo fino a 12 mesi.

Art. 10

Requisiti per l'ammissione al servizio

Le peculiarità del servizio di continuità assistenziale esigono che il personale in esso operante sia in possesso di requisiti attitudinali e professionali tali da garantirne l'adeguatezza. Le Aziende sono tenute a verificare tali requisiti nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In particolare le parti si impegnano a valutare, anche di intesa con l'Ordine dei Medici, la possibilità di attivare specifiche procedure finalizzate alla definizione e alla verifica dei requisiti suddetti.

Le Aziende verificano la presenza dei requisiti suddetti anche per i medici ai quali vengano affidate sostituzioni temporanee; a tale fine, detti medici di norma sono tratti da graduatorie o elenchi aziendali e le Aziende verificano la corretta copertura dei turni.

Art. 11

Visite occasionali ad utenti non residenti in Regione Liguria

Nelle località a forte afflusso turistico nelle quali il Comune non abbia attivato, d'intesa con la ASL competente, un servizio di "guardia turistica" senza spese a carico dell'utente non residente, trova applicazione quanto disposto dall'art. 32 dell'ACN del 23 marzo 2005 anche con riguardo al servizio di continuità assistenziale.

Pertanto l'utente non residente in Regione Liguria che utilizza il servizio di continuità assistenziale è tenuto a corrispondere alla ASL le somme previste dall'art. 57, con modalità definite dalle singole ASL.

Il 50% delle somme così incassate vengono destinate dalla ASL al medico che ha erogato la prestazione, mentre il restante 50% è utilizzato per attività relative al servizio di continuità assistenziale.

Art. 12

Sicurezza e dotazioni minime nelle sedi di Continuità Assistenziale

Le ASL sono obbligate a garantire che le sedi dei poli di C. A. siano dotate di locali idonei per l'attività dei medici, abbiano adeguate misure di sicurezza e siano dotate di servizi igienici.

A tal fine le ASL dovranno verificare l'idoneità delle sedi e porre in essere nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del presente Accordo, tutte le iniziative possibili per renderle adeguate.

L'azienda è tenuta a fornire i farmaci ed i materiali necessari ad effettuare gli interventi (almeno un fonendoscopio, uno sfigmomanometro, un otoscopio ed un saturimetro); inoltre, i medici di CA verranno dotati di un giubbotto che permetta l'identificazione della loro funzione.

Nel caso che i medici di CA vengano impegnati in attività ambulatoriale dovranno essere previsti locali idonei all'uso.

Art. 13 Centrale Operativa

Al fine di ridurre l'utilizzo improprio dei medici di Continuità Assistenziale in situazioni tipiche dell'emergenza-urgenza medica e psichiatrica, si concorda:

- di istituire un numero unico di chiamata, centralizzato almeno a livello di territorio ASL (e successivamente a livello regionale), che sia portato a conoscenza dei cittadini mediante le opportune iniziative (comunicati stampa, diffusione di opuscoli informativi e carte dei servizi presso studi medici, ospedali e farmacie, ecc.);
- di definire linee guida ad utilizzo del personale impiegato nelle centrali operative di Continuità Assistenziale, che consentano di gestire nella maniera più efficace l'attivazione dei servizi di assistenza a seguito delle chiamate ricevute;
- di attivare le opportune iniziative di formazione per il personale suddetto, coinvolgendo nella loro definizione le componenti di rappresentanza dei medici di C. A.;
- di attivare le necessarie misure organizzative per il perfezionamento dei percorsi finalizzati a garantire l'assistenza più idonea al paziente, anche mediante il coordinamento con la centrale operativa 118, al fine di evitare che si verifichino situazioni potenzialmente pericolose per lo stesso anche in considerazione dei limiti e dei compiti del medico di CA.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si fa riferimento all'Accordo Collettivo Nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto in data 11 gennaio 2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.01.2007

N. 57

Approvazione dell'iniziativa regionale sperimentale nell'ambito del Polo Formativo dell'Economia del Mare "Percorsi di qualificazione professionale 2007/2010" e avviso di presentazione e selezione delle candidature dei soggetti attuatori.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) l'iniziativa regionale sperimentale per percorsi di istruzione e formazione professionale nell'ambito del Polo formativo dell'Economia del Mare, per il triennio 2007-2010 nonché l'avviso di presentazione e selezione delle candidature dei soggetti attuatori, allegato 1 alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria;
- 2) di attivare, in conformità del Verbale del Comitato dei Promotori del Polo Formativo dell'Economia del Mare, le attività formative (numero complessivo 16 percorsi) secondo le riparti-

zioni per ambiti territoriali, modalità di realizzazione e priorità a seguito riportate, prevedendo, laddove non sussistessero candidature per i percorsi a forma integrata e/o a titolarità Istituto Scolastico, di individuare attraverso un nuovo avviso di selezione sedi formative accreditate per la realizzazione dei percorsi non affidati in prima istanza;

Ambito territoriale Provincia di Imperia	
Figura professionale	Forma di realizzazione
1. Operatore della cantieristica da diporto (addetto allestimento impianti)	Forma integrata ente FP – istituto professionale o tecnico statale
2. Operatore meccanico (motorista del settore economia del mare)	Forma integrata ente FP – istituto professionale o tecnico statale

Ambito territoriale Provincia di Savona	
Figura professionale	Forma di realizzazione
1. Operatore turistico alberghiero (commis di sala-bar/cucina)	Forma integrata ente FP – istituto professionale o tecnico statale
2. Operatore turistico alberghiero (commis di sala-bar/cucina)	Forma integrata ente FP – istituto professionale o tecnico statale

Ambito territoriale Provincia di Genova	
Area metropolitana genovese – Priorità 1	
Figura professionale	Forma di realizzazione
1. Operatore dei servizi di impresa (addetto amministrativo marittimo portuale)	Sede formativa accreditata
2. Operatore meccanico (saldocarpentiere)	Sede formativa accreditata
3. Operatore elettrico elettronico (elettricista di bordo)	Sede formativa accreditata
4. Operatore cantieristica navale (montaggio scafo)	Istituto scolastico
Area metropolitana genovese - Priorità 2	
5. Operatore meccanico (termoidraulico/frigorista)	Forma integrata ente FP – istituto professionale o tecnico statale
6. Operatore elettrico elettronico	Sede formativa accreditata
7. Operatore turistico alberghiero (commis di sala-bar/cucina)	Forma integrata ente FP – istituto professionale o tecnico statale
8. Operatore dei servizi di impresa (addetto amministrativo marittimo portuale)	Sede formativa accreditata

Ambito territoriale del CPI Tigullio	
1. Operatore del legno e dell'arredamento	Forma integrata ente FP – istituto professionale o tecnico statale
2. Operatore meccanico (termoidraulico/frigorista)	Sede formativa accreditata

Ambito territoriale Provincia di La Spezia	
Figura professionale	Forma di realizzazione
1. Operatore meccanico (motorista)	Forma integrata ente FP – istituto professionale o tecnico statale
2. Operatore del legno e dell'arredamento	Forma integrata ente FP – istituto professionale o tecnico statale

- 3) l'avviso di procedura di selezione dei Soggetti attuatori, allegato 1, "Percorsi di istruzione e formazione professionale nell'ambito del Polo formativo dell'Economia del Mare - triennio 2007/2010 - Avviso di presentazione e selezione delle candidature dei soggetti attuatori", alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e necessaria, contenente le modalità di presentazione delle candidature, i requisiti per l'ammissibilità e i criteri di valutazione delle stesse, che sarà pubblicato in un estratto su un quotidiano a maggior diffusione regionale e nazionale;
- 4) di dare atto che, ai sensi delle vigenti normative regionali, compete al Direttore Generale del Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo la nomina di appositi gruppi di valutazione delle candidature nella composizione indicata in premessa;
- 5) di stabilire che la gestione dei corsi in questione debba essere svolta in conformità agli indirizzi ed alle indicazioni fatte pervenire dalla Regione, la quale, in quanto parte contraente del Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipulato in data 29/07/2003, rappresenta, nei confronti dei Ministeri interessati, il soggetto di riferimento per la realizzazione dei corsi sperimentali;
- 6) di affidare, alla competente struttura del Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo, il compito di definire le modalità delle attività, a titolarità della Regione Liguria, di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei predetti percorsi sperimentali, garantendo, per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione dei corsi, il coinvolgimento delle Province;
- 7) di approvare il costo complessivo delle sopraindicate attività formative per l'annualità 2007/2008, a valere sulle risorse statali (MIUR e MLPS) per l'obbligo formativo, e su quote di cofinanziamento per le Province liguri disponibili, stimato in Euro 1.295.000,00=;
- 8) di dare atto che le eventuali ulteriori risorse statali, rese disponibili per le iniziative regionali sperimentali a favore dei giovani in obbligo formativo, di cui al Protocollo d'intesa del 29/07/2003 tra la Regione Liguria, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MPLS) per la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, saranno destinate all'elevazione del numero dei per-

- corsi sperimentali da realizzarsi nel triennio 2007/2010;
- 9) di autorizzare il trasferimento, a favore delle Province, delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi formativi sopra elencati, ripartite sulla base della localizzazione territoriale degli interventi stessi;
- 10) di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni delle risorse per l'anno scolastico 2007/2008, come sopra indicato, a favore delle Province liguri;
- 11) di riservarsi, per gli anni corsuali successivi, di provvedere con apposito atto.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ALLEGATO 1

PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
NELL'AMBITO DEL POLO FORMATIVO DELL'ECONOMIA DEL MARE
TRIENNIO 2007-2010

AVVISO DI PRESENTAZIONE E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE DEI SOGGETTI
ATTUATORI

I percorsi di istruzione e formazione professionale sono rivolti ai giovani in età di diritto/dovere all'istruzione e formazione.

Le attività formative sperimentali permettono all'allievo di conseguire:

- una qualifica professionale con garanzia di occupabilità, comprendendo anche un servizio di orientamento e supporto per l'inserimento lavorativo;
- l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- la possibilità di prosecuzione, nei limiti della programmazione regionale, in percorsi di diploma di istruzione e formazione professionale per le figure di tecnico professionale;
- la possibilità di passaggio concordato ad altri percorsi tramite laboratori di sviluppo e di recupero degli apprendimenti.

1 FINALITÀ ED OBIETTIVI GENERALI

L'azione formativa dovrà mirare alla crescita ed alla valorizzazione della persona umana come elemento centrale del processo di apprendimento e dovrà perseguire:

- l'aumento della libertà e della responsabilità nelle scelte relative ai percorsi formativi e alle opzioni di vita;
- il successo formativo conforme alle disposizioni di ogni persona;
- la coscienza di ciascuno circa la propria identità come persona e come cittadino;
- l'agevolazione dell'inserimento nella vita attiva nel rispetto delle singole potenzialità;
- la continuità del processo di formazione lungo tutto il corso della vita.

A tal fine dovranno essere sviluppate le capacità, le conoscenze, le abilità e le competenze - in una visione integrale della persona umana - che consentano l'effettiva partecipazione della stessa all'organizzazione economica, sociale e politica.

L'elevazione del livello culturale dovrà essere perseguita mediante l'acquisizione attiva dei valori della

cultura, del lavoro, della civiltà e della convivenza sociale così da poter contribuire al loro sviluppo. In particolare si dovrà operare affinché ogni giovane giunga a possedere una rappresentazione adeguata della realtà anche nei suoi connotati culturali e scientifici ed i requisiti per intervenire nella realtà in cui vive, assumendo un ruolo lavorativo attivo e consapevole, dotato delle competenze necessarie al presidio autonomo delle aree di responsabilità previste, sapendo utilizzare le tecniche e metodologie relative.

I percorsi formativi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- prevedere una durata triennale (1050 ore/anno);
- mirare ad una formazione culturale ampia dei giovani, relativa alle aree professionali interessate (settore economico di riferimento), attraverso forme di interazione tra istruzione e formazione professionale;
- consentire il conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale, corrispondente al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE), sulla base del Protocollo d'intesa del 29/07/2003 tra la Regione Liguria, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MPLS) per la realizzazione di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale.

2 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE CANDIDATURA

Possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale, purché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti:

- Sedi formative accreditate, alla data di esecutività del presente provvedimento, per la macrotipologia "A - ex obbligo formativo" ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 965 del 6/08/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Istituti Scolastici Tecnici o Professionali liguri.

Le attività formative potranno essere realizzate secondo le seguenti modalità:

- una singola Sede formativa accreditata,
- più Sedi formative accreditate, tramite accordo organizzativo o ATI,
- un solo Istituto Scolastico,
- uno o più Istituti Scolastici e una o più Sedi formative accreditate, in forma integrata tramite accordo organizzativo o ATI.

Per "realizzazione del percorso formativo in forma integrata" si intende la soluzione organizzativa che prevede una piena cooperazione tra almeno due organismi - un'istituzione formativa ed un'istituzione scolastica - per le fasi di progettazione, gestione e valutazione del processo formativo.

Fermo restando che per "forma integrata" si intende l'integrazione di un percorso scolastico con coordinatori, tutors, docenti, etc. forniti da una o più sedi formative accreditate ricomprese nell'accordo organizzativo, il capofila dell'accordo organizzativo stesso dovrà essere individuato in una sede formativa accreditata.

Per quanto riguarda l'istituzione scolastica, la partecipazione all'azione formativa deve risultare da una decisione del Collegio dei docenti.

3 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le proposte di candidatura, ivi comprese quelle relative ad attività da realizzarsi in forma integrata, dovranno essere presentate da una sede formativa accreditata o da un Istituto Scolastico, corredate dai documenti richiesti, con le seguenti modalità:

- inviate in busta chiusa alla Regione Liguria - Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo - Settore Sistema Educativo Regionale - via

Fieschi 15 – 16121 Genova, recante a margine la dicitura:

“Avviso procedura di presentazione delle candidature dei soggetti attuatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale nell’ambito del Polo formativo dell’Economia del Mare - triennio 2007-2010”

PROVINCIA DI (compilare)

Percorso per Operatore (compilare)

- pervenire, a pena di esclusione, al Protocollo Generale della Regione Liguria entro il 20° (ventesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione di un estratto del presente invito su un quotidiano a tiratura regionale e nazionale, nonché sul sito Internet della Regione Liguria al seguente indirizzo: www.regione.liguria.it, Istruzione e lavoro, Bandi del Lavoro e della Formazione.

I progetti dovranno essere firmati dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo delegato.

Per le candidature pervenute a mezzo posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del rispetto dei termini di cui sopra, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

4 MODALITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

Le attività formative dovranno essere realizzate in coerenza con le indicazioni che saranno fornite dalla Regione Liguria, con riferimento a:

- denominazioni, competenze e responsabilità delle specifiche figure professionali mirate;
- criteri di gestione e di organizzazione del singolo percorso formativo.

L’articolazione dei percorsi prevede 3 (tre) anni formativi, della durata di 1.050 ore ciascuno, così strutturati:

- percorso comune al gruppo-classe nella misura di 900 ore annue;
- interventi personalizzati nell’ambito dei Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA), con frequenza obbligatoria, nella misura di 150 ore annue.

Il primo anno si caratterizza per l’orientamento attivo entro l’area formativa di riferimento. Durante tale anno è prevista una congrua attività di accoglienza, orientamento e formazione di base, con possibilità di modifiche dell’area di riferimento. A partire dal primo anno formativo, si dovranno avviare tutti i laboratori che consentano la concretizzazione delle opzioni metodologiche previste con particolare riferimento alle attrezzature ed alle tecniche necessarie. Potranno essere effettuate visite alle aziende del settore, mentre lo stage aziendale dovrà essere organizzato solo a partire dal secondo anno.

Il secondo anno mira al rafforzamento del patrimonio di conoscenze, abilità, competenze e capacità personali e prevede uno stage di supporto all’apprendimento.

Il terzo anno mira al completamento formativo ed all’autonomia della persona in riferimento al ruolo professionale. E’ previsto uno stage di validazione delle acquisizioni e di completamento formativo. L’esame finale e la relativa certificazione saranno gestiti sulla base di una metodologia apposita proposta dalla Regione Liguria.

Ai fini dell’accesso alla valutazione annuale e dell’ammissione agli esami, l’obbligo di frequenza delle attività è indicato in almeno 3/4 della durata del percorso, fatta salva la possibilità di far valere crediti formativi pertinenti ed adeguatamente certificati secondo la metodologia prevista.

Il soggetto attuatore del percorso formativo dovrà partecipare attivamente, attraverso la presenza di operatori direttamente impegnati nelle attività formative alle iniziative di accompagnamento, monitoraggio e valutazione ai vari livelli (didattico - formativo, organizzativo - gestionale, territoriale), per la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi indicati.

Le attività formative relative all'annualità 2007/2008 dovranno terminare entro il 31 luglio 2008 ed avere a riferimento, per gli allievi, il calendario scolastico approvato annualmente dalla Giunta Regionale.

I soggetti che intendono proporsi dovranno produrre una scheda di candidatura contenente adeguata documentazione relativa a:

- a. attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, delle esperienze maturate dal soggetto titolare della candidatura e dai partners (sedi formative accreditate e/o istituti scolastici) indicando gli anni di attività di formazione di base realizzate in Regione Liguria;
- b. eventuale esperienza maturata dal soggetto proponente e/o dai partners (sedi formative accreditate e/o istituti scolastici) in attività realizzate in Regione Liguria nell'ambito dell'area professionale (settore economico) di riferimento;
- c. eventuale dichiarazione se il progetto sarà presentato in ATI o accordo organizzativo;
- d. eventuale dichiarazione del Dirigente della Istituzione Scolastica Autonoma di assunzione per la realizzazione dei percorsi triennali, della metodologia FP e delle UA come riferimento didattico prioritario, e di utilizzazione nelle attività di personale docente statale di ruolo e/o con esperienza pregressa maturata nei percorsi sperimentali triennali o in attività di formazione professionale (valido solo per i percorsi a forma integrata);
- e. competenze metodologiche che diano garanzia di applicazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) a favore dei destinatari dell'intervento formativo;
- f. indicazione del tasso di successo formativo dei corsi sperimentali triennali affidati negli ultimi due anni;
- g. strutture e spazi coerenti con la finalità educativa del percorso formativo (elenco e descrizione);
- h. laboratori ed attrezzature tecnico - professionali adeguati ed idonei all'area professionale/formativa di riferimento (elenco e descrizione);
- i. rete di relazioni con il territorio (accordi con imprese e organismi economici territoriali) ai fini formativi e di inserimento lavorativo;
- j. adeguate risorse professionali relative a direzione, coordinamento e tutoring (elenco, funzioni svolte nell'ambito del progetto, curricula);
- k. adeguate risorse professionali relative ai docenti/formatori per le competenze di base (elenco, funzioni svolte nell'ambito del progetto, curricula);
- l. adeguate risorse professionali relative ai docenti/formatori per le competenze tecnico professionali (elenco, funzioni svolte nell'ambito del progetto, curricula);
- m. offerta economica annuale e triennale sulla base dei seguenti parametri:
 - percorso formativo a titolarità sede formativa accreditata: costo annuo onnicomprensivo (incluse spese accessorie) = Euro 120.000,00=,
 - percorso formativo realizzato in forma integrata: costo annuo onnicomprensivo (incluse spese accessorie) = Euro 60.000,00,
 - percorso formativo realizzato a titolarità istituto scolastico costo annuo onnicomprensivo (incluse spese accessorie) = Euro 35.000,00,

A coloro che risulteranno idonei a seguito della valutazione della scheda sarà richiesto successiva-

mente un progetto di fattibilità dell'intero percorso triennale, articolato per annualità, contenente:

1. strutturazione dell'attività in Piani formativi personalizzati, articolati in Unità di apprendimento (Ua) – con particolare rilievo per quelle comuni tra le diverse aree formative - che attualizzino gli Obiettivi specifici indicati (Osa) sotto forma di compiti-problema concreti, finalizzati ad una formazione autentica dei destinatari;
2. modalità di orientamento e di tutoring, di continuità formativa e di alternanza scuola-lavoro (stage formativo), in stretta collaborazione con le imprese del settore di riferimento;
3. modalità di utilizzo di un portfolio delle competenze individuali, il cui format sarà fornito dalla Regione Liguria, tramite il quale sarà documentata in ogni fase del percorso la progressione dell'allievo;
4. modalità di valutazione collegiale e di certificazione periodica ed annuale delle competenze;
5. offerta economica annuale e triennale sulla base dei seguenti parametri:
 - percorso formativo a titolarità sede formativa accreditata: costo annuo onnicomprensivo (incluse spese accessorie) = Euro 120.000,00=,
 - percorso formativo realizzato in forma integrata: costo annuo onnicomprensivo (incluse spese accessorie) = Euro 60.000,00,
 - percorso formativo realizzato a titolarità istituto scolastico: costo annuo onnicomprensivo (incluse spese accessorie) = Euro 35.000,00=;
6. impegno, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, a realizzare l'attività formativa in coerenza con le indicazioni che saranno fornite dalla Regione Liguria, pena la revoca dell'affidamento;
7. impegno, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, a partecipare attivamente alle iniziative di accompagnamento, monitoraggio e valutazione ai vari livelli (didattico - formativo, organizzativo - gestionale, territoriale), per la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi indicati;

In caso di accordo organizzativo, dovrà essere prodotta copia dello stesso, con dettagliate indicazioni di ruoli, responsabilità e competenze attribuiti a ciascun partner.

5 BENEFICIARI

Giovani in diritto/dovere all'istruzione e formazione che nell'anno scolastico 2006/2007 conseguiranno il diploma di scuola media inferiore o che lo hanno conseguito negli anni precedenti.

Il numero di allievi per ciascun corso non dovrà essere inferiore a 12 (dodici) e superiore a 18 (diciotto).

Potrà essere autorizzata, su specifica richiesta motivata del soggetto attuatore, e previa verifica delle condizioni di realizzabilità, l'elevazione del numero massimo di allievi (fino a 22).

Sono possibili ingressi nei percorsi di nuovi candidati, dopo opportuna verifica delle capacità, conoscenze, abilità e competenze, a seguito della quale il Direttore del soggetto attuatore potrà riconoscere i crediti formativi inserendo l'allievo in questione nel percorso formativo prescelto.

6 CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI

Le proposte di candidatura saranno istruite e selezionate da appositi Gruppi di valutazione, costituiti a livello provinciale mediante Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura e Turismo, composti da rappresentanti dei seguenti soggetti istituzionali:

- Regione Liguria
- Provincia di competenza
- Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
- Università degli Studi di Genova.

I Gruppi di valutazione procederanno all'istruttoria mediante la verifica dei contenuti tecnici, metodologici e didattici del progetto di fattibilità, nonché della conformità economica dello stesso, sulla base della documentazione presentata.

La valutazione delle proposte di candidatura per la realizzazione dei percorsi formativi (punteggio complessivo = 100 punti) sarà svolta sulla base dei seguenti criteri articolati come segue:

- criteri di qualità organizzativa e tecnica;
- criteri di capacità progettuale;
- criteri di riconoscimento del know-how dell'Ente;
- stato giuridico del personale;
- criteri di qualità economica.

• **Qualità organizzativa e tecnica - max 50 punti**, di cui:

1. esperienza maturata nell'area professionale (settore economico) di riferimento - max 20%;
2. organizzazione della proposta educativa e formativa - max 10%;
3. risorse professionali (direzione, coordinamento, tutoring, ecc.) dedicate al progetto - max 10%;
4. risorse professionali (docenti/formatori) dedicate al progetto - max 10%;
5. strutture e spazi educativi - max 15%;
6. laboratori ed attrezzature tecnico-professionali - max 20%;
7. relazioni con il territorio - max 10%;
8. presentazione del progetto in ATI o accordo organizzativo - max 5%.

• **Capacità progettuale e know - how dell'Ente - max 20 punti**, di cui:

1. affidamento di percorsi triennali in Liguria fino a 2 anni - max 10%;
2. esperienza formativa nei percorsi triennali sino a 4 anni - ulteriore 20%;
3. partecipazione di operatori ad almeno 1 edizione di formazione congiunta - max 15%;
4. indice di successo formativo interno al corso (superiore all'85%) - max 15%;
5. dichiarazione del Dirigente delle I.S.A. di assunzione per la realizzazione dei percorsi triennali della metodologia FP e delle UA come riferimento didattico prioritario - max 20%;
6. esperienza formativa in altri percorsi (ex obbligo formativo, 4° anno, IFTS) - max 20%.

• **Stato giuridico del personale assegnato - max 20 punti**, di cui:

1. numero di docenti /formatori/tutor dipendenti dell'Ente di Formazione (superiore del 50% del personale) - max 50%;
2. numero di dipendenti dell'Ente di Formazione (docenti /formatori/tutor) con contratto di lavoro F.P. - max 30%;
3. utilizzo nelle attività di personale docente statale di ruolo e/o con esperienza pregressa maturata nei percorsi sperimentali triennali o in attività di formazione professionale - max 20%.

• **Qualità economica = max 10 punti** di cui:

1. dettaglio e congruità dell'offerta economica = max 50%
2. vantaggio economico, misurato sulla base del costo standard del percorso = max 50%.

7 TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti dell'istruttoria e della selezione costituiranno oggetto di apposito decreto dirigenziale, che verrà notificato agli interessati.

Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili, per gli aventi diritto, presso il Settore Sistema Educativo Regionale.

8 MODALITA' DI FINANZIAMENTO

L'erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori, a seguito di attribuzione alle Province delle funzioni di gestione, comprese quelle di stipula della convenzione, avverrà a titolarità della Provincia competente per territorio, secondo le modalità indicate nell'apposita convenzione regolante il rapporto tra la Provincia di riferimento ed il soggetto attuatore stesso.

9 CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Nella realizzazione del progetto il soggetto attuatore, nonché i collaboratori utilizzati, dovranno garantire la riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso delle amministrazioni regionali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**24.01.2007****N. 60****L.R. 4.10.2006 n. 28 - Art. 14 - Linee di indirizzo per il riconoscimento e il finanziamento dei Sistemi turistici locali.****LA GIUNTA REGIONALE**

VISTA la legge regionale concernente 4.10.2006 n. 28 "Organizzazione turistica regionale" e, in particolare, il comma 1 dell'art. 14 che prevede che "La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica regionale, stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento ed il rinnovo dei STL" (Sistemi turistici locali);

Visto il comma 2 del suddetto art. 14 che stabilisce che "La Giunta regionale può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i STL non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel Piano di sviluppo. Negli indirizzi emanati dalla Giunta regionale sono indicate le condizioni di maggiore gravità, in presenza delle quali si procede alla revoca del riconoscimento."

VISTO, inoltre, l'art. 12, comma 2 della medesima l.r. che dispone:

Ai fini della concessione del riconoscimento, su cui la Giunta regionale si esprime, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, i STL devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati e i proponenti devono specificare la natura giuridica del sistema, mediante l'invio alla Regione dell'atto costitutivo. I STL devono soddisfare i requisiti definiti negli atti di indirizzo attuativi della programmazione turistica regionale. I requisiti attengono al rispetto di parametri minimi concernenti i seguenti elementi:

- a) numero, ubicazione e rilevanza dei Comuni partecipanti, con specifico riferimento alla consistenza demografica, all'estensione territoriale, nonché all'aggregazione, nell'ambito di un medesimo STL, tra aree della costa ed aree dell'entroterra anche non contigue;
- b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero delle presenze turistiche;
- c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti contenuti nel Piano di sviluppo turistico di cui al comma 4.

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 "possono essere ammesse deroghe ai parametri minimi di cui al comma 2 per aree di riconosciuta valenza turistica, previo il parere positivo della competente Commissione consiliare";

ATTESO, pertanto, che si rende necessario emanare un atto di indirizzo specifico nel quale siano opportunamente individuati i requisiti che i Sistemi Turistici Locali devono soddisfare per ottenere il riconoscimento;

CONSIDERATO che l'ambito territoriale del STL è il territorio dei Comuni aderenti, si reputa congruo fissare i suddetti requisiti ad un livello idoneo a favorire le aggregazioni più vaste, in una logica di economia di scala, compatibile con un efficace assolvimento di quelle finalità di sviluppo locale per il perseguimento delle quali i STL sono costituiti;

RITENUTO, altresì, opportuno individuare le tipologie di possibilità di deroga, fermo restando che per l'effettivo ottenimento della stessa dovrà essere ottenuto il parere positivo della competente Commissione consiliare come previsto dall'art. 12, comma 3 e, a tal uopo, nella domanda di riconoscimento, dovrà essere esplicitata la richiesta di deroga e i motivi a sostegno della richiesta;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, "Entro i sei mesi successivi al riconoscimento, a pena di revoca dello stesso, i proponenti devono presentare alla Regione un Piano di sviluppo turistico di durata triennale che precisi gli obiettivi e le strategie per il territorio di riferimento, nonché i tempi di realizzazione. Ai fini del riconoscimento è, inoltre, presentato un piano finanziario relativo al primo anno di programmazione, nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvarrà il Sistema. Il Piano finanziario è rinnovato annualmente ed inviato alla Regione;

CONSIDERATO che, ai sensi della previgente normativa (l.r. 14/2004 e ss. mm.) e alle conseguenti linee di indirizzo emanate con DGR n. 1529 del 17.12.2004 erano stati riconosciuti tre STL ed esattamente: STL Golfo dei poeti, Val di Magra e Val di Vara soc. cons.le a r.l. con DGR n. 488 del 19.5.2006, STL del Genovesato con DGR n. 1096 del 20.10.2006, STL Terre di Portofino con DGR n. 1097 del 20.10.2006 e che ai sensi dell'art. 11, comma 4 della l.r. 28/2006 è stato riconosciuto il STL "Cinque Terre - Riviera Spezzina s.r.l." con DGR 1203 del 10.11.2006;

RITENUTO opportuno, per motivi di coordinamento con le disposizioni ora contenute nell'art. 12, comma 4 della l.r. 28/2006, far decorrere i 6 mesi per presentare i Piani di sviluppo turistico dei suddetti STL, dalla pubblicazione sul BURL delle presenti linee di indirizzo;

ATTESA la necessità di costituire, nell'ambito del Dipartimento competente, un gruppo di valutazione dei Piani di sviluppo presentati dagli STL ai fini dell'istruttoria per la conferma del riconoscimento;

VISTO, infine, l'art. 15 della l.r. 28/2006 che regola i finanziamenti ai STL ed in particolare le risorse che la Regione destina agli stessi disponendo al comma 3 che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti ai STL e ritenuto, pertanto, necessario fornire gli indirizzi conseguenti;

VISTO il Documento di Programmazione economico e finanziario regionale per gli anni 2006 - 2008 approvato dal Consiglio regionale il 13 dicembre 2005 con la deliberazione n. 47, che contiene le linee programmatiche, anche in materia turistica, per gli anni in questione e che individua nei Sistemi turistici locali il luogo di creazione di "partnership pubblico-private" con la finalità di individuare e sviluppare nuovi prodotti turistici, di organizzare eventi di richiamo e di favorire la commercializzazione di tali prodotti;

SU PROPOSTA dell'Assessore al turismo;

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 12, comma 2, e 14 della l.r. 4.10.2006 n. 28 i seguenti parametri quantitativi minimi necessari per il riconoscimento di un sistema turistico locale:

a) **Numero, ubicazione e rilevanza dei comuni interessati:**

- I) **Numero dei comuni partecipanti:** almeno il 25% dei Comuni della Provincia dove ha sede il sistema turistico locale. Di questi almeno 1/3 devono essere Comuni che non hanno affaccio sul mare. I Comuni possono anche non essere contigui se ciò è supportato da una strategia complessiva congrua. Un Comune può partecipare ad un solo STL;
- II) **Numero dei residenti:** superiore ai 30.000;
- III) **Estensione del territorio:** superiore a 150 kmq.

b) **Consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera:** almeno 5.000 posti letto effettivi;

c) **Presenze turistiche ufficiali:** almeno 400.000 (prendendo a riferimento la media degli ultimi due anni disponibili);

2) di prevedere, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della l.r. 28/2006, la possibilità di costituire STL in ambiti territoriali minori, e quindi in deroga ad uno o più dei requisiti di cui al punto 1, purché gli stessi siano omogeneamente caratterizzati dalla concentrazione di valori ambientali e paesaggistici di riconosciuta eccellenza internazionale. A tal fine nella domanda di riconoscimento dovrà essere richiesta la deroga con adeguata motivazione;

3 di negare il riconoscimento ai STL il cui atto costitutivo non preveda la possibilità di adesione successiva da parte di nuovi soggetti;

4) di affidare la verifica della congruità dei Piani di Sviluppo Turistico, presentati dai STL, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della l.r. 28/2006, ad un apposito gruppo di valutazione, composto dal Direttore del Dipartimento competente e dai Dirigenti delle strutture del turismo della Regione. Ad esso sono, altresì, affidati i compiti di monitoraggio sulla realizzazione degli stessi;

5) il gruppo di valutazione esamina i Piani, che devono contenere i dati previsti dall'art. 12, comma 5 della l.r. 28/2006, attribuendogli un punteggio che tiene conto dei seguenti elementi:

- I) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura, a regime, delle spese di funzionamento dei STL: sono attribuiti da 1 a 5 punti;
- II) idoneità del piano alla valorizzazione turistica dell'entroterra: sono attribuiti da 1 a 5 punti;
- III) idoneità del piano a favorire lo sviluppo di segmenti di offerta complementari o alternativi rispetto al prodotto balneare: sono attribuiti da 1 a 5 punti;
- IV) idoneità del piano ad incidere in modo stabile sulla qualità dell'offerta turistica nel territorio di riferimento, in particolare con nuovi o rinnovati prodotti: sono attribuiti da 1 a 5 punti,
- V) ampiezza e rilevanza del territorio del STL: possono essere attribuiti da 1 a 5 punti.

Di stabilire che il Piano si intende congruo se viene raggiunto motivatamente un punteggio minimo di 15 punti;

6) di stabilire la seguente procedura per la presentazione delle domande e l'attribuzione del riconoscimento:

- I) le domande sono presentate dal legale rappresentante del STL in caso di persona giuridica ovvero, nel caso in cui non sia stato costituito apposito soggetto giuridico, dal capofila individuato tra i partecipanti nell'atto costitutivo;

- II) il riconoscimento, attribuito con delibera della Giunta regionale è adottato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, salvo un'unica interruzione per richiesta di chiarimenti fatta da parte del Direttore Generale del Dipartimento competente. Il riconoscimento ha, inizialmente, la durata di sei mesi;
 - III) entro sei mesi dal riconoscimento, il STL presenta il Piano di sviluppo turistico ai fini della conferma del riconoscimento che avviene con delibera della Giunta regionale, anche alla luce delle risultanze del gruppo di valutazione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento salvo interruzioni per richiesta di chiarimenti fatta da parte del Direttore Generale del Dipartimento competente. La conferma del riconoscimento ha validità triennale e può essere revocato in qualsiasi momento qualora, dall'attività di monitoraggio, risultino gravi inadempienze in rapporto a quanto previsto dal Piano o agli atti di indirizzo regionali;
 - IV) alla scadenza del triennio, il rinnovo interviene con la presentazione di un nuovo Piano triennale almeno sessanta giorni prima della scadenza di quello precedente;
7. di stabilire che i Piani di sviluppo turistico possono essere aggiornati con cadenza annuale e devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta regionale con le medesime modalità del Piano triennale;
8. di stabilire che la revoca del riconoscimento al STL, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della l.r. 28/2006, deve essere proposto alla Giunta regionale da parte del gruppo di valutazione di cui al punto 4, a fronte di gravi inadempienze ovvero dell'accertata impossibilità a proseguire l'attività o a raggiungere gli obiettivi prefissati dal Piano di sviluppo turistico;
9. di prevedere che per i quattro STL al momento riconosciuti: STL Golfo dei poeti, Val di Magra e Val di Vara soc. cons.le a r.l. con DGR n. 488 del 19.5.2006, STL del Genovesato con DGR n. 1096 del 20.10.2006, STL Terre di Portofino con DGR n. 1097 del 20.10.2006, STL Cinque Terre - Riviera Spezzina s.r.l. con DGR 1203 del 10.11.2006, i sei mesi per presentare i Piani di sviluppo turistico decorrono dalla pubblicazione sul BURL delle presenti linee di indirizzo;
10. di stabilire che, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 28/2006, la Regione contribuisce al cofinanziamento dei STL:
- a) in una prima fase con la concessione di un importo per complessivi euro 1.000.000,00 destinata a spese di investimento di primo impianto del STL destinate a:
 - 1) spese connesse alla stesura del Piano di sviluppo turistico triennale di cui all'art. 12 comma 4;
 - 2) spese strumentali all'attività di avvio del sistema.La somma è assegnata ai STL riconosciuti utilizzando i seguenti criteri rapportati all'intero territorio ligure: il 10% in relazione alla superficie degli stessi, il 5% in base alla popolazione, il 40% in base alle presenze turistiche (prendendo a riferimento la media degli ultimi due anni disponibili), il 15% in base ai posti letto delle strutture ricettive turistiche e, il 30% del totale in base al numero dei Comuni partecipanti ad ogni STL. La somma è erogata per l'80% a titolo di acconto e per il restante 20% a presentazione del rendiconto delle spese effettuate. Per l'erogazione dell'acconto deve essere fornita apposita fidejussione bancaria o assicurativa ovvero deve essere fatta dichiarazione di garanzia da parte di uno dei soggetti pubblici partecipanti al sistema. In ogni caso la garanzia deve essere valida sino all'approvazione da parte della Regione del rendiconto delle spese inviato dal responsabile del STL. Le strutture regionali competenti provvedono ai conseguenti adempimenti;
 - b) successivamente alla conferma dei riconoscimenti ai sensi dell'art. 12, comma 6 della l.r. 28/2006, sulla base di bandi approvati dalla Giunta regionale riservati ai STL, per progetti relativi a specifiche misure e che devono prevedere una quota minima di compartecipazione del STL, comunque mai inferiore al 20%. I bandi sono coerenti con gli indirizzi e le priorità individuate dalla programmazione turistica regionale e possono stabilire, per determinate misure, una % minima di compartecipazione finanziaria del settore privato al progetto. Anche per tali assegnazioni devono essere fornite le garanzie di cui alla lettera a).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE
08.01.2007 **N. 5**

**Cancellazione dall'Albo Regionale della Piccola Società Cooperativa Sociale
"Il Castello" Tellaro SP.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni espresse nella parte motiva del presente provvedimento:

- di cancellare dall'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui alla l.r. n. 23/93 la Piccola società cooperativa sociale "Il Castello", con sede in via delle Fontane n° 4 - Tellaro, 19030 Lerici, SP;
- di notificare il provvedimento alla Cooperativa sociale interessata, alla Camera di commercio ed alla Direzione provinciale del lavoro di La Spezia;
- di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Anna Bancho

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE SISTEMA
EDUCATIVO REGIONALE**

18.01.2007

N. 8

Parziale modifica dell'allegato alla D.G.R. n.7 del 12/01/2007 per errore materiale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO:

- il Programma Triennale dei Servizi per l'Impiego, delle Politiche formative e del Lavoro 2003-2005, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 6 del 10/02/2004 come prorogato per gli anni 2006/07 con la Deliberazione del Consiglio Regionale n° 23 del 18/07/2006;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59" ed in particolare il capo IV - art.143, comma 2, laddove si prevede che la Regione attribuisca di norma alle Province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e successivi provvedimenti di attuazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 12/01/2007, relativa a "Approvazione dell'iniziativa sperimentale Percorsi di qualificazione professionale 2007/2010 e avviso di presentazione e selezione delle candidature dei soggetti attuatori";

PRESO ATTO che nell'allegato alla D.G.R. n.7/2007, "AVVISO DI PRESENTAZIONE E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE DEI SOGGETTI ATTUATORI", per mero errore materiale a pag.6 è indicato il punto:

5. offerta economica annuale e triennale sulla base dei seguenti parametri:

- percorso formativo a titolarità sede formativa accreditata: costo annuo onnicomprensivo (incluse spese accessorie) = Euro 120.000,00=
- percorso formativo realizzato in forma integrata: costo annuo onnicomprensivo (incluse spese accessorie) = Euro 60.000,00

il quale doveva costituire il punto m. della documentazione occorrente per la presentazione della candidatura da parte del soggetto;

RITENUTO di procedere con il presente decreto alla correzione del predetto errore materiale;

DECRETA

di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, nell'allegato alla D.G.R. n.7/2007, "AVVISO DI PRESENTAZIONE E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE DEI SOGGETTI ATTUATORI", nel modo seguente:

- pagina 6, contenente l'elenco della documentazione occorrente per la presentazione della candidatura da parte del soggetto, viene riportato il punto m:

m. offerta economica annuale e triennale sulla base dei seguenti parametri:

- percorso formativo a titolarità sede formativa accreditata: costo annuo onnicomprensivo (incluse spese accessorie) = Euro 120.000,00=
- percorso formativo realizzato in forma integrata: costo annuo onnicomprensivo (incluse spese accessorie) = Euro 60.000,00.

IL DIRETTORE GENERALE

Enrico Bonanni

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 10.01.2007

N. 15

Art. 109 D.Lgs. 152/06. Modifica autorizzazione alla società Marina di Varazze s.r.l. per il riutilizzo del materiale dragato nell'ambito dei lavori di rifacimento ed ampliamento del porto di Varazze per ripascimento strutturale.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di modificare l'autorizzazione, rilasciata alla società Marina di Varazze s.r.l., ai sensi del combinato disposto degli art. 35 del D.Lgs. 152/2006 e 21 della l. 179/2002, con D.D. n.649 del 27/03/06, relativamente al punto 1. del dispositivo sopraccitato, autorizzando, ai sensi del combinato disposto degli art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e 21 della l. 179/2002, la società all'immersione in mare, ai fini di rinascimento, del materiale proveniente dall'ulteriore dragaggio del fondale portuale, stimato in 10.000/12.000 m3, in sostituzione parziale del materiale da cava, fermo restando che il materiale proveniente da cava abbia un quantitativo di pelite non superiore all'1%, condizione che deve essere preventivamente verificata tramite caratterizzazione e dichiarazione d'idoneità da parte di ARPAL;
2. di assoggettare la società Marina di Varazze s.r.l. al rispetto delle seguenti prescrizioni, in sostituzione di quelle indicate al punto 1 del sopraccitato decreto:
 - A. deve essere effettuato, annualmente, un monitoraggio del profilo di spiaggia, finalizzato alla individuazione e alla documentazione di eventuali fenomeni erosivi con regressione della spiaggia rispetto alla configurazione di progetto:
 1. i risultati del monitoraggio devono essere inviati alla Regione Liguria, Settore Ecosistema Costiero, via D'Annunzio 111, 16121 Genova;
 2. qualora si evidenziassero fenomeni erosivi in atto si dovrà provvedere ad effettuare interventi di ripascimento utili al ripristino delle condizioni di progetto.
 - B. dal materiale versato sull'arenile siano rimossi gli oggetti che, per le loro caratteristiche, possano deturpare l'arenile o comunque possano pregiudicare l'attività turistico-ricreativa;
 - C. le operazioni autorizzate non devono interferire con la stagione balneare;
 - D. sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività alla Regione Liguria – Settore Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Savona e al Dipartimento di Savona dell'ARPAL;
 - E. sia data comunicazione della avvenuta ultimazione delle attività alla Regione Liguria – Settore Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Savona e al Dipartimento di Savona dell'ARPAL.
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 12 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ed alla Capitaneria di Porto di Genova;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO
09.01.2007 **N. 36**

Art. 109 D.Lgs. n. 152/06 - Autorizzazione alla Società "Bagni Molo" di Rapallo (GE) all'immersione in mare presso lo stabilimento balneare "Bagni Molo", di montanti tubolari di acciaio e massi naturali.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società Bagni Molo, in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Via Venezia, 20/1 a Rapallo, all'immersione nei pressi del pennello esistente al confine Est dello stabilimento balneare "Bagni Molo", di montanti tubolari di acciaio e circa 300 metri cubi di massi naturali, ai fini della realizzazione di un pontile a ponente del pennello esistente e della manutenzione e ampliamento del pennello medesimo, così come specificato nella documentazione tecnica conservata agli atti, fermo restando quanto previsto dall'art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - A. sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività di immersione in mare alla Capitaneria di Porto di Genova e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL;
 - B. sia data comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla dichiarazione del Direttore dei lavori attestante la conformità dell'intervento al progetto presentato a corredo dell'istanza, da inviare alla Regione, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL ed alla Capitaneria di Porto di Genova;
 - C. le attività di immersione non dovranno interferire con la stagione balneare;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 24 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ed alla Capitaneria di Porto di Genova;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO
09.01.2007 **N. 37**

Art. 109 D.Lgs. n. 152/06 - Autorizzazione al Comune di Genova all'immersione in mare, all'interno del porticciolo di Nervi, di pietrame e calcestruzzo, ai fini di ricostruzione e ampliamento delle banchine.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Comune di Genova, in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Via G. Maggio, 27 canc. a Genova, all'immersione all'interno del bacino portuale del porticciolo di Nervi di pietrame e calcestruzzo, ai fini della ricostruzione e

ampliamento dello scalo di alaggio per piccole imbarcazioni e di alcuni settori delle banchine, così come specificato nella documentazione tecnica conservata agli atti, fermo restando quanto previsto dall'art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A. sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività di immersione in mare alla Capitaneria di Porto di Genova e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL;
 - B. sia data comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla dichiarazione del Direttore dei lavori attestante la conformità dell'intervento al progetto presentato a corredo dell'istanza, da inviare alla Regione, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAL ed alla Capitaneria di Porto di Genova;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 24 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
 3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ed alla Capitaneria di Porto di Genova;
 4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ilaria Fasce

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI GIURIDICI
E LEGISLATIVI**

04.01.2007

N. 39

Approvazione modifiche statutarie della Associazione "Pubblica assistenza di Castelnuovo Magra e Ortonovo" di Castelnuovo Magra (SP).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. sono approvate le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria degli associati della "Pubblica Assistenza di Castelnuovo Magra e Ortonovo" come da verbale del 24 settembre 2006, a rogito dott. Luigi Pucci, notaio in Sarzana, repertorio n. 135.988, nel testo che viene allegato in copia conforme alla copia autentica in atti, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. sono iscritte le modifiche, così come approvate, nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Liguria;
3. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Vanda Puglisi

(allegato omissso)

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE
12.01.2007 **N. 66**

Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla l.r. 23/93 della Società Cooperativa Sociale Primoaprile con sede in Rapallo (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

- di iscrivere la Società Cooperativa Sociale PRIMOAPRILE con sede in Rapallo (GE) all'Albo regionale delle cooperative sociali al numero 367, sezione A, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 23/1993;
- di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Cooperativa, alla Camera di Commercio ed alla Direzione provinciale del lavoro;
- di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'art. 3, comma 6, della suddetta legge regionale.

IL DIRIGENTE
Anna Banchemo

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI

11.01.2007

N. 67

Svincolo garanzia finanziaria prestata dall'IMATION SpA ora FERRANIA Imaging Technologies SpA a favore del Ministero Ambiente per il trasporto di rifiuti, di cui al D.M. n. 370/1998.

IL DIRIGENTE

omissis

- di svincolare la garanzia finanziaria costituita con contratto fideiussorio n. 23/10587 in data 15.04.1999 stipulato tra la Società IMATION S.p.A. ora FERRANIA -Imaging Technologies S.p.A. e la Banca Commerciale Italiana - Piazza della Scala,6 20121 Milano - che garantisce l'ammontare di euro 67.139,40 (sessantasettemilacentotrentanove/40) (lire 130.000.000.=).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art.4, primo comma, lettera b, della l.r. 28/12/1988, n.75.

IL DIRIGENTE
Maria Teresa Bersani

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI**

11.01.2007

N. 68

Svincolo garanzia finanziaria prestata dall'IMATION SpA ora FERRANIA Imaging Technologies SpA a favore del Ministero Ambiente per il trasporto di rifiuti, di cui al D.M. n. 370/1998.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

- di svincolare la garanzia finanziaria costituita con contratto fideiussorio n. 23/10588 in data 15.04.1999 stipulato tra la Società Società IMATION S.p.A. ora FERRANIA -Imaging Technologies S.p.A. e la Banca Commerciale Italiana - Piazza della Scala, 6 20121 Milano - che garantisce l'ammontare di euro 53.195,06 (cinquantatremilacentonovantacinque) (lire 103.000.000.=).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art.4, primo comma, lettera b, della l.r. 28/12/1988, n.75.

IL DIRIGENTE
Maria Teresa Bersani

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
11.01.2007**

N. 69

Svincolo garanzia finanziaria prestata dall'IMATION SpA ora FERRANIA Imaging Technologies SpA a favore del Ministero Ambiente per il trasporto di rifiuti, di cui al D.M. n. 370/1998.

IL DIRIGENTE

omissis

D E C R E T A

- di svincolare la garanzia finanziaria costituita con contratto fideiussorio n. 23/10589 in data 15.04.1999 stipulato tra la Società Società IMATION S.p.A. ora FERRANIA –Imaging Technologies S.p.A. e la Banca Commerciale Italiana – Piazza della Scala,6 20121 Milano - che garantisce l'ammontare di euro 13.298,77 (tredicimiladuecentonovantotto/77) (lire 25.750.000).

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art.4, primo comma, lettera b, della l.r. 28/12/1988, n.75.

IL DIRIGENTE
Maria Teresa Bersani

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE**

11.01.2007

N. 98

Verifica/screening cava Prae di Framura (SP). No VIA con prescrizioni.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa

1. che il progetto presentato dalla Ditta Queirolo, per la variante della cava di marmo tipo rosso levanto e gabbro, denominata "Prae", non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.10 della l.r. 38/1998, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) la quota di fondo scavo della fossa in progetto dovrà essere cautelativamente attestata a 5 m al di sotto della quota dell'attuale piazzale (indicativamente quota 458 m), al fine di evitare ogni possibile interferenza tra l'attività di cava e la zona umida denominata "Tre fontane", sita a valle della cava stessa (loc. Le Moglie). L'eventuale ulteriore aumento della profondità della fossa è rimandato alla redazione di un apposito studio di approfondimento del rapporto tra le caratteristiche idrogeologiche dell'areale e le emergenze naturalistiche, in modo da escludere conseguenze significative dello scavo su queste ultime;
 - b) dovrà essere eliminata la captazione idrica prevista nella zona umida Tre fontane. Relativamente alla captazione da altre sorgenti, dovrà comunque essere verificato, contestualmente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione provinciale a emungere, che tale prelievo idrico non interferisca con la zona umida suddetta;
 - c) l'eventuale sottrazione di acqua dal Fosso delle Moglie non dovrà essere effettuata nel periodo estivo, per non compromettere l'habitat del *Leuciscus souffia*, specie ittica a rischio di estin-

- zione locale. Ugualmente il prelievo dovrà essere evitato in eventuali periodi siccitosi che si verifichino in qualsiasi stagione dell'anno;
- d) dovrà essere evitato ogni prelievo idrico lungo corsi d'acqua che potenzialmente alimentino la zona umida; in particolare, il citato prelievo dal Fosso delle Moggie, se necessario dovrà avvenire a valle della zona umida;
 - e) dovranno essere svolte le verifiche idrauliche e il relativo dimensionamento di tutti gli elementi della rete di drenaggio (assi di drenaggio, fosso di guardia, canalizzazione del piazzale, condotta di troppo pieno etc), tenendo conto delle modifiche conseguenti all'adempimento del punto b), corredando la relazione di planimetria illustrativa e di sezioni tipo costruttive di ogni componente idraulico, sia nella fase di coltivazione che in quella di ripristino, con particolare attenzione alla tipologia progettuale da adottare per contenere i fenomeni erosivi;
 - f) il ripristino ambientale dovrà essere effettuato utilizzando materiali non classificabili come rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della DGR 878/06. Nel caso si ritenesse di realizzare il ripristino abbancando materiali difformi dalle caratteristiche di cui alle norme citate, il ripristino si configurerà come discarica e sarà soggetto alle norme relative;
 - g) Il ripristino della fossa dovrà essere realizzato ponendo uno strato di materiale drenante a fondo scavo e limitando l'abbancamento dei limi agli strati superiori.

2. che:

- a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;
- b) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata al Settore V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;
- c) la documentazione di cui al precedente punto 1, lettera e), dovrà essere inviata al Settore V.I.A. entro i 30 giorni successivi all'accettazione di cui sopra. La documentazione sarà verificata dall'Ufficio entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento degli atti, trascorso il quale si intende resa la verifica in senso positivo;
- d) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte del Settore V.I.A. dell'ottemperanza alle suddette prescrizioni, ovvero dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni;

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Paola Solari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI GENOVA

24.01.2007

N. 5

Variante di aggiornamento al PTC provinciale ex art. 23 della L.R. 36/1997 relativa alla modifica della classificazione dell'area del Comune di Carasco – capoluogo, ricadente nel Sistema del Verde e compresa nello S.U.A. della zona 7 del P. di F. : modifica della categoria da “aree rurali libere nel tessuto urbano” a “Verde strutturato di progetto”.

Omissis

“Il Sistema del Verde, come individuato al comma 3, è integrato con l’area di verde strutturato di progetto” del Capoluogo di Carasco, con la quale si recepisce - agli effetti della disciplina del presente art. 11 - la previsione di realizzare un “area di verde strutturato” ed un “ambito fluviale”, all’interno della previsione del P.P. dello SUA 7 del P. di F. di Carasco.

Il progetto attuativo deve soddisfare i seguenti requisiti prestazionali :

- il progetto deve assicurare il mantenimento del “corridoio ecologico” costituito dal T. Lavagna, e tutelare i valori su cui è fondata la presenza della “Oasi faunistica Entella”
- il progetto deve prevedere la realizzazione di una fascia naturalistica lungo il T. Lavagna, che costituisca un’area di verde della categoria degli “ambiti fluviali”, con accessi in alveo, per la fruizione della risorsa paesaggistico ed ambientale del corso d’acqua;
- lungo le sponde devono essere previsti impianti di vegetazione a carattere ripariale, quali bordure costituite da nuclei di canna domestica (*Arundo donax*), salici (*Salix alba*, *Salix aeleagnos*) e pioppo nero (*Populus nigra*);
- le opere di difesa spondale per la messa in sicurezza dalle piene con tempo di ritorno duecentennale devono salvaguardare gli aspetti naturalistici;
- il progetto deve realizzare un’area di verde pubblica della categoria “verde strutturato” destinato a parco urbano, di dimensioni coerenti con tale destinazione d’uso;
- devono essere previste alberature a filari lungo la viabilità pubblica e privata,
- devono essere realizzate zone di verde con funzione di barriera visiva fra le diverse destinazioni d’uso.;
- le alberature devono appartenere ad essenze autoctone ed ecologicamente affini al contesto e di dimensioni adeguate alle funzioni. In particolare nei viali potranno essere messe a dimora piante esemplari appartenenti alle seguenti specie: tiglio (*Tilia platyphyllos*), acero (*Acer pseudoplatanus*), carpino (*Ostrya carpinifolia*, *Carpinus betulus*). Nelle aree pubbliche della piazza e nelle aree private potranno essere messi a dimora piante esemplari di olivo (*Olea europea*), corbezzolo (*Arbutus unedo*), leccio (*Quercus ilex*) e altre specie arboree e/o arbustive della flora mediterranea. Infine nelle aree prossime alla fascia ripariale potrà essere valutata la messa a dimora di piante esemplari di pioppo nero (*Populus nigra*).
- le zone di verde pubblico e privato, come sopra indicate, devono essere definite in un progetto di dettaglio che stabilisca le specie arboree da impiantare, le aree da piantumare con essenze erbacee, la trattazione delle superfici orizzontali, i materiali di finitura, gli elementi di arredo urbano, quale elaborato costitutivo dello S.U.A..

omissis

D E L I B E R A

1. di approvare la Variante di aggiornamento del vigente Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, ai sensi dell’art. 23 – commi 1 e 2 – della L.R n. 36/1997, che modifica la classificazione dell’area della piana del centro di Carasco nei termini e con le condizioni più sopra descritti;
2. che venga compresa nel Sistema del Verde provinciale l’area denominata “verde strutturato di progetto del Capoluogo di Carasco”, nei termini e con le prescrizioni più sopra descritte e debitamente riportate negli allegati: All. 1. “Tavola PTC vigente e Tavola Variante” e All. 2. “Disciplina” che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare mandato alla competente Area 05 dell’espletamento degli adempimenti di legge conseguenti al presente provvedimento, in applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 2, e 22, commi 13 e 14, della predetta L.R. 36/1997 e s.m..

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mauro Cavelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Carmelo Carlino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI GENOVA
19.12.2006 **N. 476/139975**

Modifiche puntuali ai piani di bacino degli ambiti territoriali nn. 14, 15, 16 e 17, e dei torrenti Varena, San Pietro, Polcevera e Lavagna.

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

DELIBERA

1. di prendere atto del parere della competente Commissione Consiliare espresso ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55/91503 del 16/10/2002;
2. di approvare le seguenti modifiche ai Piani di bacino di competenza provinciale:
 - Piano di bacino Stralcio per il rischio idrogeologico ex D.L. 180/98 di porzioni di territorio a completamento dell'Ambito 14:
 - "Carta della suscettività al dissesto" a seguito della classificazione Pg3a della zona in cui ricade l'Area di Servizio S. Ilario Nord (Autostrada A12 - LI/GE), in Comune di Genova;
 - "Carta della rete idrografica significativa" per la modifica del tracciato del rivo significativo affluente in sponda destra del torrente Sturla, nei pressi di Via Cadighiara 45 a Genova;
 - "Carta della rete idrografica significativa" per la sclassificazione da significativo a non significativo del rivo a monte della strada veicolare Poggio - San Bernardo, in Comune di Bogliasco;
 - Piano stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico, ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i., di porzioni di territorio a completamento dell' Ambito territoriale n. 15:
 - "Carta della rete idrografica significativa" relativamente al tracciato del rio della Noce, in Comune di Uscio;
 - Piano stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico, redatto ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i. dell'ambito territoriale n. 16:
 - "Carta della franosità reale" in cui la frana quiescente in zona Corso Buenos Aires viene sostituita dall'indicazione di due distinti movimenti franosi: uno stabilizzato, ed uno quiescente. Sono modificate anche la "Carta geomorfologica", la "Carta della suscettività al dissesto", la "Carta del rischio idrogeologico" e la "Scheda di censimento del movimento franoso" per la parte relativa alla zona in questione;
 - "Carta delle fasce fluviali" modificando la mappatura delle fasce della località Isola di Vignolo, nonché le collegate "Carta del rischio idrogeologico" e "Carta delle aree inondabili" per la parte relativa;
 - "Carta dell'uso del suolo" inserendo l'indicazione di "tessuto urbano continuo" per un'ampia area urbanizzata di Cavi di Lavagna e modificando l'indicazione di "aree estrattive" in "zone boscate" per un'area boschiva in località San Quirico di Carasco. Sono modificate anche la "Carta degli Elementi a rischio" e la "Carta del rischio idrogeologico" per la parte relativa
 - "Carta del reticolo idrografico e della rete idrografica significativa" con l'eliminazione del corso d'acqua indicato come significativo affluente del Torrente Sturla in sponda destra in località Vignolo Castello (comune di Mezzanego);
 - Piano di bacino Stralcio per il rischio idrogeologico ex D.L. 180/98 di porzioni di territorio a completamento dell'Ambito 17:
 - "Carta della rete idrografica significativa" con riclassificazione da significativo a non signi-

ficativo del rivo detto "Senza nome due" avente origine nei pressi del Villaggio Olandese a Sestri Levante;

- Piano di Bacino Stralcio ex L. 183/89 per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idrografica e per la compatibilità delle attività estrattive del torrente Varenna:
 - "Carta della fasce fluviali A, B, C" con l'aggiornamento della mappatura delle fasce fluviali in loc.tà Profondo-Comune di Genova. Sono modificate conseguentemente anche la "Carta delle aree inondate ed inondabili" e le "Verifiche idrauliche";
 - Piano di bacino Stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idrografica del torrente S.Pietro:
 - "Carta della franosità reale" con classifica di una porzione di un'area a franosità diffusa quiescente in località Via Villini Negrone a Genova Pra come coltre detritica eluvio colluviale.
Sono modificate le collegate "Carta geomorfologica", "Carta della suscettività al dissesto", "Carta del rischio geomorfologico", "Carta dei regimi normativi", "Scheda di censimento del movimento franoso" per la zona relativa;
 - Piano di bacino Stralcio per la difesa idrogeologica, geomorfologica e per la compatibilità delle attività estrattive del torrente Polcevera:
 - "Carta del reticolo idrografico e della rete idrografica significativa" eliminando il tracciato di un breve tratto di una roggia, che scorre parallela al Polcevera, a valle della confluenza con il rio Trasta;
 - Piano di Bacino Stralcio ex L. 183/89 per la difesa idrogeologica, geomorfologica, per la salvaguardia della rete idrografica e per la compatibilità delle attività estrattive del torrente Lavagna:
 - "Carta di dettaglio dei movimenti franosi" modificando la perimetrazione e lo stato di attività della frana di Tribogna con l'individuazione di alcune zone con stato di attività quiescente ed altre zone con stato attivo.
Sono inoltre modificate la "Carta geomorfologica", "Carta della suscettività al dissesto e delle aree inondabili", "Carta del rischio", "Carta dei regimi normativi" e "Scheda di censimento del movimento franoso";
3. di dare mandato alla competente Area 06 - Difesa del suolo e pianificazione di bacino per l'espletamento degli adempimenti procedurali previsti dall'art. 97 della Legge Regionale n. 18/1999, riguardo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso delle avvenute modifiche dei Piani ed alla successiva trasmissione agli Enti pubblici interessati;
4. omissis;
5. di dare atto che le Carte di cui al punto 2, così come modificate, entrano in vigore con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Carmelo Calino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Alessandro Repetto

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA
E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

07.08.2006

N. 4304

Pratica D/919 - Corso d'acqua: T. Lavagna (bacino T. Entella) - Titolare: Arata Vittorio terzo ed altri

Domanda: in data 1/7/02 ed integrazioni del 4/8/03 di Rinnovo di concessione di derivazione di acqua in comune di Cicagna ad uso Irriguo.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Arata Vittorio Terzo e Arata Vittorio Quarto, in solido, il rinnovo della concessione per derivare dal Torrente Lavagna in località Pianmercato di Monleone, all'altezza del mappale n. 641 compreso nel foglio n. 9 del N.C.T. del comune di Cicagna, una portata non superiore a moduli 0,005 (l/s 0,5) di acqua per uso irriguo.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA E
LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

12.01.2007

N. 227

**Pratica: LE/1401 Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di nuova c.p. di trasformaz. MT/BT "Valbrenna". Realizzazione linea elettrica aerea e interrata a BT (0,4 KV); linee in cavo interrato MT (15 KV). Comuni di Savignone e Valbrenna.
Domanda in data 10/08/2005.**

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

di autorizzare ENEL Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Chiavari, fatti salvi i diritti dei terzi, ed ai sensi dell'art. 108 del T.U. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni la costruzione e all'esercizio di una infrastruttura lineare energetica costituita da: una cabina elettrica prefabbricata di trasformazione MT/BT denominata "Valbrenna"; la posa in opera di una linea elettrica in cavo aereo ed interrato a BT (0,4 kV); la posa in opera di linee elettriche in cavo interrato a MT (15 kV) nei comuni di Savignone e Valbrenna, con dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza, nonché di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio;

di stabilire che le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto, comprensivo del Piano Particolare e dell'Elenco Ditte, allegato alla domanda in data 10/08/2005 e dovranno essere collaudate da questa Amministrazione;

di accordare la presente autorizzazione sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, non che delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. 1775/1933, cosicché ENEL Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Chiavari assume la piena responsabilità per gli eventuali danni che potessero comunque essere causati dall'impianto e dall'esercizio delle linee elettriche di che trattasi,

sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero, da tali opere, danneggiati;

di imporre ad ENEL Distribuzione S.p.A. Rete Elettrica - Zona di Chiavari l'obbligo di eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici sopra specificati, tutte le necessarie ed opportune modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte da parte delle competenti Amministrazioni, per la tutela dei pubblici e privati interessi cui Esse sono preposte, entro i termini che all'uopo saranno stabiliti, nonché di presentare la documentazione tecnica necessaria al collaudo;

di porre a carico di ENEL Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Chiavari tutte le spese inerenti la presente autorizzazione comprese le operazioni di collaudo;

di fare salve le disposizioni contenute nelle altre autorizzazioni o concessioni inerenti all'impianto ed all'esercizio della predetta linea elettrica che ENEL Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Chiavari resta obbligata ad acquisire.

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

15.01.2007

N. 545

Rio Canale - Comune di Bergeggi - Concessione per la realizzazione di attraversamento con tubazione idrica uso potabile in ghisa sferoidale DN 100 all'interno del sedime stradale soprastante alla tombinatura esistente. Concessionario: Acquedotto di Savona S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

DECRETA

di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Acquedotto di Savona S.p.A. all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 11702 di repertorio in data 28.12.2006 - omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

15.01.2007

N. 549

Rio del Monte - Comune di Bergeggi - Concessione in Sanatoria per la realizzazione

di attraversamento con tubazione idrica uso potabile in ghisa sferoidale DN 300 all'interno del sedime stradale soprastante alla tombinatura esistente. Concessionario: Acquedotto di Savona S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

D E C R E T A

di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Acquedotto di Savona S.p.A. al mantenimento delle opere di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 11703 di repertorio in data 28.12.2006- omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DIFESA DEL SUOLO

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

15.01.2006

N. 552

Rio Valle D'Adda - Comune di Bergeggi - Concessione per la realizzazione di attraversamento con tubazione idrica uso potabile in ghisa sferoidale DN 100 all'interno del sedime stradale soprastante alla tombinatura esistente. Concessionario: Acquedotto di Savona S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

D E C R E T A

di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. S23 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Acquedotto di Savona S.p.A. all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 11704 di repertorio in data 28.12.2006- omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DIFESA DEL SUOLO

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

16.01.2007

N. 560

Rio Ravin - Comune di Bergeggi - Concessione per la realizzazione di attraversamen-

to con tubazione idrica uso potabile in ghisa sferoidale Dn 100 all'interno del sedime stradale soprastante la tombinatura esistente. Concessionario: Acquedotto di Savona S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

D E C R E T A

di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Acquedotto di Savona S.p.A. all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 11705 di repertorio in data 28.12.2006 - omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DIFESA DEL SUOLO

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

16.01.2007

N. 596

Rinnovo in sanatoria e Subingresso della Concessione assentita con D.M. N. 13923 in data 22.01.1934 per derivare dal Rio Aiveglia o Arveglia e Giansini -Bacino Fiume Centa, una quantità d'acqua di Moduli 0.0108 (1/sec 1.08) ad uso irriguo, Località Arveglio in Comune di Albenga. Concessionario: Sig. Reposi Luigi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-omissis-

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, al Sig. Reposi Luigi e concesso il Rinnovo in sanatoria e subingresso nella Concessione già assentita con D.M. N. 13923 in data 22.01.1934 per derivare dal Rio Aiveglia o Arveglia e Giansini, Bacino Fiume Centa, in- Località Arveglio in Comune di Albenga, una quantità di acqua non superiore a Moduli 0,0108 (l/sec 1,08) per uso irriguo, per irrigare circa mq 21.600 di terreno in Comune di Albenga.
2. la suddetta concessione è accordata per Anni Quaranta successivi, continui e correnti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 11711 di repertorio in data 16.01.2007 e verso il pagamento del canone annuo nello stesso determinato all'art. 11 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanonici o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

-omissis-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA****18.01.2007****N. 678**

Rio S. Brigida - Località Piazza Volta - Comune di Celle Ligure - Rinnovo concessione per la posa di condotta idrica uso potabile DN 150 ghisa sferidale passante dentro tubo camicia diam. 200 mm. Pvc incassata nella soletta della tombinatura. Autorizzazione inizio lavori. Richiedente: Acquedotto di Savona S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

DECRETA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Acquedotto di Savona S.P.A all'esecuzione dei lavori in argomento, su terreno di proprietà demaniale - omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA****23.01.2007****N. 798**

Richiedente Comune di Cairo Montenotte - Corso d'acqua Rio Vesima - Località Vesima - Comune di Cairo Montenotte. Richiesta di Autorizzazione all'inizio dei lavori per completamento intervento di cui alla concessione demaniale rilasciata con Atto del Dirigente del Settore Difesa del Suolo della Provincia di Savona n. 1489 del 26.02.2004. Pratica n. 217/02 - IDENTIFICATIVO: I0300091

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-omissis-

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, il Comune di Cairo Montenotte all'esecuzione dei lavori in argomento, su terreno di proprietà demaniale ed alle seguenti condizioni:

-omissis-

II DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE DIFESA DEL SUOLO****18.01.2007****N. 4752**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 02.01.2001 e successiva in data 22.07.2002 e successive integrazioni il Sig. Londri Alessandro con sede in Andora via Divizia N. 18 ha chiesto la concessione in sanatoria per derivare dal Torrente Merula (iscritto nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Savona con il N. 1) in Loc. Perobrighero - San Bartolomeo - Comune di Andora - una quantità d'acqua istantanea di moduli 0.0166 (l/sec 1.66) per N. 4 ore giornaliere dalle ore 06.00 alle ore 10.00 al fine di irrigare i terreni contraddistinti al N.C.T. del Comune di Andora Fg. 6 Mappali 27/28/245/250/252/253/275 aventi una superficie di circa Mq 5.870.

IL RESPONSABILE TECNICO
Dott. Geol. Bernardino Damele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE DIFESA SEL SUOLO****18.01.2007 N. 4582**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 16.01.2001 e successive integrazioni il Sig. Moreno Pietro con sede in Andora, Via Vespucci N. 18, ha chiesto la concessione in sanatoria per derivare dal Torrente Merula (iscritto nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Savona con il n. 1) in Loc. Perobrighero - San Bartolomeo - Comune di Andora - una quantità d'acqua istantanea di moduli 0.0133 (l/sec 1.33) per un'ora a giorni alterni dalle ore 17.30 alle ore 18.30 al fine di irrigare i terreni contraddistinti al N.C.T. del Comune di Andora Fg. 6 Mappali 22/25/26/256/257 aventi una superficie di circa Mq. 7.500.

II RESPONSABILE TECNICO
Dott. Geol. Bernardino Damele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE DIFESA SEL SUOLO****17.01.2007****N. 4120**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 16.01.2001 e successive integrazioni la Sig.ra Lanfredi Patrizia con sede in Andora, Via San Lazzaro N. 79, ha chiesto la concessione in sanatoria per derivare dal torrente Merula (iscritto nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona con il n. 1) in Loc. Perobrighero - San Bartolomeo - Comune di Andora - una quantità d'acqua istantanea di moduli 0.0183 (l/sec 1.83) per N. 2 ore giornaliere dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al fine di irrigare i terreni contraddistin-

ti al N.C.T. del Comune di Andora Fg. 1 Mappali 439/478/479/480 aventi una superficie di circa Mq. 4.820.

IL RESPONSABILE TECNICO
Dott. Geol. Bernardino Damele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE DIFESA SEL SUOLO**

18.01.2007

N. 4580

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 19.01.2001 e successive integrazioni il Sig. Anfosso Umberto con sede in Andora, Via Divizia N. 140, ha chiesto la concessione in sanatoria per derivare dal Torrente Merula (iscritto nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia- di Savona con il n. 1) in Loc. Perobrighero - San Bartolomeo - Comune di Andora - una quantità d'acqua istantanea di moduli 0.0166 (1/sec 1.66) per 1,25 ore giornaliere dalle ore 11.30 alle ore 12.55 al fine di irrigare i terreni contraddistinti al N.C.T. del Comune di Andora Fg. 1 Mappali 435/438/475/476/477 aventi una superficie di circa Mq. 2.060 in uso al canale e sistemazione prato.

IL RESPONSABILE TECNICO
Dott. Geol. Bernadino Damele

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

18.01.2007

N. 22

Pratica N. 5428 - Corso d'acqua: Torrente Bellaso - Nulla Osta Idraulico N. 11441. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali in sede di Conferenza dei Servizi per la realizzazione di una passerella pedonale in attraversamento al Torrente Bellaso con relativa occupazione di aree demaniali ed immissione di tre scarichi di acque bianche nel medesimo corso d'acqua, nell'ambito del progetto relativo alla costruzione di un insediamento residenziale in località Ponzano Belaso nel Comune di S. Stefano Magra. Ditta: Edilinvest S.r.l.

IL DIRIGENTE

O M I S S I S

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta: Edilinvest S.r.l., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di una passerella pedonale in attraversamento al Torrente Bellaso con relativa occupazione di aree demaniali ed immissione di tre scarichi di acque bianche nel medesimo corso d'acqua, nell'ambito del progetto relativo alla costruzione di un

insediamento residenziale in località Ponzano Belaso nel Comune di S. Stefano Magra, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

O M I S S I S

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA QUALITA' E SVILUPPO DEL
TERRITORIO- SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - DEL COMUNE DI BOLANO
24.01.2007 N. 6**

Realizzazione programma di attuazione rete piste ciclabili Legge 366/98.

DECRETO DI ESPROPRIO

IL RESPONSABILE

VISTA la Deliberazione G.C. n.14 del 18/02/2004 con la quale si approvava, ai sensi e per gli effetti della Legge n.109 dell'11/2/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione programma di attuazione rete piste ciclabili Legge 366/98", nell'importo complessivo di Euro 507.000,00;

..... omissis

D E C R E T A

- 1) di espropriare, con il passaggio del diritto di proprietà in capo al Comune di Bolano, gli immobili di seguito identificati interessati dai lavori di "Realizzazione programma di attuazione rete piste ciclabili Legge 366/98":
 - a) Baldassini Barbara nata a La Spezia il 22/06/1972, Baldassini Roberto nato a Bolano il 20/01/1965 e Poli Marisa nata a Podenzana il 10/05/1937 (eredi di Baldassini Ettore nato a Podenzana il 24/03/1930), Baldassini Giuseppe nato a Podenzana il 29/04/1953, Baldassini Mauro nato a Podenzana il 11/02/1956, Baldassini Rita nata a Podenzana il 24/12/1951, Giacopinelli Margherita nata a Tresana il 22/11/1925- NCT di Bolano Fg.11 mappale 606 della superficie di 59 mq - Indennità definitiva a seguito di accettazione euro 1.000,00 (effettuato pagamento con mandato n. 1570 del 12/08/2004)
 - b) Perini Rino nato a Bagnone il 16/10/1933 e Giananti Sandrina nata a La Spezia il 20/04/1936 - NCT di Bolano Fg.11 mappale 2348 della superficie di 30 mq - Rinuncia all'indennità
 - c) Scaiella Ugo nato a Tricarico il 17/10/1922 e Benevento Giuseppina nata a Tricarico il 24/02/1928 - NCT di Bolano Fg.11 mappale 2350 della superficie di 24 mq - Rinuncia all'indennità
 - d) Bertolotti Franco nato a Bolano il 09/09/1941 - NCT di Bolano Fg.11 mappale 2345 della superficie di 20 mq e mappale 2343 della superficie di 60 mq - Rinuncia all'indennità
 - e) Bertani Armando nato a La Spezia euro 744,00 depositata presso la Direzione Provinciale dei Servizi Vari di La Spezia con quietanza n°64 del 18/12/06
- 2) di procedere senza indugio alla registrazione, trascrizione e relativa voltura catastale, nonché alla notificazione e pubblicazione nel B.U.R.L. del presente atto, ai sensi e con le modalità di legge.

..... omissis

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Giorgia Ottolini